

X LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . .	<i>Pag.</i>	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	7
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	13
DIFESA (IV) . . . . .	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	17
FINANZE (VI) . . . . .	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	31
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	43
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	53
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .	»	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . . .	»	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI TESTI UNICI CONCERNENTI LA RIFORMA TRIBUTARIA . . . . .	»	98

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per il regolamento</i> . . . . .	Pag.	III
<i>Giunta delle elezioni</i> . . . . .	»	IV
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> . . . . .	»	V
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i> . . . . .	»	VI
<i>Giustizia (II)</i> . . . . .	»	XII
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> . . . . .	»	XIV
<i>Difesa (IV)</i> . . . . .	»	XVI
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .	»	XXI
<i>Finanze (VI)</i> . . . . .	»	XXV
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> . . . . .	»	XXVIII
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> . . . . .	»	XXXIV
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> . . . . .	»	XXXVI
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> . . . . .	»	XL
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .	»	XLV
<i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .	»	XLIX
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i> . . . . .	»	LI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i> . . . . .	»	LII
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> . . . . .	»	LIII
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i> . . . . .	»	LIV
<i>Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale</i> . . . . .	»	LV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i> . . . . .	»	LVI
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> . . . . .	»	LVII
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i> . . . . .	»	LIX
<i>RELAZIONI PRESENTATE</i> . . . . .	»	LX
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i> . . . . .	»	LXI

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla condizione giovanile

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 15,30. —  
Presidenza del Presidente Nicola SAVINO.*

**Audizione del dottor Allulli direttore del Dipartimento scuola e processi formativi (CENSIS) e del dottor Vistarini responsabile del gruppo di lavoro sulle politiche culturali (CENSIS).**

**Seguito dell'esame delle relazioni sulle visite compiute da una delegazione della Commissione nelle città di Palermo, Catania, Milano, Potenza, Bari e Torino.**

Il dottor ALLULLI, direttore del Dipartimento scuola e processi formativi del CENSIS ed il dottor VISTARINI, responsabile del gruppo di lavoro sulle politiche culturali del CENSIS svolgono una relazione, illustrando lo schema che intendono seguire nel predisporre un *dossier* di analisi sul fenomeno giovanile.

Intervengono i deputati BALBO, AMALFITANO e BEVILACQUA nonché il Presidente SAVINO.

Il secondo punto all'ordine del giorno è quindi rinviato alla seduta di

mercoledì 11 luglio, con riunione alle ore 15.

Al termine della seduta il Presidente SAVINO comunica altresì di aver designato a fornire consulenza al deputato Pisicchio sulla materia per la quale è relatore, « le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile; il cosiddetto "lavoro nero" e la tutela della sicurezza nonché dei diritti dei giovani lavoratori; gli interventi delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali per la promozione dell'occupazione giovanile; il bilancio delle esperienze avviate con la legge 1° giugno 1977, n. 285 », acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, il professor D'Amati, direttore dell'Istituto di Economia e finanza della facoltà di giurisprudenza presso l'università degli studi di Bari e della dottoressa Petruzzelli e di aver designato a fornire consulenza al deputato Di Prisco sulla materia per la quale è relatore, « i giovani e la cultura » la dottoressa Brienza, ricercatrice per le politiche giovanili del CESPE, in sostituzione del signor Lucci precedentemente designato.

*La seduta termina alle 16,30.*

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco Fausti.*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, del ministro dell'interno, Antonio Gava, sui problemi connessi all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, « Ordinamento delle autonomie locali ».**

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, fa presente l'impossibilità del ministro dell'interno ad intervenire alla seduta odierna e dà quindi lettura di un documento da questi predisposto sulle questioni emerse nella seduta del 21 giugno scorso.

Il Presidente Silvano LABRIOLA svolge quindi un intervento conclusivo.

*(La seduta termina alle ore 16,50).*

---

**N.B. — L'edizione provvisoria del resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro dell'interno è pubblicata in un fascicolo a parte.**

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16,50. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

**Indagine conoscitiva sui problemi concernenti l'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, « Ordinamento delle autonomie locali ».**

**Audizione del professor Massimo Severo Giannini, ordinario di diritto amministrativo presso l'università « La Sapienza » di Roma, e del professor Fausto Cuocolo, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Genova.**

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Silvano LABRIOLA, il professor Fausto CUOCOLO, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Genova, svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'indagine ed il professor Massimo Severo GIANNINI, ordinario di diritto amministrativo presso l'università « La Sapienza » di Roma, svolge quindi talune considerazioni sulla legge n. 142.

Pongono quindi quesiti i deputati Gianni FERRARA (PCI), Adriano CIAFFI (DC) e Raffaele MASTRANTUONO (PSI).

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA ricordato le finalità dell'indagine conoscitiva, pongono ulteriori quesiti i deputati Massimo PACETTI (PCI), Carlo TASSI (MSI-DN), Lucio STRUMENDO (PCI), Giorgio CARDETTI (PSI) ai quali rispondono il professor Fausto CUOCOLO, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Genova ed il professor Massimo Severo GIANNINI, ordinario di diritto amministrativo presso l'università « La Sapienza » di Roma.

Il Presidente Silvano LABRIOLA svolge quindi un intervento conclusivo.

*(La seduta termina alle 18,10).*

*Martedì 3 luglio 1990, ore 18,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

#### **Indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata.**

**Audizione del direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe (UNFDAC), dottor Giuseppe Di Gennaro.**

Il Presidente Silvano LABRIOLA dispone — non essendovi obiezioni — che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe (UNFDAC), dottor Giuseppe DI GENNARO, svolge talune considerazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Pongono quindi quesiti i deputati Pietro SODDU (DC), Carlo TASSI (MSI-DN) e Massimo PACETTI (PCI), alle quali risponde il direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe (UNFDAC), dottor Giuseppe DI GENNARO.

*(La seduta termina alle 19).*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 3 luglio 1990, ore 19. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

**Emendamento alla proposta di legge:**

**SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera, modificata dalla I Commissione del Senato) (3850-B).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA illustra il contenuto del subemendamento 0. 3. 03. 1 trasmesso dalla Commissione di merito e chiarisce quindi — su richiesta del deputato Adriano CIAFFI (DC) — la natura giuridica delle imprese destinatarie delle misure recate dal disegno di legge n. 3850-B. In conclusione formula proposta di parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal Presidente.



**Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 4 luglio, in aggiunta alla

seduta già prevista, in sede consultiva, auspicando che i relatori sui progetti di legge iscritti all'ordine del giorno in tale sede per la seduta odierna intervengano nella seduta di domani.

*(La seduta termina alle 19,05).*

PAGINA BIANCA

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### Comitato permanente per i pareri.

Martedì 3 luglio 1990, ore 18,15. —  
Presidenza del Presidente Ombretta FUMAGALLI CARULLI.

#### Testo unificato delle proposte di legge:

**CERUTI ed altri:** Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

**AULETA ed altri:** Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883).

**BOSELLI ed altri:** Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

**BOSELLI ed altri:** Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

**LA MALFA ed altri:** Legge quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

**SAVINO e PRINCIPE:** Organizzazione amministrativa del parco naturale del Pollino (2925).

**SERAFINI ANNA MARIA ed altri:** Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

**D'ADDARIO ed altri:** Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gaetano GORGONI (PRI), dopo essersi soffermato sul complesso iter del provvedimento e sulle importanti ragioni che ne hanno suggerito la presentazione, illustra diffusamente gli articoli 27 e 28 del testo unificato, concernenti la competenza consultiva della Commissione giustizia, proponendo infine di esprimere parere favorevole.

Il deputato Nicoletta ORLANDI (PCI) formula alcune riserve sul fatto che il comma 1 dell'articolo 28 richiami le fattispecie previste dagli articoli 6, 12 e 20 – il cui tenore appare decisamente generico – per comminare sanzioni di carattere penale. È altresì criticabile – e concreta un vero e proprio caso di norma penale in bianco – il richiamo alle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. Si tratta infatti di disposizioni emanate da autorità amministrative la cui violazione, secondo i principi costituzionali di tassatività e di legalità, non dovrebbe in alcun modo essere sanzionata da norma penale. Appare improprio inoltre che la violazione di disposizioni emanate da tali or-

ganismi di gestione venga altresì punita, oltre che con sanzioni penali, anche con sanzioni amministrative pecuniarie. Ritiene inoltre non conforme ai principi generali dell'ordinamento il fatto che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti di cui agli articoli 733 e 734 del codice penale possa essere effettuato dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, senza che sia previsto alcun tipo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Pur ritenendo particolarmente difficile una formulazione, nell'ambito del parere, delle osservazioni fin qui svolte che non incida sul merito delle scelte operate dalla Commissione ambiente, osserva che il contrasto con i principi dell'ordinamento in materia penalistica risulta di un'evidenza tale da dover indurre la Commissione giustizia ad una ferma presa di posizione.

Il Presidente Ombretta FUMAGALLI CARULLI, ritenendo sostanzialmente fon-

date le osservazioni della collega Orlandi, rileva che ulteriori perplessità possono sollevarsi in relazione al comma 2 dell'articolo 28, che raddoppia le pene previste in caso di recidiva, in quanto tale previsione risulta in evidente contrasto con i principi generali recati in proposito dall'articolo 99 del codice penale.

Il relatore Gaetano GORGONI (PRI) concorda con le osservazioni svolte dalla collega Orlandi e dal Presidente e si dichiara senz'altro favorevole ad integrare la propria proposta di parere con le osservazioni formulate nel corso del dibattito.

La Commissione approva infine la proposta del relatore di esprimere parere favorevole con osservazioni.

*La seduta termina alle 18,40.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

*Martedì 3 luglio 1990, ore 17. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli.*

#### **Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.**

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che l'Ufficio di Presidenza riunito in data odierna alla presenza del Sottosegretario per gli affari esteri, Susanna Agnelli ha approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 4 luglio-20 luglio:

#### *Mercoledì 4 luglio:*

Ore 16 - Seguito delle comunicazioni del Governo sulla situazione in Corno d'Africa;

in sede legislativa: seguito discussione del disegno di legge n. 4689 (servizi sociali - relatore Piccoli);

Comitato permanente per l'emigrazione;

Comitato permanente per l'esame dei trattati.

#### *Giovedì 5 luglio:*

Ore 16 - Comitato permanente per la cooperazione sviluppo: Audizione ex articolo 143 del Direttore generale cooperazione allo sviluppo, ambasciatore Paolo Galli.

Ore 17,30 - Comunicazioni del Presidente sulla missione in Germania di una delegazione della Commissione e sul processo di unificazione tedesca.

#### *Martedì 10 luglio:*

Ore 16 - Esame del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per il 1990 (relatore: Foschi);

Riforma degli istituti di cultura all'estero: inizio discussione generale (relatore: Crescenzi);

al termine - Comitato Emigrazione.

#### *Mercoledì 11 luglio:*

Ore 16 - Seguito e votazione parere disegno di legge assestamento Bilancio;

a seguire - in sede legislativa: 4852 (Esposizione Siviglia - relatore Napoli);

a seguire - in sede referente: esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

*Giovedì 12 luglio:*

Ore 16 - Riunione dei Comitati permanenti.

Nelle giornate del 17 e 18 luglio 1990 dovranno essere calendarizzati, sulla base delle rispettive disponibilità le audizioni del Direttore generale per la cooperazione della Commissione CEE dottor Dieter Frisch, e del direttore generale per l'em-

grazione del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Pietro Calamia, che si svolgeranno nell'ambito dei relativi Comitati.

Saranno inoltre posti all'ordine del giorno i disegni di legge di ratifica di accordi internazionali nel frattempo assegnati alla Commissione sulla base delle priorità indicate dal Governo.

*La seduta è terminata alle 17,30.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE, e del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA.*

**Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.**

**Audizione del Presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), ambasciatore Egidio Ortona.**

Il Presidente, Valerio ZANONE, richiama l'attività e le finalità dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, e ne presenta il Presidente, ambasciatore Egidio Ortona, accompagnato dal professor Carlo Maria Santoro, condirettore scientifico, e dal direttore Enzo Calabrese, amministratore delegato dell'Istituto.

L'ambasciatore Egidio ORTONA illustra quindi l'orientamento dell'ISPI sulle principali questioni della sicurezza internazionale.

Pongono quindi quesiti ed osservazioni il Presidente, nonché i deputati Luigi MOMBELLI (PCI), Giovanni PELLEGGATTA (MSI-DN), Mauro DUTTO (PRI), Mario TASSONE (DC), Paolo Pietro CACCIA (DC) e Isaia GASPAROTTO (PCI).

Dopo la diffusa risposta dell'ambasciatore ORTONA e del professor SANTORO, il Presidente Valerio ZANONE conclude l'audizione.

**Seguito dell'audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, generale Domenico Corcione, del Capo di Stato maggiore dell'esercito, generale Goffredo Canino, del Capo di Stato maggiore della marina, ammiraglio Filippo Ruggiero, del Capo di Stato maggiore dell'aeronautica, generale Stelio Nardini, e del Segretario generale della difesa, generale Luigi Stefani.**

Il Presidente, Valerio ZANONE, ricorda che nella seduta del 19 giugno scorso il Capo di Stato maggiore della difesa, i tre Capi di Stato maggiore delle singole Forze armate ed il Segretario ge-

nerale della difesa avevano svolto le rispettive relazioni; mentre il relativo dibattito era stato rinviato per imminenti votazioni in Assemblea.

Intervengono quindi, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo Pietro CACCIA (DC), Antonino MANNINO (PCI), Ambrogio VIVIANI (Fed. Eur.), Giovanni PELLEGATTA (MSI-DN), Mauro DUTTO (PRI), Antonino PERRONE (DC), Giuseppe PISANU (DC), Isaia GASPAROTTO (PCI), Mario TASSONE (DC), Raniero LA VALLE (Sin. Ind.), Salvatore MELELEO (DC) e Giuseppe ZAMBERLETTI (DC).

Rispondono quindi in modo articolato ai vari quesiti i Capi di Stato maggiore dell'esercito, generale Goffredo CANINO, e dell'aeronautica, generale Stelio NARDINI.

Il Presidente Valerio ZANONE rinvia quindi il seguito dell'audizione a domani 4 luglio, alle ore 15,45.

### **Modifica del calendario dei lavori per il periodo 3-20 luglio 1990.**

Il Presidente Valerio ZANONE informa che il 22 giugno scorso è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 4855, concernente disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.

Pertanto, ad integrazione del calendario dei lavori della Commissione per il periodo 3-20 luglio, comunicato alla Commissione nella seduta di giovedì 21 giugno u.s., e sulla base dell'accordo unanime registratosi nell'ultimo Ufficio di Presidenza, comunica che l'esame del provvedimento potrà iniziare nella seduta pomeridiana di mercoledì 11 luglio p.v., al termine dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle 19,50.*



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 luglio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.*

#### Disegno di legge:

**Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4854).**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento. Si sofferma quindi sull'articolo 1, riguardante la corresponsione di un acconto pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali degli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990, nonché l'acconto del 40 per cento dei mi-

glioramenti maturati al febbraio 1990, ricordando le osservazioni del Servizio di bilancio secondo cui l'onere risulterebbe sottostimato per quanto riguarda il comparto sanitario per circa 9 miliardi e per quello della ricerca per circa 4 miliardi; quanto all'acconto del 40 per cento, non è chiarito su quale base è stato calcolato il miglioramento maturato, in assenza di qualunque ipotesi di accordo.

Il ministro della funzione pubblica Remo GASPARI, dopo aver confermato le cifre indicate nel testo del Governo per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'acconto del 50 per cento per il comparto sanitario e quello della ricerca, precisa, in ordine alla seconda questione sollevata dal Presidente, che tali stime sono state elaborate sulla base della direttiva del Consiglio dei ministri che ha stabilito un tetto di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere per i rinnovi contrattuali del comparto della ricerca. È questo un limite rigido e non sarebbero pertanto ammissibili modifiche ordinali dirette a erogare quei benefici che non potrebbero essere concessi diret-

tamente in quanto determinanti un palese sfondamento del limite stesso.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, preso atto delle dichiarazioni del ministro della funzione pubblica, rileva quindi che gli articoli 2, 3, 5 e 6 pongono diversi problemi relativi alla quantificazione dell'onere. Innanzi tutto il numero dei beneficiari indicato nella relazione tecnica differisce da quello risultante da altre fonti ufficiali ed in particolare dalla relazione al disegno di legge n. 4468, ora legge n. 37 del 1990. Dal disegno di legge in esame risulterebbero infatti circa 6 mila unità in più per quanto riguarda i dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia. Chiede quindi che il Governo fornisca un chiarimento puntuale su tale questione. Risultano inoltre categorie di beneficiari ulteriori rispetto a quelle considerate dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere: non risulterebbero infatti compresi i segretari generali comunali e provinciali (circa 800 unità), i dirigenti degli enti pubblici non economici (circa 2.600 unità) e una parte dei funzionari del parastato. Il successivo articolo 11 pone a carico dei rispettivi enti il relativo onere senza peraltro quantificarlo. Premesso che la legge n. 468 vieta che con legge dello Stato si pongano a carico degli enti del settore pubblico maggiori oneri senza provvedere contestualmente alla copertura, chiede che il Governo chiarisca se l'onere derivante dalle disposizioni relative al personale non statale risulti o meno già coperto dai trasferimenti statali a tali enti, e riconda in merito le dichiarazioni rese dal ministro della funzione pubblica in occasione dell'esame della legge n. 37. L'articolo 8, che in attuazione dell'accordo di comparto dispone l'inquadramento nella nuova qualifica funzionale anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche di talune categorie di personale dei ministeri, comporta una deroga alla normativa generale diretta al contenimento della spesa per il personale.

L'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, parte dell'articolo 6, e dall'articolo 8 ri-

sulta pari a complessivi 1592 miliardi per il 1990 e a 416,2 miliardi a decorrere dal 1991. La copertura dell'onere per l'esercizio corrente è posta a carico del fondo iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (fondo per l'attuazione dei contratti). Ritiene in merito corretto l'utilizzo di tale fondo per la copertura di oneri derivanti da rinnovi contrattuali o da revisione di trattamenti che presuppongono un accordo collettivo, mentre esprime perplessità circa il suo utilizzo per la copertura degli aumenti per i dirigenti e categorie equiparate in quanto non rientranti nella contrattazione. Oltre alle questioni specifiche da lui illustrate e su cui è necessario che il Governo fornisca puntuali chiarimenti, appare preliminare un chiarimento in ordine alla congruità tra la quantificazione dell'onere derivante da questo provvedimento e l'onere complessivo della tornata contrattuale relativa al periodo 1988-1990 che comporterebbe, secondo le dichiarazioni rese dal ministro della funzione pubblica e dal ministro del bilancio, uno sfondamento di oltre 1.500 miliardi rispetto alle risorse stanziato allo scopo con le successive leggi finanziarie, da coprire con parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 120 del 1990. Quanto all'articolo 4 che dispone l'adeguamento dell'indennità di missione per i corpi di polizia e per le forze armate, rilevato che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari di tali disposizioni rispetto alla legislazione vigente ed in particolare all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 37 del 1990 si applica anche a tale personale. Sarebbe infatti che le disposizioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame configurino un miglioramento economico rispetto al regime vigente, determinando quindi un maggior onere che dovrebbe essere quantificato e coperto. Ricorda che in occasione del parere espresso sul disegno di legge n. 4468

con riferimento al citato articolo 1, comma 4, la Commissione bilancio pose la condizione che capitoli di bilancio relativi alle indennità di missione non potessero essere aumentati nel triennio 1990-1992 in misura superiore al tasso di inflazione.

Quanto infine agli articoli 9 e 10 concernenti il personale degli enti pubblici non economici, che riprendono disposizioni previste dall'accordo collettivo e non recepite nel decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, chiede per quale motivo la Corte dei conti abbia rifiutato la loro registrazione. Osserva inoltre che il relativo onere, non quantificato, è posto a carico del bilancio dei rispettivi enti. Anche in questo caso dovrebbe essere chiarito in quale modo gli enti interessati possono fare fronte a tali oneri, se cioè di essi si sia tenuto conto o meno nella determinazione dei trasferimenti in loro favore dal bilancio dello Stato.

Concludendo chiede che il Governo fornisca fin da oggi chiarimenti necessari per una prima valutazione del testo salvo rinviare a domani mattina l'espressione del parere: nel pomeriggio di oggi dovrebbe infatti riunirsi la Commissione di merito in sede referente per licenziare il testo, cui sono stati presentati numerosi emendamenti.

Il Sottosegretario di Stato Mauro BUBBICO, dichiara che nella prima mattina di domani sarà in grado di fornire una dettagliata risposta alle questioni poste dal Presidente.

Il ministro della funzione pubblica Remo GASPARI ritiene opportuno alcune preliminari osservazioni circa il meccanismo previsto dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali. A suo avviso, le procedure previste dalla legge n. 93 non consentono una chiusura tempestiva dei contratti nel pubblico impiego; è infatti estremamente per la quasi totalità dei dipendenti, difficile avere in tempi brevi, il costo per addetto, che costituisce il dato di partenza per la successiva tratta-

tiva. D'altra parte, il sindacato si trova di fronte ad una molteplicità di richieste che difficilmente possono rientrare nei limiti individuati nella legge n. 93 e a cui tuttavia è difficile porre in quella sede un rifiuto. Dalla complessità quindi di tali richieste e dai tempi necessari sia per esaminare le loro compatibilità con il sistema ordinamentale complessivo sia per valutarne gli effetti finanziari si determinano inevitabili ritardi. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame è proprio il ritardo nei rinnovi contrattuali che ha portato il Governo a considerare possibile l'anticipazione di un acconto del 40 per cento rispetto ai miglioramenti economici che saranno successivamente definiti. Dichiara comunque la indisponibilità del Governo a fronte di eventuali richieste di incremento della percentuale di acconto rispetto all'importo definitivo. Quanto alle poche norme di carattere ordinamentale contenute nel provvedimento, in particolare quelle relative agli articoli 9 e 10, il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti di tali disposizioni oggetto dell'accordo di comparto è motivato dal fatto che trattasi di materia coperta da riserva di legge. Non era pertanto possibile recepire tali disposizioni con un decreto del Presidente della Repubblica, ma era necessario un atto avente forza di legge. Rileva al riguardo che solo alcune norme di carattere ordinamentale sono state inserite nei comparti a fronte di numerosissime richieste in tal senso, derivanti dalla convinzione che si è ormai maturata che i redditi possono costituire uno sviluppo verticale, e non orizzontale, della carriera. Su richiesta del deputato Luigi CASTAGNOLA, precisa come queste rincorse salariali siano di fatto agevolate dai meccanismi previsti dalla legge n. 312 del 1980, il cui testo è stato fortemente modificato in sede parlamentare rispetto a quello presentato dal Governo, determinando uno sfondamento, con effetti non ancora quantificabili, della spesa per il personale; esso costituisce inoltre un terreno di manovra per i COBAS che rappresentano singoli gruppi di interesse.

Precisato che con il provvedimento in esame si fa riferimento esclusivamente ai contratti del personale statale, fa presente che il Governo sarebbe contrario a qualsiasi modifica che estendesse tali disposizioni ad altre categorie, o mirasse a regolare con legge, materie riservate invece alla contrattazione. Su tale punto vi è infatti una ben precisa posizione delle organizzazioni sindacali che il Governo condivide che chiedono che vi sia un unico tavolo di trattative che non può non essere quello previsto dalla legge n. 93. In caso contrario infatti sarebbero inevitabili degli elementi di distorsione e la perdita di una visione unitaria. Purtroppo, si assiste continuamente alla presentazione di emendamenti che tendono ad inserire nei progetti di legge di più diversa materia delle norme che beneficiano questa o quella parte del personale dello Stato e degli enti pubblici, alimentando così una continua rincorsa.

Per quanto riguarda le disposizioni riguardanti i dirigenti dello Stato, osserva come esse siano legate alla riforma della dirigenza. Annuncia che il relativo disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della V Commissione con una ipotesi di copertura finanziaria formulata dal tesoro, che terrà conto di tutte le voci di spesa derivanti dalla legislazione vigente. Concludendo, ribadisce l'opportunità che siano mantenute ferme le percentuali di acconto indicate all'articolo 1 e la platea di beneficiari anche perché solo per queste categorie e in questi limiti esiste una copertura finanziaria. Per quanto riguarda le norme ordinarie contenute nel disegno di legge esse rispondono ad un accordo su cui vi è un preciso impegno del Governo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, preso atto delle dichiarazioni rese dal ministro della funzione pubblica, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ordine alle unità dei dirigenti delle forze armate e dei corpi di polizia interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 6; sempre in relazione a tale articolo do-

vrebbe essere chiarito se gli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti i dirigenti degli enti pubblici non economici nonché segretari comunali e provinciali siano coperti dai trasferimenti statali ai rispettivi enti; per quanto riguarda le indennità di missione di cui all'articolo 4, dovrebbero essere chiariti gli effetti finanziari di tale disposizione rispetto alla normativa vigente, posto che in ogni caso i relativi capitoli di bilancio, sulla base del parere precedentemente espresso sul disegno di legge n. 4468, non dovrebbero essere aumentati nel triennio 1990-1992 in misura superiore al tasso di inflazione. Il Governo deve inoltre chiarire gli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 ai fini di valutare l'idoneità e l'adeguatezza della copertura. Dovrebbe infine essere chiarita la causa dello sfondamento per oltre 1.500 miliardi delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e la congruità tra le disposizioni del disegno di legge in esame e la tornata contrattuale complessiva.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI dichiara che per quanto riguarda i dirigenti degli enti locali il relativo costo è stato accertato dall'ANCI insieme alla Ragioneria dello Stato e su questa base è stata determinata l'entità dei trasferimenti da parte dello Stato. L'articolo 6 è quindi per questo aspetto correttamente ed adeguatamente coperto.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA chiede che il Governo dia una risposta puntuale sui chiarimenti richiesti ed in particolare per quanto riguarda le unità di personale interessato. Avviene spesso che le amministrazioni di merito, ed in particolare la Difesa, forniscano dei dati che successivamente si rivelano errati. Pertanto, il rappresentante del Governo che nella seduta di domani fornirà tali chiarimenti dovrà assumersi in prima persona la responsabilità delle sue affermazioni, senza rinviare alle altre amministrazioni che hanno eventualmente fornito i dati.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO propone di rinviare a domani mattina l'espressione del parere in attesa che pervengano le modifiche da parte della Commissione di merito e che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti.

La Commissione acconsente.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Mario D'ACQUISTO avverte che l'audizione del ministro della Sanità già prevista per la giornata odierna è rinviata, per impegni improrogabili del ministro a domani, alle ore 17. Propone di iniziare in ogni caso l'esame del disegno di legge n. 4227 nella seduta prevista per oggi pomeriggio salvo rinviare a domani l'espressione del parere

per poter acquisire le valutazioni del ministro. Al termine della consultiva, avrà luogo il Comitato pareri, già previsto per le ore 16.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara di non poter essere presente oltre le ore 17 a causa di improrogabili impegni.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Luigi CASTAGNOLA (PC) e Sergio COLONI (DC) e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, il Presidente Mario D'ACQUISTO, preso atto dell'orientamento emerso nella Commissione, rinvia alla giornata di domani la seduta in sede consultiva e a giovedì 5 luglio la seduta del Comitato pareri già previste per oggi.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

PAGINA BIANCA

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16,05. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carlo Senaldi.*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il vicepresidente Giacomo ROSINI avverte che è stata trasmessa la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per gli esercizi 1987 e 1988 (doc. XV, n. 136).

#### **Svolgimento di interrogazioni.**

Il sottosegretario Carlo SENALDI, rispondendo all'interrogazione Strumendo ed altri n. 5-02243, concernente il regime di tassazione di lavorazioni effettuate per conto terzi dai dipendenti dell'istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Portogruaro, sottolinea che l'effettuazione delle lavorazioni è realizzata dall'istituto, che è ente non commerciale, mentre le lavorazioni per conto terzi co-

stituiscono attività commerciale produttiva di reddito. Pertanto, si è in presenza di un'attività commerciale svolta da un ente non commerciale: è una ipotesi che spesso ricorre nella pratica e che l'ordinamento prevede nel senso che l'ente non commerciale è soggetto di imposta ai fini delle imposte sui redditi ed è tenuto al pagamento di queste per i redditi tratti dall'esercizio della predetta attività. I compensi che l'istituto corrisponde ai dipendenti che hanno eseguito le lavorazioni costituiscono altresì, per i dipendenti stessi, reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta e da inserire nel modello 101. Una impostazione di questo genere è del tutto conseguente alla natura dei due distinti rapporti intercorrenti, il primo fra i committenti le lavorazioni e l'istituto commissionario, e il secondo tra il predetto istituto ed i propri dipendenti. Peraltro, va aggiunto che l'istituto, nel determinare il proprio reddito d'impresa, terrà conto dei costi inerenti all'attività commerciale svolta e porterà in deduzione appunto come tali i compensi erogati al personale dipendente.

Si dichiara comunque disponibile a fornire ulteriori elementi qualora gli interroganti lo richiedessero, anche in considerazione della opportunità di definire la natura del rapporto contrattuale esistente tra i dipendenti e l'istituto tecnico, chiarendo se si tratta di lavoro dipendente o autonomo.

Il deputato Francesco AULETA (PCI), replicando per l'interrogazione Strumendo ed altri n. 5-02243 di cui è firmatario, rileva che la risposta testé fornita dal Governo non chiarisce le questioni poste, in particolare riguardo al rischio di imporre a carico dei soggetti interessati una doppia tassazione posto che, oltre tutto, questi non hanno la possibilità di portare in deduzione il credito di imposta relativo ai redditi percepiti e già tassati in testa all'istituto erogante. Se i compensi corrisposti dall'istituto ai suoi dipendenti devono essere inseriti nel modello 101, è infatti evidente che gli stessi compensi devono essere considerati come un costo a carico dell'istituto erogante; pertanto, non si comprende perché il relativo carico fiscale venga poi ripartito tra i percipienti. Invita il Governo a valutare l'assurdità dell'attuale situazione: infatti, comunque si consideri il rapporto di lavoro, la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4181 del 14 febbraio scorso comporta conseguenze inaccettabili.

*La seduta termina alle 16,20.*

*Martedì 3 luglio 1990, ore 17,50. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.*

#### **Variatione nella composizione della Commissione.**

Il presidente Franco PIRO avverte che, a seguito di una comunicazione del presidente del gruppo democristiano al Presi-

dente della Camera, il deputato Pumilia entra a far parte della Commissione finanze al posto del deputato Vito.

#### **IN SEDE REFERENTE**

**Disegno di legge:**

**Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).**

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 4 accantonato nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente Franco PIRO (PSI) avverte che, oltre agli emendamenti presentati nella seduta del 15 maggio scorso, a questo articolo risultano presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 4.**

*(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).*

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e della Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con propri regolamenti, da emanarsi in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole conformemente ai



principi enunciati nell'articolo 6 devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediazione nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentari;

f) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità degli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo e delle relative sanzioni;

g) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

h) che non sia consentito moltiplicare la transazione senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con propri regolamenti da emanarsi in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i coeffi-

cienti minimi di patrimonio e di liquidità, con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con propri regolamenti da emanarsi in sede di prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

b) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

c) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti, presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di sub-deposito presso la Montetitoli S.p.A., ovvero presso analoghi organismi esteri, ovvero presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia o presso un'azienda o istituto di credito; il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso un'azienda o istituto di credito in conti per i quali sia pattuito il divieto di compenso con i saldi degli eventuali conti della società.

6. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli nello svolgimento dell'attività di vigilanza, il ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia e con la Consob, stabilisce con propri regolamenti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, in sede di prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali la Consob si avvale della Banca d'Italia nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sulle banche ed istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 14, e la Banca d'Italia si avvale della Consob nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza nei confronti delle società di cui agli articoli 1-bis e 15.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono altresì:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 2 ed alle aziende ed istituti di credito la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riteranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

8. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Ciascuna autorità può inoltre richiedere all'altra ogni dato, notizia, atto o documento necessario ai fini dello svolgimento delle proprie competenze. In nessun caso può essere reciprocamente eccetto il segreto d'ufficio.

9. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata alla Consob ed alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito con la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

10. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione quali risultano dal libro soci dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro

trenta giorni dalla data di accettazione della nomina devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

11. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogato dalla Consob per altre due volte. Trascorso tale periodo senza che la Consob abbia espressamente vietato l'esecuzione dell'operazione ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, il prospetto informativo si intende approvato.

4. 34.

Visco, Macciotta, Romani,  
Umidi Sala, Auleta, Bruzzani,  
Bellocchio, Usellini,  
Rosini, Serrentino, Ciampaglia,  
Rubinacci, D'Amato Carlo.

*All'emendamento Visco 4. 34 sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al fine di evitare duplicazioni di controlli nello svolgimento dell'attività di vigilanza i controlli sulle banche e istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 14 possono essere effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB. I controlli sulle società ai sensi degli articoli 1-bis e 15 possono essere effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente comma la Banca d'Italia e la CONSOB riferiscono annualmente al Parlamento.

0. 4. 34. 1.

Usellini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare).

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e della Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonché dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

g) che non sia consentito moltiplicare la transazione senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con proprio regolamento da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 1, comma 1, e alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con proprio regolamento da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

b) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

c) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di subdeposito presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 9, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la società di intermediazione mobiliare;

d) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate al comma 2 dell'articolo 1-bis;

e) i criteri e le modalità con le quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società che svolgono attività strumentali nonché al capitale delle società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

6. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni sulle banche ed istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 14 possono essere effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della Consob e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 1-bis e 15 possono essere effettuati dalla Consob su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob riferiscono annualmente al Parlamento.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono altresì:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 2 ed alle aziende ed istituti di credito la comunicazione anche periodica dei dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riteranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

8. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata alla

Consob ed alla Banca d'Italia gli atti indicati all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonché le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

9. Entro trenta giorni dalla data in cui la società ne viene a conoscenza, devono essere comunicate le variazioni che intervengono nei soggetti che ne detengono una partecipazione quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni pervenute, da altri dati a disposizione. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina devono essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione degli organi sociali e nei soggetti che hanno la rappresentanza legale della società.

10. Alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute.

11. Ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla citata legge, in titoli emessi da società collegate alla società di gestione, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché in quelli per i quali i soggetti collegati alla società di gestione svolgono servizi di collocamento.

12. Ferme restando le disposizioni della legge 23 marzo 1983, n. 77, la Consob, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce:

a) le regole di comportamento di cui allo stesso comma, lettere d), e) e g);

b) i modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da società ed enti alla stessa collegati da rapporti di gruppo individuati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b) ovvero titoli per i quali dette società ed

enti svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

13. Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere c) e g), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, con la legge 7 giugno 1974, n. 216.

14. Le società di gestione nonché gli amministratori e i direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata che viene applicata con decreto motivato del Ministro del tesoro. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 14 viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla Consob.

16. Fatti salvi i diversi termini previsti da altre disposizioni di legge la Consob deve adottare gli atti che per legge o regolamento è tenuta a rilasciare su istanza degli interessati, entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Il termine di novanta giorni può essere prorogato dalla Consob per non più di due volte ed in tal caso un nuovo termine di trenta giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti; quando gli atti di competenza della Consob sono adottati previo parere di altre autorità, lo stesso termine rimane sospeso tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso.

Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla Consob non sono espressamente respinte entro i sopra indicati termini di novanta e trenta giorni.

4. 36.

Il Relatore.

Dopo aver illustrato, raccomandandone l'approvazione, il suo emendamento 4. 36 che raccoglie le indicazioni emerse

nel dibattito sin qui svoltosi, invita i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli.

Il deputato Vincenzo VISCO (Sin. ind.) chiede che si sospenda la seduta per consentire ai membri della Commissione di valutare l'emendamento 4. 36 del relatore e in particolare i commi 10 e successivi vertenti su materia che era già stata discussa in occasione dell'esame dell'articolo 2.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI sottolinea che l'emendamento 4. 36 del relatore recepisce integralmente il contenuto dell'accordo che sembrava profilarsi nelle precedenti sedute, per cui l'unica novità è costituita dall'accoglimento, con alcune modifiche, delle proposte avanzate dal Governo. Appare altresì corretta l'impostazione data alle questioni relative ai fondi.

Il presidente Franco PIRO sospende la seduta.

*(La seduta sospesa alle 18,10 è ripresa alle 18,45).*

Il presidente Franco PIRO precisa che gli emendamenti all'articolo 4 che non venissero ritirati possono essere considerati riferiti, come subemendamenti, all'emendamento 4. 36, interamente sostitutivo: dal lungo dibattito parlamentare fin qui svolto emergono chiaramente, d'altra parte, le posizioni espresse dai deputati.

Il deputato Vincenzo VISCO, nel ritirare i suoi emendamenti, presenta i seguenti subemendamenti all'emendamento 4. 36, che rappresentano la posizione a cui la Commissione era giunta nelle precedenti sedute, e dalla quale si è poi allontanata al solo scopo di ricercare un'intesa con il Governo:

*All'emendamento 4. 36 del relatore, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli nello svolgimento dell'attività di

vigilanza, il ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia e con la Consob, stabilisce con propri regolamenti, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, in sede di prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali la Consob si avvale della Banca d'Italia nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sulle banche ed istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 14, e la Banca d'Italia si avvale della Consob nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza nei confronti delle società di cui agli articoli 1-bis e 15.

0. 4. 36. 1.

Visco.

*All'emendamento 4. 36 del relatore, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli nello svolgimento dell'attività di vigilanza i controlli sulle banche ed istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 14 sono effettuati anche dalla Banca d'Italia su richiesta della Consob e i controlli sulle società di cui all'articolo 1-bis e 15 sono effettuati anche dalla Consob su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. Sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob riferiscono annualmente al Parlamento.

0. 4. 36. 2.

Visco.

Il presidente Franco PIRO riconosce che la posizione espressa nei subemendamenti Visco era quella cui la Commissione era pervenuta a suo tempo; vi si

dichiara tuttavia contrario, considerando che l'emendamento 4. 36 rappresenta il punto di mediazione successivamente raggiunto.

Avendo il sottosegretario Maurizio SACCONI manifestato la sua contrarietà ai subemendamenti Visco 0. 4. 36. 1 e 0. 4. 36. 2 e dichiarato il suo parere favorevole sull'emendamento 4. 36 del relatore, la Commissione respinge i subemendamenti Visco 0. 4. 36. 1 e 0. 4. 36. 2.

Il deputato Vincenzo VISCO dichiara la sua astensione sull'emendamento 4. 36 del relatore, riservandosi di verificare le intenzioni della maggioranza nel momento in cui si passerà alla votazione in sede legislativa di questo articolo.

Il deputato Giacomo ROSINI (DC) dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano sull'emendamento 4. 36, sottolineando che rappresenta il frutto di un positivo lavoro compiuto con il contributo di tutti, e di cui è importante cogliere il significato e le volontà politiche. Nelle intenzioni, a cui auspica che i fatti corrispondano, con il testo dell'emendamento 4. 36 si realizza una importante convergenza, determinata da un impegno davvero corale.

La Commissione approva l'emendamento 4. 36 del relatore.

Ritirati o preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 4, il presidente Franco PIRO avverte che ha presentato emendamenti sostitutivi degli articoli 7, 15 e 16, che considera riassuntivi delle proposte emendative fin qui formulate, e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani 4 luglio alle ore 16.

*La seduta termina alle 19.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### IN SEDE REFERENTE

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16,20. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA indi del Vicepresidente Costante PORTATA-DINO. — Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar Mammì e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Francesco Tempestini.*

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato** (Approvato dal Senato) (4710).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva** (1059).

(Parere della X Commissione).

**SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione**

**del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo** (1157).

(Parere della I Commissione).

**SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo** (2181).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

**PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore** (2365).

(Parere della II, della V e della XII Commissione).

**SANGIORGIO ed altri: Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi** (2516).

(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

**BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione** (2751).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

**VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni** (2754).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

**STATI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).**

(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335).**

(Parere della II Commissione).

**BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).**

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

**ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

**PARLATO e MANNA: Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 (4145).**

(Parere della I e della II Commissione).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).**

(Parere della I, della II e della IX Commissione).

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4729).**

(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4741).**

(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che anche per la seduta odierna è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; permanendone le

prescritte condizioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 4710, assunto come testo base (gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti a detto articolo risultano pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di venerdì 22 giugno 1990).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso sono già stati espressi dal relatore e dal Governo i pareri sugli emendamenti presentati.

Il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN) illustra il suo emendamento 7. 8 di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Servello 7. 8.

Essendo stato ritirato l'emendamento Stanzani Ghedini 7. 10, il deputato Vincenzo BUONOCORE (DC), nel fare proprio l'emendamento Borri 7. 2, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la portata e le finalità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ conferma il parere positivo sull'emendamento 7. 2 di cui condivide le finalità.

Dopo che il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN) ha chiesto chiarimenti al Governo sulle conseguenze di detto emendamento, il deputato Sergio STANZANI GHEDINI (F.E.) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento in esame, esprimendo invece perplessità sul testo del comma 4 dell'articolo 7.

Il deputato Luciano GUERZONI (Sin. Ind.) non condivide l'opportunità dell'approvazione dell'emendamento 7. 2 la cui formulazione, tra l'altro, renderebbe oscura la parte restante del comma 1; il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (PCI), concordando con l'oratore che l'ha



preceduta, si dichiara perplessa sulla formulazione dell'emendamento 7. 2.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE (DC) riformula l'emendamento Borri 7. 2 nel senso di eliminarvi le parole iniziali « Il Comitato altresì ».

La Commissione approva, favorevole il Governo, l'emendamento Borri 7. 2, fatto proprio dal deputato Buonocore.

Essendo stato ritirato l'emendamento Borri 7. 9, il relatore Aldo ANIASI presenta il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: da scegliersi fra esperti di comunicazione radio-televisiva.*  
7. 11.

Il Relatore.

Dopo che il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ si è rimesso alla Commissione sull'emendamento del relatore, la Commissione approva l'emendamento 7. 11 del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Soave 7. 3.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ, nello sciogliere la riserva espressa nella precedente seduta, esprime parere contrario sull'emendamento Fachin Schiavi 7. 4 la cui formulazione appare impropria.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI (PCI) ribadisce l'importanza del suo emendamento, presentato a tutela del ruolo dei vari gruppi linguistici esistenti nel nostro Paese.

Il deputato Franco BASSANINI (Sin. Ind.) condivide l'importanza dell'emendamento 7. 4 che si propone di apprestare una tutela ampia alle minoranze linguistiche, in ottemperanza al testo dell'articolo 6 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Fachin Schiavi 7. 4.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (MSI-DN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7. 7 di cui è cofirmataria e del quale illustra le finalità.

Il relatore Aldo ANIASI ed il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ si rimettono alla Commissione.

Dopo che il deputato Sergio STANZANI GHEDINI (FE) ha ribadito le critiche all'attuale formulazione del comma 4, la Commissione approva l'emendamento Servello 7. 7: risultano così preclusi gli emendamenti Sangiorgio 7. 5 e Borri 7. 1.

Il relatore Aldo ANIASI esprime parere contrario alla prima parte dell'emendamento Bordon 7. 6 e parere positivo alla seconda parte relativa alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ invita i presentatori dell'emendamento Bordon 7. 6 a ritirare la prima parte, esprimendo invece parere positivo sulla seconda parte.

Dopo che il deputato Willer BORDON (PCI), aderendo all'invito del Governo, ha ritirato la prima parte del suo emendamento 7. 6, la Commissione approva la seconda parte del suddetto emendamento.

La Commissione approva infine l'articolo 7 così come modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disciplina particolare nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano pos-

sono disciplinare con legge l'istituzione ed il funzionamento di appositi organi, denominati Comitati regionali radiotelevisivi, incaricati di svolgere per conto della regione o delle province autonome i compiti previsti nella presente legge.

2. Il Garante, previsto dall'articolo 6, può avvalersi dei detti Comitati nello svolgimento delle proprie funzioni ed in particolare si avvarrà di essi per svolgere, a livello locale, i compiti a lui attribuiti.

3. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per le finalità indicate dagli statuti ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale o dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche, costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare comunque forme di collaborazione con le società predette.

4. A tutela delle relative minoranze etniche la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono comunque, anche per la disciplina urbanistica e le autorizzazioni di propria competenza ovvero dei comuni, in conformità alle disposizioni contenute negli statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione, rimanendo fermo altresì l'articolo 19 lettera c) e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Quando la concessione riguarda emittenti radiotelevisive operanti nell'ambito prevalente della regione Valle d'Aosta e in una delle due province di Trento e di Bolzano, il rilascio è subordinato al parere vincolante della regione rispettivamente della provincia competente. Si considera operante nell'ambito prevalente della regione o della provincia l'emittente la cui area di servizio è contenuta per almeno due terzi nel rispettivo territorio della regione o della provincia.

7. 04.

Willeit, Caveri, Benedikter.

In considerazione dell'assenza dei presentatori, detto articolo aggiuntivo è considerato decaduto.

Il relatore Aldo ANIASI al fine di permettere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti suggerisce di accantonare per il momento l'esame degli articoli 8 e 9.

Il deputato Valter VELTRONI (PCI) non condivide la proposta del relatore, anche in considerazione dell'imminente calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, e ritiene invece opportuno affrontare subito l'esame degli articoli 8 e 9.

Il deputato Ciriaco DE MITA (DC) ritiene anzitutto che la Commissione rappresenti la sede più idonea per consentire un miglioramento del testo del disegno di legge, condividendo l'opinione del relatore sul fatto che tale legge debba articolarsi soprattutto in norme di carattere generale.

Dopo aver ricordato il lungo *iter* del disegno di legge, predisposto quando era Presidente del Consiglio, è del parere che tre siano i punti centrali del provvedimento, su cui occorre lavorare per varare regole valide: anzitutto la disciplina dell'uso dell'etere; quindi il tema del rapporto stampa-radiotelevisione; in terzo luogo il problema delicato di una disciplina del mercato pubblicitario, senza la quale non potrebbe aversi una valida garanzia del pluralismo dell'informazione. Ricorda che su quest'ultimo punto il Governo da lui presieduto non aveva trovato un accordo unanime ed era stato poi deciso di risolverlo durante l'esame in Parlamento. L'esigenza ineliminabile è quella di fissare un criterio che sia il più generale possibile e che garantisca in particolare i diritti del cittadino: su questi punti non può perciò parlarsi di un problema di maggioranza o di minoranza, trattandosi di regole che investono tutta la collettività. Questo, più che la mera questione procedurale, è il vero nodo che si ha di fronte.

Il deputato Franco BASSANINI (Sin. Ind.) non condivide la proposta di accantonamento avanzata dal relatore, una proposta che potrebbe aggravare il ri-

schio che l'esame del provvedimento giunga in Aula senza che la Commissione lo abbia esaminato in tutte le sue parti, specie le più delicate. È necessario pertanto affrontare i nodi della legge mano mano che si presentano.

Il disegno di legge in esame regola le condizioni e gli strumenti essenziali per l'esercizio di alcuni diritti costituzionalmente garantiti. Si tratta pertanto, come sottolineato dal deputato De Mita, di una legge che appartiene ad un'area istituzionale e non alla maggioranza di Governo. I nodi del provvedimento sono comunque molti; l'articolo 8, concernente il mercato pubblicitario, è appunto uno di questi.

Il deputato Francesco SERVELLO (MSI-DN) prende atto delle dichiarazioni del deputato De Mita sul fatto che in materia pubblicitaria non vi è stato un accordo di Governo. Ritiene tuttavia che, quando si parla di pluralismo dell'informazione, spesso si dimentica che è proprio il servizio pubblico ad essere carente su questo aspetto: i grandi principi sono apprezzabili a patto che a questi seguano i fatti senza privilegi per nessuno.

Il deputato Francesco CASATI (DC) condivide le osservazioni del deputato De Mita in ordine all'elenco dei nodi essenziali del provvedimento. Sul piano metodologico appare preferibile la discussione congiunta degli articoli 8 e 29; il gruppo democristiano è perciò favorevole all'accantonamento proposto dal relatore con l'intenzione tuttavia di discutere quanto prima in Commissione l'articolo 8.

Il deputato Sergio STANZANI GHE-  
DINI (F.E.) ricorda di avere a suo tempo sottolineato l'utilità dell'istituzione di un Comitato ristretto che avrebbe potuto effettuare gli approfondimenti che ora appaiono evidenti e necessari. L'intervento del deputato De Mita apre la discussione sui vari temi mentre il relatore propone l'accantonamento: è auspicabile che la maggioranza esprima una linea precisa.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ sottolinea come vi sia una indubbia connessione tra gli articoli 8 e 29 che concernono temi delicati in merito ai quali un approfondimento, anche all'interno della maggioranza, appare opportuno.

Il deputato Sergio SOAVE (PCI) si dichiara contrario alla proposta di accantonamento, che contrasta del resto con quanto affermato da coloro che sono intervenuti, tra i quali anzitutto il deputato De Mita.

Il relatore Aldo ANIASI precisa che il significato della sua proposta di accantonare gli articoli 8 e 9 non è volta ad un rinvio *sine die* quanto ad accelerare l'iter del provvedimento, rendendo comunque possibile la discussione di tali questioni prima che il provvedimento giunga in Assemblea.

Il deputato Luciano GUERZONI (Sin. ind.) sottolinea il valore dell'impegno politico risultante dalle parole del relatore.

La Commissione, accogliendo la richiesta del relatore, delibera infine di accantonare l'esame degli articoli 8 e 9 del disegno di legge.

Si passa quindi all'articolo 10, cui risultano riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al delitto di diffamazione commesso col mezzo di trasmissione radiofonica o televisiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e agli articoli 9, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. Il direttore o, comunque, il responsabile dell'emittente è tenuto a trasmettere gratuitamente le rettifiche dei soggetti di cui siano state trasmesse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le rettifiche non abbiano con-

tenuto suscettibile di incriminazione penale.

3. Per i notiziari e le rubriche quotidiane le rettifiche di cui al comma precedente devono essere trasmesse non oltre due giorni dall'avvenuta richiesta, all'interno delle stesse e con la medesima collocazione, anche temporale, delle affermazioni contestate.

4. Per le rubriche e le trasmissioni settimanali le rettifiche devono essere trasmesse non oltre la seconda settimana dall'avvenuta richiesta, nella medesima rubrica in cui sono state diffuse le affermazioni contestate.

5. Per le trasmissioni di altra natura le rettifiche devono essere trasmesse non oltre la seconda settimana dall'avvenuta richiesta, in una fascia oraria analoga per numero e qualità di ascolto.

6. Le rettifiche devono fare riferimento alle affermazioni contestate, non essere di durata superiore ai quattro minuti primi.

7. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo e quarto comma, la rettifica non sia stata trasmessa o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal presente articolo, l'autore della richiesta può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la trasmissione.

8. In ogni caso, la mancata o incompleta ottemperanza alla richiesta di rettifica di cui al presente articolo è punita con la multa da 10 milioni a 20 milioni di lire. Un estratto della sentenza di condanna deve essere trasmesso unitamente al testo della rettifica omessa, o diffusa in modo incompleto.

10. 3.

Stanzani Ghedini.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a far trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state trasmesse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o opinioni o affermazioni da essi ritenuti levisi della

loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto suscettibili di incriminazione penale.

3. La rettifica è attuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondente a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.

4. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo e terzo comma, l'interessato può chiedere con ricorso al Pretore che ne sia ordinata la trasmissione. Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate anche ad ora fissa.

10. 4.

Soave, Di Prisco, Bargone.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5-bis per quanto riguarda il servizio pubblico e al Garante per l'emittenza privata che provvedono ai sensi del punto 4.

10. 2.

Borri.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Nel caso in cui la concessionaria pubblica o le concessionarie private ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono, rispettivamente, entro il giorno successivo alla richiesta, la questione al Presidente della Commissione parlamentare o al Garante che si pronunciano nel termine di cinque giorni. Se la richiesta di rettifica è ritenuta fondata deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore suc-

cessive alla pronuncia medesima, di cui deve essere data notizia all'inizio.  
10. 1.

Borri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. È istituita una rete di radio diffusione in modulazione di frequenza dedicata alla trasmissione dei lavori del Parlamento. Entro tre mesi dall'inizio di ciascuna legislatura la Camera e il Senato deliberano in ordine al servizio di trasmissione, in ambito nazionale, delle sedute delle rispettive assemblee e delle Commissioni, indicandone le modalità. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto conto delle indicazioni pervenute dagli uffici di presidenza della Camera e del Senato, provvede con apposito atto a disciplinare il servizio che la Concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere.  
10. 5.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.  
(Comunicati di organi pubblici).

1. Il Governo in casi di grave ed urgente necessità pubblica può richiedere, con effetto immediato, a tutte le emittenti, pubbliche e private, di trasmettere brevi comunicati.  
10. 01.

Stanzani Ghedini.

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 10-ter.  
(Trasmissione di film).

1. La trasmissione televisiva di film prodotti per il normale mercato cinema-

tografico non può essere effettuata se non sia decorso un anno dalla data della prima proiezione in pubblico in Italia.

2. Alla Commissione istituita dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, vengono sottoposti per i nulla osta anche i film di breve, medio e lungo metraggio prodotti per la televisione.

3. È vietata la trasmissione di film cui la suddetta Commissione abbia negato il nulla osta.

4. I film vietati ai minori di diciotto anni potranno essere trasmessi soltanto con sovrainpressione continua del divieto.

10. 02.

Stanzani Ghedini.

*Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 10-quater.

(Limiti alle trasmissioni radiofoniche e televisive).

1. Le trasmissioni radiofoniche e televisive sono assoggettate agli stessi limiti che, in armonia con l'articolo 21 della Costituzione, sono imposti alla stampa periodica.

10. 03.

Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo stati ritirati gli emendamenti Borri 10. 2 e 10. 1, il relatore Aldo ANIASI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi e, tenuto conto del suggerimento del Ministro, ritira il suo emendamento 10. 5 riservandosi di ripresentarlo riferito all'articolo 21.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi .

Dopo che il deputato Sergio STANZANI GHEDINI (F.E.) ha raccomandato

l'approvazione del suo emendamento 10. 3, la Commissione lo respinge.

Il deputato Elisabetta DI PRISCO (PCI) ritira la seconda e la terza parte dell'emendamento 10. 4 di cui è cofirmataria, raccomandando invece l'approvazione della prima parte relativa alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 10.

Il deputato Andrea BORRI (DC) ritiene che il tema affrontato sia delicato e complesso e comunque meritevole di approfondimenti.

Il deputato Sergio STANZANI GHEDINI (F.E.), nel fare propria l'ultima parte dell'emendamento Soave 10. 4, ribadisce l'importanza delle materie trattate dall'articolo 10.

Avendo il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ ribadito il suo parere contrario, il deputato Luciano GUERZONI (Sin. Ind.) è del parere che il tema in esame vada valutato con attenzione anche per i collegamenti con i diritti costituzionali del cittadino.

Il deputato Silvia COSTA (DC) ritiene che l'articolo 10 coinvolga il problema più generale del diritto dei cittadini all'immagine e alla *privacy* che andrebbero maggiormente tutelati.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE (DC) fa presente che la rettifica è diretta a reagire ad un fatto menzognero e non appare invece uno strumento idoneo a tutelare un bene quale la dignità della persona.

La Commissione respinge quindi, con votazioni per parti separate, la prima e l'ultima parte dell'emendamento Soave 10. 4, essendone stata ritirata la seconda.

La Commissione approva quindi l'articolo 10.

La Commissione respinge infine gli articoli aggiuntivi Stanzani Ghedini 10. 01, 10. 02 e 10. 03.

Il Presidente Costante PORTATADINO rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle 19,15.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---

### IN SEDE REFERENTE

Martedì 3 luglio 1990, ore 17,10. —  
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA,  
indi del Vicepresidente Gabriele PIERMAR-  
TINI.

**Disegno di legge:**

**Disposizioni in materia di viabilità (4228-quater).**

(Parere della V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che l'unica seduta per l'esame del disegno di legge d'accompagnamento alla finanziaria per la parte relativa alla viabilità si è tenuta il 19 gennaio scorso.

Il relatore, Giuseppe CERUTTI (PSI), informa di aver elaborato un nuovo testo del disegno di legge che sottoporrà all'esame della Commissione quale utile punto di partenza per i lavori del Comitato ristretto, di cui propone la costituzione.

Il deputato Luigi BULLERI (PCI) ritiene opportuno che si individuino le linee fondamentali su cui impostare il lavoro del Comitato ristretto prima di procedere alla sua costituzione: è pertanto necessario un minimo di approfondimento preliminare.

Il deputato Anna DONATI (Verde) ritiene necessario che il relatore illustri la sua proposta in modo da agevolare l'iter successivo del provvedimento.

Il deputato Giulio FERRARINI (PSI) si dichiara favorevole alla costituzione del Comitato ristretto, ritenendo necessario ridurre al massimo i tempi di approvazione del provvedimento al fine di impostare una politica di programmazione nel settore della viabilità.

Il deputato Vito BONSIGNORE (DC) si dichiara d'accordo sulla necessità di procedere speditamente e di costituire un Comitato ristretto che abbia come base di partenza la proposta del relatore.

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, ritiene si possa esaurire nella prossima settimana l'opportuno esame preliminare per poi procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 17,20.*

*Martedì 3 luglio 1990, ore 17,25. —  
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.*

**Risoluzione Ferrarini ed altri n. 7-00351  
(Deviazione del torrente Cassingheno).**

*(Rinvio della discussione).*

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, comunica che, a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, si rende necessario un rinvio della discussione della risoluzione; proporrà all'Ufficio di Presidenza di fissare la relativa seduta per martedì 10 luglio.

Il deputato Quarto TRABACCHI (PCI) protesta vivamente per l'assenza del Governo, che rifiuta sistematicamente ogni confronto con il Parlamento sul problema del torrente Cassingheno.

Il deputato Giulio FERRARINI (PSI), nell'associarsi vivamente alle proteste del collega Trabacchi, sottolinea che a suo avviso l'assenza del Governo non è assolutamente causale. Invita, pertanto, il Presidente ad attivarsi con tutti i mezzi previsti dal regolamento per assicurare la presenza del Ministro nella prossima seduta. Si dichiara favorevole alla proposta del Presidente di fissare per martedì 10 luglio la prossima seduta.

Il deputato Rosa FILIPPINI (Verde), nel rimarcare con forza l'assenza del Ministro dei lavori pubblici, sottolinea che l'assenza del Governo ha ritardato anche l'esame del provvedimento riguardante i servizi idrici. Una celere approvazione di quest'ultimo avrebbe sicuramente giovato alla causa del torrente Cassingheno, per la quale si rende necessario un approccio globale e sicuramente diverso da quello sinora avviato.

Il deputato Manfredo MANFREDI (DC) sottolinea che a causa della drammaticità della carenza idrica per l'area di Genova si rende necessario un approccio globale al problema, per il quale è opportuna la presenza del Governo.

Il deputato Nanda MONTANARI FORNARI (PCI), nell'associarsi alle proteste del collega Trabacchi, sottolinea che quella oggi in discussione è una risoluzione unitaria che si pone come l'estremo tentativo per costringere finalmente il Governo ad un utile confronto sul problema del torrente Cassingheno.

Il deputato Manfredo MANFREDI (DC) ritiene che il problema sia più ampio e riguardi l'approvvigionamento idrico dell'intera Liguria.

Il deputato Giulio FERRARINI (PSI) si dichiara assolutamente convinto della necessità di affrontare con decisione il problema dell'approvvigionamento idrico della Liguria ma anche del fatto che la via sinora seguita non è null'altro che una fuga dalle responsabilità.

Il deputato Nanda MONTANARI FORNARI (PCI) si dichiara d'accordo sull'opportunità di affrontare il problema dell'approvvigionamento idrico per la Liguria.

La discussione è rinviata ad altra seduta.

*La seduta termina alle 17,45.*



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

*Martedì 3 luglio 1990, ore 15,30. —  
Presidenza del Presidente Antonio TESTA.*

#### **Calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 2 al 6 luglio 1990.**

Il Presidente Antonio TESTA comunica che, nella riunione dello scorso 20 giugno, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato all'unanimità il seguente calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 2 al 6 luglio 1990:

#### *Martedì 3 luglio*

Ore 15,30 – Indagine conoscitiva sull'economia marittima: Seguito dell'audizione dei rappresentanti della Fincantieri.

Ore 17 – Indagine conoscitiva sulle poste e telecomunicazioni: Seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Italposte.

#### *Mercoledì 4 luglio*

Ore 15,20 – *Comitato pareri* – Disegno di legge di conversione del decreto-legge

15 giugno 1990, n. 151, sui trasporti locali (rel. La Penna) (4908).

Ore 15,30 – *Sede referente* – Testo unificato delle proposte di legge sulle autorizzazioni (rel. Cerofolini) (267-719); Proposta di legge sulla sicurezza dei voli (rel. A. Testa) (4728); Disegno di legge sui trasporti (di accompagnamento della finanziaria 1990) (rell. D'Amato Carlo e Matulli) (4229).

Al termine – *Sede legislativa* – Disegno di legge sui servizi postali (rel. Savio) (4569); Proposta di legge sugli allacci telefonici (rel. Biafora) (2981); Proposte di legge sull'idrovia padano-veneta (rel. Mensurati) (2885 e abbinate); Disegno di legge sui titoli professionali dei marittimi imbarcati (rel. Faraguti) (3951); Disegno e proposta di legge sull'autotrasporto (rel. Barbalace) (4756-695-700-2718); Disegno di legge sulla circolazione dei veicoli con particolari carichi (rel. Castrucci) (4509).

Al termine – Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Al termine – Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione.

*Giovedì 5 luglio*

Ore 15 – Comitato ristretto sui progetti di legge in materia di sistemi portuali (rel. Lucchesi) (3313-ter e abbinate).

Ore 15,30 – Comitato ristretto sui progetti di legge in materia di cabotaggio (rel. Faraguti) (2766-2928).

**Indagine conoscitiva  
sull'economia marittima.**

**Seguito dell'audizione dei rappresentanti  
della Fincantieri.**

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che oggi prosegue l'audizione dei rappresentanti della Fincantieri, avviata lo scorso 12 giugno. Sono presenti, per la Fincantieri, l'ingegner Enrico Bocchini, presidente, il dottor Corrado Antonini, amministratore delegato, e il dottor Nazareno Silvestrini, direttore centrale.

Pongono quesiti il Presidente Antonio TESTA e i deputati Mario CHELLA (PCI), Cesco Giulio BAGHINO (MSI-DN), Edda FAGNI (PCI), Giuseppe MANGIAPANE (PCI) e di nuovo il Presidente Antonio TESTA, cui rispondono l'ingegner Enrico BOCCHINI e il dottor Corrado ANTONINI.

Il Presidente Antonio TESTA dichiara così conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle 17,20.*

*Martedì 3 luglio 1990, ore 17,20. —  
Presidenza del Presidente Antonio TESTA.*

**Indagine conoscitiva sul settore delle poste e delle telecomunicazioni con speciale riguardo all'entità e modalità della spesa, ai residui passivi e ai fabbisogni, in vista dell'appuntamento comunitario del 1993 e della realizzazione in Italia di servizi postali e di telecomunicazioni adeguati al confronto europeo.**

**Seguito dell'audizione dei rappresentanti  
dell'Italposte.**

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che prosegue oggi l'audizione dei rappresentanti dell'Italposte, avviata lo scorso 12 giugno. Sono presenti, per l'Italposte, il dottor Franco Bollati, presidente, l'ingegner Paolo Ferrari Baliviera, amministratore delegato, il dottor Alfonso Silvestre, direttore generale, l'ingegner Giuseppe Raffi, vicedirettore generale, nonché il dottor Fulvio Gardini e l'avvocato Marcello Nusiner, direttori centrali.

L'ingegner Paolo FERRARI BALIVIERA risponde ai quesiti posti dai deputati nella precedente seduta.

Pone un ulteriore quesito il deputato Giuseppe MANGIAPANE (PCI), cui risponde l'ingegner Paolo FERRARI BALIVIERA.

Conclude con alcune osservazioni il Presidente Antonio TESTA.

*La seduta termina alle 18,30.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### IN SEDE REFERENTE

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia, e il sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Giuseppe Galasso.*

### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Il Presidente Michele VISCARDI rende noto che il Presidente del gruppo parlamentare comunista ha comunicato che il deputato Ennio GRASSI entra a far parte della X Commissione in sostituzione del deputato Giovanna FILIPPINI.

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

**PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).**

(Parere della I e della V Commissione).

**ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).**

(Parere della V Commissione).

**SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).**

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

**SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).**

(Parere della III, della V e della VI Commissione).  
**SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).**

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

**MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).**

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

**RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**QUERCINI ed altri:** Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

**PROVANTINI ed altri:** Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

**PROVANTINI ed altri:** Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

**ORCIARI ed altri:** Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

**BARBALACE ed altri:** Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

**PROVANTINI ed altri:** Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

**PROVANTINI ed altri:** Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**VISCARDI ed altri:** Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**VISCARDI ed altri:** Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

**TIRABOSCHI e ORCIARI:** Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

**CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri:** Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**BIANCHINI ed altri:** Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**CRISTONI ed altri:** Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

**DE JULIO ed altri:** Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione procede al seguito dell'esame degli articoli del testo unificato di riferimento del 22 marzo scorso, dopo l'approvazione nella precedente seduta dell'articolo 1. Si passa quindi all'articolo 2, rispetto al quale risulta presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del relatore:

#### ART. 2.

*(Definizione di piccola e media impresa).*

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola e media impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

b) piccola e media impresa dei servizi quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale, e per le imprese commerciali quelli definiti ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517.

2. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nelle deliberazioni adottata dal CIPI in data 11 giugno 1979.

Relatore.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che il relatore, sulla base dei contatti intrapresi con le forze politiche e con il Governo, ha predisposto una serie di emendamenti interamente sostitutivi della gran parte degli articoli, al fine di recepire al meglio le istanze emerse dal dibattito.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, in riferimento all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, si dichiara contrario alla dizione « piccola e media impresa », ritenendo più congrua la definizione « piccola impresa », in considerazione di vari fattori, tra cui il fatto che vi sono imprese sicuramente medie con più di 200 dipendenti, che sarebbe incongruo parlare di un osservatorio per le piccole e medie imprese e per l'artigianato, che sarebbe altrettanto incongrua la proposta direzione generale per le piccole e medie imprese e per l'artigianato, che vi è una particolare attenzione degli organi comunitari proprio sulle imprese medie. Propone quindi di cassare in tutto il contesto della legge il riferimento alla media impresa.

Dopo che il deputato Renato DONAZZON (PCI) si è dichiarato favorevole all'eliminazione del riferimento alla media impresa, senza con ciò tuttavia accettare le questioni connesse, si dichiarano favorevoli alla proposta medesima i deputati Gianni RAVAGLIA (PRI), Giovanni BIANCHINI (DC) e Giuliano CELLINI (PSI).

La Commissione approva quindi un subemendamento del Governo tendente ad eliminare nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 i riferimenti alla

media impresa e delibera di cassare i riferimenti alla media impresa in tutto il corpo del testo in esame, previo coordinamento delle norme interessate.

Dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA si è dichiarato contrario al riferimento alla legge n. 517 del 1975, ritenendo tale riferimento troppo ampio in ragione del numero degli addetti di cui alle aziende e agli interventi disciplinati dalla medesima legge n. 517, il deputato Onelio PRANDINI (PCI) osserva che sarebbe importante definire le caratteristiche delle piccole imprese in settori non già disciplinati, e il deputato Nicola SANESE (DC) ribadisce che il riferimento alla legge n. 517 ha una sua logica, convenendo tuttavia sull'opportunità di una soppressione del riferimento esplicito.

Intervengono quindi i deputati Gianni RAVAGLIA (PRI) e il relatore Luciano RIGHI (DC), che si dichiarano d'accordo con il collega Nicola SANESE circa l'opportunità di sopprimere il riferimento esplicito alla legge n. 517 del 1975, inserendo il riferimento, nella lettera *b*) del comma 1 dell'emendamento interamente sostitutivo, al settore del commercio. Interviene ancora il deputato Nicola SANESE (DC) che osserva che sarebbe opportuno comunque prevedere il riferimento al settore del turismo, che è sempre più interessato all'innovazione tecnologica, riservandosi di intervenire circa la questione del turismo allorché si tratterà del tema dei consorzi.

Dopo che il deputato Renato DONAZZON (PCI) ha osservato che il tema del turismo andrebbe affrontato con respiro ben più ampio, la Commissione conviene sulla modificazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel senso di inserire alla lettera *b*) del comma 1 il riferimento al settore del commercio e di cassare le parole « e per le imprese commerciali » sino alla fine della lettera medesima. Viene quindi approvato come modificato l'emendamento

interamente sostitutivo dell'articolo 2, risultando ritirati o decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti presentati in precedenza.

Si passa quindi all'articolo 3, al quale risulta presentato il seguente emendamento sostitutivo:

ART. 3.

*(Definizione di gruppo imprenditoriale).*

1. Si considerano ai fini della presente legge appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, ad esclusione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali di cui all'articolo 2:

a) le società controllate e controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) le società controllate e controllanti attraverso rapporti giuridici che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa;

c) le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie, fiduciarie o società di comodo.

Relatore.

La Commissione approva quindi, previo dibattito sul tema della peculiarità dei collegamenti di imprese nelle zone del Mezzogiorno, nel quale intervengono il Presidente Michele VISCARDI, il sottosegretario per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Giuseppe GALASSO ed i deputati Giovanni BIANCHINI (DC) e Onelio PRANDINI (PCI), l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, previo ritiro dell'emendamento già presentato dal Governo interamente sostitutivo del medesimo articolo.

Risultano quindi presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Competenze amministrative delle regioni).*

1. Le funzioni amministrative nelle materie previste dalla presente legge sono delegate alle regioni.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, propri decreti per l'individuazione delle funzioni amministrative delegate.

3. 01.

Provantini, Borghini, Donazzon,  
Prandini, Minozzi.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie industrie e dell'artigianato).*

1. È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle piccole e medie industrie e dell'artigianato con competenza generale per i provvedimenti ricadenti nelle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativi alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sarà provveduto alla riorganizzazione funzionale e strutturale delle Direzioni generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale. Con successivo decreto del Ministro dell'industria si provvede alla riparti-

zione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale ed alla conseguente eventuale riduzione di divisioni e posti di consiglieri ministeriale aggiunto delle altre Direzioni generali del medesimo Ministero.

3. Per le esigenze della Direzione generale delle piccole e medie imprese la dotazione organica del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è aumentata di un posto di Dirigente generale di livello C, di due posti di dirigente di livello D e di quattro posti di primo dirigente. Le dotazioni organiche dei livelli non dirigenziali sono corrispondentemente ridotte di due posti di livello settimo e di due posti di livello quinto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1990 ed in lire 250 milioni a decorrere dal 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 50 milioni per l'anno 1990, l'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale » e, quanto a lire 250 milioni per gli anni 1991-1992, l'accantonamento « costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

3. 02.

Il Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3. 01 e, previo dibattito circa la complessità e l'interconnessione con altre norme delle problematiche recate dall'articolo aggiuntivo 3. 02, delibera di accantonare il medesimo articolo aggiuntivo 3. 02 onde esaminarlo in prosieguo di esame.

Si passa quindi all'articolo 4 al quale risulta presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 4.

(Osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato).

1. Presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito l'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

2. L'osservatorio economico ha, fra gli altri, il compito di:

a) analizzare lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato sotto l'aspetto economico, finanziario e produttivo;

b) compiere studi circa gli effetti che la completa liberalizzazione degli scambi in ambito comunitario determinerà sullo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato;

c) analizzare, anche tramite la realizzazione di un sistema informativo, i flussi finanziari e creditizi verso le piccole imprese e l'artigianato, avendo particolare riguardo al controllo dell'efficacia delle leggi di incentivazione e di sostegno sulla crescita e sul consolidamento produttivo delle imprese beneficiarie;

d) elaborare progetti per l'aggiornamento delle normative che comunque interessino le piccole imprese e l'artigianato;

e) formulare proposte in merito alle quote di risorse finanziarie da destinare alle agevolazioni per le piccole imprese e l'artigianato secondo le finalità e gli strumenti previsti dalle leggi vigenti;

f) compiere attività di sistematica rilevazione in ambito internazionale in tema di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato, con particolare riguardo ai problemi inerenti all'innovazione tecnologica;

g) elaborare progetti a supporto delle azioni deliberate dalle Comunità Europee in favore delle piccole imprese e dell'artigianato;

h) realizzare il sistema informativo delle imprese artigiane di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2-bis. Per consentire un efficace assolvimento dei compiti di cui al comma 2, le amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici e gli Istituti e le aziende di credito sono tenuti a comunicare all'Osservatorio economico di cui al presente articolo le operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle relative alla concessione di contributi, deliberate a favore delle imprese operanti nel settore dell'industria estrattiva, delle costruzioni e della trasformazione industriale secondo criteri e modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto potrà provvedersi ad estendere ad altri soggetti, operanti nel mercato finanziario e creditizio, l'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'attività dell'Osservatorio economico è coordinata e diretta da un comitato tecnico scientifico nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'Artigianato e costituito da:

a) il Direttore Generale della Produzione Industriale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato da ciascuno dei Ministri del commercio con l'estero, del bilancio e della programmazione economica, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

c) tre docenti universitari;

d) un esperto designato dalla Banca d'Italia;

e) un esperto designato dall'Unioncamere;

f) un esperto per ciascuna delle organizzazioni confederali dell'industria, dei servizi, dell'artigianato, della cooperazione e del credito scelti fra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale;

g) tre esperti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Le funzioni di Segretario di Comitato sono svolte dal funzionario di cui al comma 7.

5. La quota del Fondo Nazionale per l'Artigianato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, finalizzata all'istituzione del sistema informativo e dell'Osservatorio Economico Nazionale dell'Artigianato è utilizzata, ad integrazione delle somme stanziare dal successivo comma 8 e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento dell'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo relativa alle imprese artigiane. L'Osservatorio di cui al presente articolo provvede altresì a stabilire i necessari collegamenti con gli analoghi osservatori esistenti su base regionale e territoriale.

6. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per attività connessa all'Osservatorio Economico, su proposta del Comitato di cui al comma 4 può ricorrere alla collaborazione delle università degli enti ed istituti di ricerca delle Regioni, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del CNEL degli istituti di credito, delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esperti nella misura massima di 10 unità. Il compenso spettante per le collaborazioni di cui al presente comma è determinato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sulla base della quantità e della qualità della collaborazione professionale richiesta.

7. Alla segreteria dell'Osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la qualifica non inferiore a primo dirigente. Agli addetti alla segreteria ed ai membri del comitato di cui al comma 4 viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.



8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

Relatore.

Dopo che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA si è dichiarato favorevole al testo del relatore, il deputato Renato DONAZZON (PCI) nel ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 4, si dichiara perplesso sul punto *h*) del comma 2 dell'emendamento interamente sostitutivo.

Avendo il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA confermato la fondatezza del punto *h*) del comma 2 dell'emendamento in questione, il deputato Michele VISCARDI (DC) presenta, in riferimento al punto *f*) del comma 4 il seguente subemendamento:

*Al punto 7 del comma 4, le parole un esperto per ciascuna sono sostituite dalle parole dieci esperti in rappresentanza.*

Viscardi.

La Commissione approva quindi il subemendamento del deputato Michele VISCARDI (DC) e l'emendamento interamente sostitutivo del relatore come modificato, previo ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo in questione.

Risultano quindi presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:*

ART. 4-bis.

*(Coordinamento degli interventi).*

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, formula le direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI stesso una relazione, che è successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

4. 01.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

*(Imprese innovative).*

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il CIPI, su proposta del Ministro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, individua nell'ambito dei settori produttivi i comparti di partecipazione rilevante per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e le caratteristiche di prodotto o di processo delle imprese che operano in tali comparti ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge.

4. 02.

Il Governo.

ART. 4-bis.

*(Coordinamento degli interventi).*

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero,

con propria delibera, adottata su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI stesso una relazione, che è successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

4. 03.

Relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 4. 03, del relatore, con l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo 4. 01, e, in relazione all'interconnessione delle norme del corpo del testo e su conforme avviso delle forze politiche, delibera l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 4. 02.

Si passa quindi all'articolo 5, al quale risultano presentate proposte di integrale soppressione ed emendamenti, rispetto ai quali si svolge un ampio dibattito in cui intervengono il relatore Luciano RIGHI (DC), il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, il sottosegretario per gli interventi nel Mezzogiorno Giuseppe GALASSO, il Presidente Michele VISCARDI, e i deputati Giuliano CELLINI (PSI), Gianni RAVAGLIA (PRI), Giovanni BIANCHINI (DC), Onelio PRANDINI (PCI). Al termine del dibattito la Commissione conviene, in relazione alla complessità e alla necessità di approfondimento della materia, sull'accantonamento dell'articolo 5.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli articoli 6 e 7 in quanto connessi all'articolo 5 già accantonato.

Si passa quindi all'articolo 8 che viene posto in votazione e respinto previo ritiro di un emendamento interamente sostitu-

tivo dei deputati Sergio DE JULIO (Sin. Ind.) e Ada BECCHI (Sin. Ind.), ed essendo residuati tre emendamenti interamente soppressivi dei deputati Cellini ed altri, Bianchini ed altri e del Governo.

Si passa quindi all'articolo 9 rispetto al quale risultano presentati e residuati i seguenti emendamenti:

ART. 9.

*(Incentivi per l'acquisto di tecnologie avanzate).*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 sono dirette a favorire la diffusione di sistemi di produzione o di progettazione, caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono anche finalizzati all'introduzione nelle tecnologie di salvaguardia ambientale.

2. Destinatarie delle agevolazioni sono le piccole imprese industriali e le imprese artigiane di produzione nonché le piccole imprese di servizi e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 22. Per le piccole imprese di servizi si intendono quelle con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 che operano nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e di impianti ed in quello dei servizi di informatica, di raccolta e elaborazione dati. Le agevolazioni sono concesse alle imprese che effettuino investimenti aventi ad oggetto congiuntamente o disgiuntamente:

a) l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governano, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzino;

b) l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi

robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di opportuni programmi, la programmazione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, e la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori, dei sistemi e dei programmi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento sull'ambiente.

3. Gli investimenti di cui al comma 2 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1532 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le agevolazioni non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2. I costi dei programmi, dei brevetti, delle licenze e della formazione del personale ammissibili a contributo non possono eccedere rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento ed il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

5. Le agevolazioni non possono, altresì, essere concesse per investimenti fatturati anteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge. Le agevolazioni non possono, altresì, essere concesse per investimenti di cui al comma 2 di importo complessivo inferiore a 120 milioni di lire.

9. 1.

Relatore.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 4.*

0. 9. 1. 1.

De Julio, Becchi.

*Sopprimere l'articolo 9.*

9. 2.

De Julio, Becchi.

La Commissione respinge il subemendamento 0. 9. 1. 1 ed approva l'emendamento interamente sostitutivo 9. 1, risultando precluso l'emendamento interamente soppressivo 9. 2.

Si passa quindi all'articolo 10, concernente la misura e la concessione dei contributi, rispetto al quale la Commissione, previo dibattito e tenuto conto dell'interdipendenza di alcune questioni in esso recate, delibera l'accantonamento.

Si passa quindi all'articolo 11, sul quale si svolge un ampio dibattito circa le finalità e le potenzialità delle norme in esso recate relative ai contributi per l'acquisizione di servizi reali alle piccole imprese, nel quale intervengono il Presidente Michele VISCARDI, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ed i deputati Dante Oreste ORSENIGO (DC), Onelio PRANDINI (PCI), Sergio DE JULIO (Sin. Ind.), Giovanni BIANCHINI (DC) e Nicola SANESE (DC). In relazione ad un'esigenza di migliore definizione del testo, la Commissione delibera l'accantonamento dell'articolo 11.

Si passa quindi all'articolo 12, che per interconnessione di materie viene parimenti accantonato.

Si passa quindi all'articolo 13, relativo alla detassazione fiscale per investimenti in iniziative a contenuto innovativo, sul quale si apre un amplissimo dibattito circa l'efficacia delle norme recate per il raggiungimento delle finalità poste, nel quale intervengono il Presidente Michele VISCARDI, i deputati Giovanni BIANCHINI (DC), che si chiede se vi è coerenza tra obiettivi di accelerazione dell'innovazione in aziende strategiche e strumenti legislativi scelti, Sergio DE JULIO (Sin. Ind.), che ritiene che si dovrebbero effettuare ben altre scelte ove si volessero incentivare le imprese ad alto rischio innovativo, nonché il ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato Adolfo BATTAGLIA, il quale ribadisce la logica dell'articolo di sostenere le imprese innovative pilota e strategiche capaci di trascinare all'innovazione il sistema produttivo attraverso l'efficace e rapido strumento della detassazione.

La Commissione delibera quindi, in relazione alle esigenze di approfondimento della materia, l'accantonamento dell'articolo 13.

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle 19,30.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

### IN SEDE REFERENTE

Martedì 3 luglio 1990, ore 16. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Giampaolo Bissi.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4854).

(Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame in sede referente iniziato il 4 giugno 1990.

La Commissione passa all'esame dei seguenti emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge:

### ART. 1.

Al comma 1, sostituire al 10° rigo le parole: pari al 40 per cento con le seguenti: pari al 90 per cento.

1. 1.

Lucenti, Picchetti.

### ART. 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.

4. 1.

Gelpi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

### ART. 4-bis.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°

aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede e, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener

conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiunti attribuiti alle forze di polizia.

4. 01.

G

#### ART. 6.

*Al comma 2, sostituire le parole: del quindici per cento con le seguenti: del venticinque per cento.*

6. 4.

Gelpi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le pensioni delle categorie di personale di cui al comma precedente, collocato a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio, sono riliquidate, con decorrenza 10 luglio 1990, in base agli stipendi derivanti dall'applicazione dello stesso precedente comma 1, nonché del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.

6. 3.

Ciocchi Carlo Alberto.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti statali, professori universitari e categorie assimilate, cessati dal servizio con decorrenza dal 2 gennaio 1979, sulla base di un trattamento provvisorio, sono riliquidate sulla base dei miglioramenti economici stabiliti per i dirigenti in servizio dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge n. 37 del 28 febbraio 1990, e dal decreto-legge n. 123 del 25 maggio 1990.

6. 01. \*

Bruno Antonio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti statali, professori universitari e categorie assimilate, cessati dal servizio con decorrenza dal 2 gennaio 1979, sulla base di un trattamento provvisorio, sono riliquidate sulla base dei miglioramenti economici stabiliti per i dirigenti in servizio dal decreto-legge n. 413, convertito con modificazioni dalla legge n. 37 del 28 febbraio 1990, e dal decreto-legge n. 123 del 25 maggio 1990.

6. 02. \*

Gelpi.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: il personale appartenente al comparto Ministeri, aggiungere le seguenti: e alla Cassa depositi e prestiti.

8. 13.

Samà, Lucenti, Picchetti.

Al comma 1, dopo le parole: al comparto Ministeri, aggiungere le seguenti: nonché al personale degli enti locali e delle regioni.

8. 14.

Ciocci.

Al comma 1, sopprimere, seconda riga, la parola: ordinari.

8. 1. \*

Gelpi.

Al comma 1, seconda riga, sopprimere la parola: ordinari.

8. 18. \*

Valensise, Colucci.

Al comma 1, sostituire la parola: banditi con le seguenti: ovvero ad esami di idoneità svolti con modalità e requisiti

aventi per legge riferimento a quelli dei concorsi ordinari, indetti con decreti emanati.

8. 2.

Gelpi.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungere le seguenti: e il personale laureato immesso in ruolo in esito al superamento delle prove di idoneità previste dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

8. 3. \*

Bruno Antonio.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungere le seguenti: e il personale laureato immesso in ruolo in esito al superamento delle prove di idoneità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1980, n. 33.

8. 4. \*

Vazzoler, Cavicchioli, Gelpi.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungere le seguenti: e il personale laureato immesso in ruolo in esito al superamento delle prove di idoneità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1980, n. 33.

8. 15. \*

Biondi.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 11 luglio 1980, n. 312, aggiungere le seguenti: e quello che vanta una anzianità complessiva di almeno venti anni ancorché il relativo concorso sia stato bandito posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1988, n. 312.

8. 16.

Gelpi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate è inquadrato nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990, se ha maturato nella ex carriera direttiva i quattro anni e mezzo di effettivo servizio già previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per conseguire la qualifica di direttore di sezione, o verrà inquadrato a mano a mano che maturerà detta anzianità. L'inquadramento avverrà anche in soprannumero.

8. 5.

Gelpi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale appartenente al comparto Ministeri, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, riveste comunque la qualifica dell'ex carriera direttiva di direttore di sezione o equiparate.

8. 19.

Cavicchioli, Mastrantuono.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1988, n. 254, deve intendere i cinque anni di effettivo servizio comunque prestato, anche in posizione non di ruolo.

8. 20.

Nucci Mauro, Loiero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente

alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990. Tali disposizioni si applicano anche al personale dell'ex carriera direttiva assunto ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1980, n. 33.

8. 6.

Gelpi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rispondere alle esigenze funzionali derivanti dalla piena attuazione della riforma dei servizi dell'impiego comprese le norme riguardanti i lavoratori extracomunitari, nonché per contrastare l'evasione contributiva, le indebite previdenze e sviluppare l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, sono unificate e così modificate le tabelle « A » e « B » delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali ordinarie e soprannumerarie del Ministero del lavoro previste dal DPCM del 24 giugno 1987, emanato ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312: IX qualifica unità 867, VIII qualifica unità 5.072, VII qualifica unità 5.723 VI qualifica unità 5.210, V qualifica unità 3.242, IV qualifica unità 1.381 e III qualifica unità 752. Il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentite le OO.SS., predisporrà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la rideterminazione del DPCM dei contingenti di profili professionali tenendo conto anche dei profili professionali attinenti alla politica attiva dell'impiego, allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990.

8. 7.

Gelpi.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini dell'inquadramento nei profili professionali ascritti alla nona qualifica funzionale nonché negli altri profili professionali di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, al personale del comparto Ministeri è applicabile quanto previsto dai commi IX e X dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. 8.

Gelipi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 67, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai dipendenti dello Stato promossi alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972, sono equiparati i direttori di divisione dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano effettuato scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento alla data del 12 dicembre 1972, scrutinabili per la predetta promozione alla medesima data ed inquadrati dalla Amministrazione di appartenenza dopo il 12 dicembre 1972 nella qualifica di primo dirigente.

8. 9.

Gelipi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, all'inquadramento del personale ivi indicato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno si provvede in soprannumero con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, non-

ché, ai fini dell'ulteriore progressione in carriera, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

1-ter. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma precedente sono compensate mediante l'indisponibilità di un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo interessato.

8. 10.

Gelipi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I funzionari dei ruoli ad esaurimento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano ininterrottamente svolto, dietro formale incarico, funzioni di reggenza di uffici a livello dirigenziale per almeno tre anni senza demerito, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle predette funzioni. Gli inquadramenti previsti dal presente comma hanno solo effetti giuridici, ai fini dei quali sono fatte salve solo le procedure di promozione definitivamente concluse.

8. 11.

Rais, Cavicchioli, Vazzoler, Mastrogiacomo, Nucci Mauro, Antonucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al personale dipendente da enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, aveva conseguito per concorso l'idoneità alla qualifica di direttore, è attribuito, con effetto dal 28 marzo 1989, il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 15, legge 9 marzo 1989, n. 88.

8. 12.

Cavicchioli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I corsi di formazione dirigenziale in via di espletamento alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si concludono con la presentazione e discussione di una relazione riguardante argomenti oggetto del corso ovvero, a scelta del candidato, con un colloquio finale sulle materie trattate nel corso.

8. 17.

Gelpi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della *ex* carriera direttiva in esito a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1983, nonché il personale che lo precede nel ruolo e quello che riveste la qualifica di vicedirigente ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono inquadrati nella IX categoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

8. 0. 2.

Rotiroti, Cavicchioli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della *ex* carriera direttiva in esito a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1983, nonché il personale che lo precede nel ruolo sono inquadrati nella IX categoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

2. Ove occorra, l'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, lasciando vacanti, nella corrispondente qualifica di consigliere, il numero di posti necessario a compensare l'onere derivante dall'inquadramento stesso.

8. 0. 1.

Gelpi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'espressione « profilo diverso », usata dall'articolo 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare il profilo di cui si siano svolte le mansioni per almeno 5 anni e nel quale può essere richiesto l'inquadramento, deve intendersi come profilo professionale appartenente ad una qualifica funzionale anche superiore a quella in cui il richiedente è inquadrato.

8. 03.

Colucci Gaetano.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: sono inseriti aggiungere le seguenti: con pari natura ed efficacia.

9. 2. \*

Gelpi.

Al comma 1, dopo le parole: sono inseriti aggiungere le seguenti: con pari natura ed efficacia.

9. 7. \*

Cavicchioli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Per l'ammissione al concorso riservato fino a: alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

9. 1.

Gelpi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 26 mag-

gio 1976, n. 411 aggiungere le seguenti: Si prescinde da tale requisito per il personale della qualifica immediatamente inferiore (collaboratore di amministrazione) che sia in possesso del titolo di studio di diploma di laurea alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 4.

Bruno Antonio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

4-bis. I vincitori di concorsi interni per funzioni di collaborazione direttiva espletati ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983 sono inquadrati dal 1° luglio 1988, salvo decorrenza più favorevole già attribuita, nella ottava qualifica funzionale ai fini giuridici; ai fini economici la decorrenza è fissata al 1° luglio 1990. Ai vincitori di concorsi esterni per funzioni di collaborazione direttiva è attribuita l'ottava qualifica funzionale dopo un anno dall'assunzione ai dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che al 30 giugno 1990 erano inquadrati nella settima qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 13 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sarà attribuita la nona qualifica funzionale dopo tre anni dall'inquadramento nell'ottava.

9. 5.

Gelipi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

4-bis. I dipendenti degli enti del parastato appartenenti alla VII qualifica funzionale ai sensi degli articoli 13 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che hanno svolto, per almeno un triennio, anche non continuativo, nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985, mansioni della qualifica immediatamente superiore ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, sono direttamente inqua-

drati nell'VIII qualifica funzionale a decorrere dal 1° luglio 1988 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1990 ai soli fini economici.

4-ter. Il personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, ai sensi del precedente comma, potrà partecipare ai concorsi interni per esami per il passaggio alla IX qualifica funzionale, purché in possesso, almeno, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

9. 8.

Sinesio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4-bis. Il 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono attribuiti, in via transitoria, mediante scrutinio per merito comparativo al quale può partecipare, a domanda, il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il personale appartenente alle qualifiche della ex carriera direttiva; il presente comma si applica fino ad esaurimento del personale avente diritto.

4-ter. I posti non ricoperti mediante la procedura di cui al comma precedente vengono conferiti mediante le procedure di cui ai commi successivi.

9. 9.

Gelipi.

#### ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole: sono inseriti, aggiungere le seguenti: con pari natura ed efficacia.*

10. 8.

Cavicchioli.

*Prima del comma 12, premettere il seguente:*

11-bis. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal

personale fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. 1. \*

Gelpi.

*Prima del comma 12, premettere il seguente:*

11-bis. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. 5. \*

Cavicchioli.

*Alla fine del comma 14, dopo le parole: sei e sedici anni nella qualifica aggiungere le seguenti:* sono sufficienti per l'accesso ai suddetti livelli anche in soprannumero.

10. 6. \*

Cavicchioli.

*Alla fine del comma 14 dopo le parole: sei e sedici anni nella qualifica, aggiungere le seguenti:* sono sufficienti per l'accesso ai suddetti livelli.

10. 2. \*

Gelpi.

*Al comma 14, aggiungere, in fine:*

Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata, da tale data, a parità di anzianità:

a) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al I livello differenziato, di cui ai commi precedenti, per chi aveva conseguito, nei progressi ordinamenti, il grado IV o III o la qualifica o la classe di stipendio ad essi corrispondenti;

b) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al II livello differenziato, di cui ai commi precedenti, per chi aveva conseguito, nei progressi ordinamenti, il grado II o il I o la qualifica o la classe di stipendio ad essi corrispondenti.

10. 4.

Cavicchioli.

*Al comma 14, aggiungere in fine:*

Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata, da tale data e a parità di anzianità, sulla base:

a) del trattamento attribuito al I livello differenziato, di cui ai commi precedenti, per chi aveva conseguito, nei progressi ordinamenti, il grado III, o la qualifica, o la classe di stipendio corrispondenti;

b) del trattamento attribuito al II livello differenziato, di cui ai commi precedenti, per chi aveva conseguito, nei progressi ordinamenti, il grado II o il I, o la qualifica o classe di stipendio corrispondenti.

10. 3.

Gelpi.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. I trattamenti stipendiali previsti per i due livelli differenziati di professionalità di cui ai precedenti commi 12, 13, 14 e 15, costituiscono incremento retributivo stipendiale anticipato e, pertanto, saranno attribuiti altresì, a tutti gli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale, per ciascuna professionalità, rimasti esclusi dalle percentuali e dai concorsi previsti, sempreché abbiano maturato, senza demeriti, anni 12 di effettivo servizio per il trattamento previsto per il primo livello ed anni 22 di effettivo servizio, senza demeriti per il trattamento previsto per il secondo livello.

10. 7.

Cavicchioli.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Le pensioni del personale indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 no-

vembre 1987, n. 468, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° luglio 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed in annue lire 87 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione nello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 0. 1.

Governo.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.**

1. La disciplina prevista dagli articoli 8 e 9 si applica per la durata contrattuale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43.

10. 0. 2.

Gelpi.

*Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

**ART. 10-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di 120 giorni dalla data in vigore della presente legge.

2. Gli effetti giuridici conseguenti al riordinamento delle Bande dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza de-

correranno dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti normativi.

10. 0. 3.

Governo.

Dopo che l'emendamento 1. 1 Lucenti ed altri viene ritirato, la Commissione approva l'emendamento del relatore 4. 1, con il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo del relatore 4. 0. 1 con il parere favorevole del Governo.

L'emendamento 6. 4 del relatore viene ritirato.

Dal momento che i presentatori dell'emendamento 6. 3 Ciocci e dell'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 Bruno sono assenti, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Il relatore Luciano GELPI ritira il proprio articolo aggiuntivo 6. 0. 2.

L'emendamento 8. 13 Samà ed altri viene ritirato.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 8. 14 Ciocci è assente, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del Governo gli identici emendamenti 8. 1 del relatore e 8. 18 Colucci ed altri.

L'emendamento 8. 2 del relatore viene ritirato.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 8. 3 Bruno è assente, si intende che questi vi abbia rinunciato.

L'emendamento 8. 4 Vazzoler ed altri viene ritirato.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 8. 15 Biondi è assente, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 8. 16 e 8. 5 del relatore.

Vengono, quindi, ritirati gli emendamenti 8. 19 Cavicchioli ed altri, 8. 20 Nucci Mauro, 8. 6, 8. 7, 8. 8 e 8. 9 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento del relatore 8. 10, con il parere favorevole del Governo.

L'emendamento 8. 11 Rais ed altri viene ritirato.

Vengono, quindi, ritirati, l'emendamento 8. 12 Cavicchioli, 8. 17 del relatore e gli articoli aggiuntivi 8. 0. 2 Rotiroti ed altri, 8. 0. 1 del relatore.

Dal momento che il presentatore dell'articolo aggiuntivo 8. 0. 3. Colucci è assente, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del Governo gli identici emendamenti 9. 2 del relatore e 9. 7 Cavicchioli.

L'emendamento 9. 1 del relatore viene ritirato.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 9. 4 Bruno è assente, si intende vi abbia rinunciato.

Il relatore Luciano GELPI ritira il proprio emendamento 9. 5.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 9. 8 Sinesio è assente, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Vengono, quindi, ritirati gli emendamenti 9. 9 del relatore, 10. 8 Cavicchioli, 10. 1 del relatore, 10. 5 Cavicchioli, 10. 6 Cavicchioli, 10. 2 del relatore, 10. 4 Cavicchioli, 10. 3 del relatore, 10. 7 Cavicchioli.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 10. 0. 1.

Il deputato Novello PALLANTI (PCI), pur non dichiarandosi contrario nella sostanza all'emendamento presentato, osserva con preoccupazione come si tenda a risolvere in modo non omogeneo bensì settoriale un problema che riguarda diverse categorie di lavoratori e per il quale sono peraltro state presentate in Parlamento alcune proposte di legge. Per tali motivi preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10. 0. 1 del Governo con il pa-

re favorevole del relatore e l'astensione del gruppo comunista.

Dopo che il relatore ritira il proprio articolo aggiuntivo 10. 0. 2, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 10. 0. 3 con il parere favorevole del relatore.

La Commissione delibera quindi di dar mandato al relatore a riferire in senso favorevole al disegno di legge quale modificato dagli emendamenti accolti, deliberando altresì di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina dei componenti il Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**Proposte di legge:**

**CRISTOFORI ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (392).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XII Commissione).

**Senatori MORA ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (Approvato dal Senato) (3682).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

La Commissione prosegue l'esame in sede referente avviato il 29 novembre 1989.

Il deputato Ivana PELLEGGATTI (PCI), in sostituzione del relatore momentaneamente impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra il seguente testo unificato delle proposte di legge n. 392 e n. 3682 elaborato dal Comitato ristretto, proponendo alla Commissione di assumerlo quale testo base per il prosieguo dell'esame e che sullo stesso sia richiesto il trasferimento alla sede legislativa.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 392-3682: « RIFORMA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I VETERINARI ».

ART. 1.  
(Prestazioni).

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) indennità *una tantum*;
- b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

ART. 2.  
(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione

potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17 della presente legge.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

7. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche in prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi

sono rivalutati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito della anzianità minima.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente su-

periore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal



pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

#### ART. 6.

*(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità)*

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 7.

*(Pensioni di reversibilità ed indirette).*

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per

ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

#### ART. 8.

*(Trattamenti a carico di altri istituti previdenziali).*

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore.

#### ART. 9.

*(Pagamento delle pensioni).*

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

## ART. 10.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscono all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

## ART. 11.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000.

3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue.

5. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

6. Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso i contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considera periodo di trenta giorni anche la frazione di tempo superiore a quindici giorni.

## ART. 12.

(Contributo integrativo).

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'ENPAV dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale

ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'Irpef e non costituisce reddito professionale.

#### ART. 13.

##### (Contributo minimo).

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

#### ART. 14.

##### (Reddito professionale).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

#### ART. 15.

##### (Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), ed il contributo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può essere variata annualmente con de-

creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può superare il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

#### ART. 16.

##### (Suppressione dei contributi).

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere c), d) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

#### ART. 17.

##### (Rivalutazione dei redditi).

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle

pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'articolo 18.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

#### ART. 18.

##### *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).*

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno

in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonché il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 19.

##### *(Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni).*

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili Irpef e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'Irpef.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispose il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente

legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

#### ART. 20.

##### *(Pagamenti dei contributi).*

1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, commi 2 e 5, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza com-

petente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 21.

*(Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni).*

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

#### ART. 22.

*(Controllo delle comunicazioni).*

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

#### ART. 23.

*(Restituzione dei contributi).*

1. Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti di cui all'articolo 7 sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso rapporto di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione.

#### ART. 24.

*(Iscrizione all'Ente).*

1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiara-

razione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

#### ART. 25.

*(Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche).*

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

#### ART. 26.

*(Fondi per la previdenza e l'assistenza).*

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

- a) il fondo per l'assistenza;
- b) il fondo per la previdenza.

2. Per il funzionamento del Fondo di cui alla lettera a) è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al Fondo di cui alla lettera b).

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 10.

5. L'ammontare dei fondi, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

#### ART. 27.

*(Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi).*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

- a) data di inizio dell'attività professionale;
- b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

a) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.

#### ART. 28.

*(Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio).*

1. Per le pensioni maturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore all'entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 17.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 è quello fissato al comma 2 dell'articolo 11.

#### ART. 29.

*(Pensioni in corso)*

1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge,

di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente l'entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalessero della facoltà del reintegro contributivo saranno corrisposte ulteriori lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

#### ART. 30.

*(Pensionati di altra cassa o ente di previdenza).*

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

#### ART. 31.

*(Iscritti in più albi professionali).*

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o



casce di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'Irpef si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

#### ART. 32.

(*Collegio sindacale*).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti: un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza degli iscritti all'Ente, un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dei pensionati dell'Ente, un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del Collegio sindacale ».

#### ART. 33.

(*Consiglio di amministrazione*).

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:

« a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati ».

#### ART. 34.

(*Iscritti a domanda*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli « Iscritti a domanda », il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 12.

3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11.

#### ART. 35.

(*Riscatto*).

1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno 15 anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di 10. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento della anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo sogget-

tivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo minimo di cui al secondo comma dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12, dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

## ART. 36.

(Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo).

1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11.

2. Il reintegro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dalla pensione.

3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'articolo 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma terzo dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'articolo 26.

## ART. 37.

(Assemblea nazionale).

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea nazionale è costituita dal rappresentante degli iscritti all'Ente eletto nell'ambito di ciascuna provincia.

Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nelle rispettive province.

Per l'elezione dell'Assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente.

L'Ente trasmette a ciascun Presidente di Ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea degli Ordini per la elezione dei delegati è convocata, a mezzo di lettera raccomandata, e presieduta dal Presidente di ciascun Ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente ».

## ART. 38.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione delibera quindi di assumere quale testo base il testo unificato del Comitato ristretto.

Il deputato Ivana PELLEGATTI (PCI), osserva che il testo elaborato dal Comitato ristretto è stato frutto del faticoso impegno del relatore che ringrazia per le energie apprestate durante il corso dell'esame del provvedimento. Ricorda che il testo viene a colmare una grave lacuna relativa ai professionisti interessati i quali vedono così normalizzata ed omogeneizzata la loro situazione. Dopo aver ri-

levato le caratteristiche sostanziali del testo unificato ritiene molto utile procedere rapidamente nell'iter del provvedimento di cui ribadisce la richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

I deputati Bruno ANTONUCCI (DC), Francesco SAMÀ (PCI), Annalisa DIAZ (Sin. Ind.), concordano con la proposta di trasferimento in sede legislativa.

Dopo che il rappresentante del Governo si è riservato di far pervenire il proprio assenso sul trasferimento di sede, il Presidente Vincenzo Mancini dichiara che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa sarà inoltrata alla Presidenza della Camera una volta verificatesi tutte le condizioni di cui all'articolo 92, sesto comma, del regolamento.

**Proposte di legge:**

**SANTORO ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431).**

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

**BORGOGGIO ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

**MARTINAZZOLI ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI dal momento che il relatore risulta impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento relativo alle cooperative alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle 16,35.*

**Comitato permanente per i pareri.**

*Martedì 3 luglio 1990, ore 18,30. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.*

**Disegno di legge:**

**Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia** (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4852).

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Pietro BATTAGLIA dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 6, 7, che investono la competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

*La seduta termina alle 18,40.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente MARZO. — Interviene il ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani.*

**Votazione dei pareri sui programmi pluriennali di intervento dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.**

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato PUMILIA ricorda che nell'ultimo Ufficio di Presidenza si era convenuto di chiedere al ministro una breve relazione sulla situazione finanziaria e gestionale dell'EFIM; ciò non toglie che il ministro possa dare chiarimenti e delucidazioni anche sugli altri enti delle partecipazioni statali sui cui programmi la Commissione sta per esprimere i propri pareri.

Il senatore CROSETTA, facendo riferimento all'articolo 44 del Regolamento

della Camera, ritiene che il ministro non sia obbligato ad intervenire: reputa però politicamente opportuno che, a conclusione del dibattito sui programmi degli enti di gestione, svolga un intervento di carattere generale.

Il Presidente MARZO ricorda che la Commissione aveva sollecitato al ministro soltanto un intervento sull'EFIM; lascia quindi al rappresentante del Governo l'opportunità di valutare l'ampiezza del suo intervento.

Il ministro FRACANZANI, dopo aver ribadito che è facoltà del Governo intervenire a conclusione del dibattito tenutosi sui programmi degli enti di gestione, ritiene di poter dare alcuni chiarimenti sull'IRI e sull'ENI mentre il suo intervento si incentrerà prevalentemente sull'EFIM.

Osserva quindi che la situazione determinatasi in questi ultimi mesi è caratterizzata da un generale processo di internazionalizzazione ed i programmi degli enti a partecipazione statale si muovono in tale direzione. Dopo aver rilevato i radicali mutamenti politici avvenuti nel-

l'Europa orientale, che comporteranno un rafforzamento dell'interscambio economico con il nostro paese, sottolinea l'interesse suscitato dal modello delle partecipazioni statali nei paesi di quell'area. Ricorda quindi che l'azione delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno deve svilupparsi non in termini assistenziali ma in una logica di maggiore produttività e di efficienza; in questa logica si è delineato il nuovo disegno di legge sui fondi di dotazione, che non devono servire a ripianare le perdite di bilancio, ma per effettuare nuovi investimenti soprattutto nel Mezzogiorno.

Dopo aver ricordato le due direttive emanate dal suo Ministero sul problema delle acque e sullo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno, si sofferma sulla questione energetica rilevando la necessità di svolgere una forte azione per il reperimento di nuove fonti di energia per soddisfare l'aumento della domanda senza cadere in un'eccessiva dipendenza verso altri paesi. Ricordato l'impegno delle piccole e medie aziende nel settore della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, sottolinea l'importanza strategica che ha ormai assunto il settore delle telecomunicazioni e lo sforzo finanziario della STET, che cerca di mantenersi al passo con lo sviluppo che tale settore ha raggiunto nei paesi della CEE. A tale riguardo ricorda che il Governo sta portando avanti il processo di razionalizzazione del settore con il passaggio della Azienda di Stato per i servizi telefonici all'IRI.

Dichiara di condividere le preoccupazioni emerse in Commissione circa l'andamento gestionale dell'EFIM. Il programma 1989-1992 presentato dall'ente prevedeva un risultato netto consolidato positivo per l'anno 1989 pari ad 8,3 miliardi. I dati consuntivi presentano, per contro, un *deficit* di 25 miliardi — sostanzialmente analogo a quello del 1988 — con uno scostamento quindi di oltre 33 miliardi rispetto al programma.

Il peggioramento ha interessato quasi tutti i settori in cui opera l'ente, ed in

modo particolare l'impiantistica, il cui risultato negativo per circa 37 miliardi costituisce la causa fondamentale del *deficit* di gruppo prima ricordato. A livello della gestione industriale, escludendo cioè gli oneri di capitale e le partite straordinarie, l'incidenza del margine operativo lordo sul fatturato è passata dal 15,6 per cento nel 1988 al 14,7 per cento nel 1989, con una flessione di circa 50 miliardi rispetto alle previsioni. Al 31 dicembre 1989 l'indebitamento netto del gruppo è aumentato di 580 miliardi raggiungendo quota 5.217, un livello superiore cioè al fatturato.

In relazione ai problemi gestionali dell'EFIM, il Ministero delle partecipazioni statali è intervenuto ripetutamente, sia su temi settoriali specifici sia richiamando l'attenzione dei vertici dell'ente in particolare sui seguenti aspetti: urgente necessità di sviluppare l'efficienza gestionale; esigenza di drastico contenimento del capitale circolante; esigenza di dare corso ad ogni iniziativa per contenere i costi di funzionamento dell'ente connessi anche ad una struttura organizzativa troppo articolata e complessa.

D'altra parte il Ministero stesso ha dato una particolare attenzione alle aree ed ai settori dell'EFIM nel provvedimento sui fondi di dotazione per nuovi investimenti. Infatti la legge n. 408 del 1989 e la n. 3 del 1990 prevedono il conferimento ai fondi di dotazione dell'EFIM per nuovi investimenti di 500 miliardi.

Tale attenzione si dimostra con i tempi, in quanto, come detto, i relativi provvedimenti sono già stati approvati; con le modalità, in quanto si tratta di stanziamenti « per cassa » e quindi senza oneri per interessi come nel caso di prestiti obbligazionari; con l'entità, in quanto i ricordati 500 miliardi rappresentano il 14 per cento del fabbisogno finanziario del programma 1989-1992, indice nettamente superiore a quanto previsto per gli altri enti a partecipazione statale.

Il Presidente MARZO informa che è pervenuto un documento di considerazioni, a firma dei deputati Cherchi, Poli-

dori e dei senatori Cardinale, Crocetta e Margheri, che risulta del seguente tenore:

« La Commissione, premesso che l'articolo 107 del testo unico n. 218 del 1978 e l'articolo 17 della legge n. 64 del 1986 stabiliscono l'obbligo di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 60 per cento del totale degli investimenti effettuati su base nazionale dalle partecipazioni statali ed una quota non inferiore all'80 per cento degli investimenti per nuovi impianti e che le citate norme stabiliscono altresì che gli enti di gestione devono presentare programmi di trasferimento delle direzioni amministrative e commerciali delle aziende operanti al sud.

Constatato che nell'arco degli anni ottanta la quota degli investimenti delle partecipazioni statali allocata al sud è stata progressivamente ridotta dal 47 per cento del 1981 al 30 per cento del 1988, con una previsione del 32 per cento nel programma quadriennale in esame; tenuto conto che l'aumento del divario fra il nord ed il sud del paese ha origine nelle debolezze strutturali dell'apparato produttivo meridionale.

Constatato che i programmi sottoposti al parere della Commissione prevedono che la quota di investimenti destinata al sud ammonta al 32 per cento degli investimenti localizzabili e disattendono in misura sostanziale la normativa sull'intervento straordinario, impegna il Governo a ritirare i programmi presentati al parere del Parlamento ed a rinviarli agli enti perché siano riformulati nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con una direttrice di espansione degli investimenti finalizzata all'allargamento della base produttiva dell'intero paese ».

Il Presidente MARZO informa che è pervenuto un secondo documento di considerazioni, a firma dei deputati Cavicchioli, Faraguti, Gunnella, Merloni, Vincenzo Russo e dei senatori Aliverti e Ferrari Aggradi, che risulta del seguente tenore:

« A conclusione dell'esame dei programmi pluriennali dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, la Commissione, constatato che tra i tempi di predisposizione dei programmi stessi e quelli del loro esame e dell'emissione del relativo parere continua a trascorrere un tempo eccessivo, di regola non inferiore ad otto, dieci mesi; constatato altresì che in tal modo il parere espresso dalla Commissione viene ad incidere su programmi già in fase di realizzazione, e pertanto difficilmente modificabili.

Verificato che gli stessi aggiornamenti forniti dagli enti di gestione alla Commissione ottengono solo in minima parte l'effetto di ricondurre il processo decisionale e l'iter di approvazione dei programmi a tempi compatibili con un effettivo potere di indirizzo.

Constatato che tali ritardi implicano effetti finanziari negativi, comportando allungamenti nei tempi di erogazione delle risorse richieste dagli enti per la realizzazione dei programmi stessi; invita il Governo, ed in particolare il ministro delle partecipazioni statali, a rivedere tempi e modalità delle procedure di pianificazione degli enti, al fine di restituire significatività ed incisività all'attuale processo di esame dei programmi, per evitarne una sostanziale vanificazione e per ovviare al conseguente ritardo nelle procedure di erogazione delle risorse occorrenti alla realizzazione dei programmi stessi ».

Il Presidente MARZO informa che è pervenuto un terzo documento di considerazioni, a firma dei deputati Cavicchioli, Faraguti, Gunnella, Merloni, Pumilia, Vincenzo Russo e dei senatori Aliverti, Ferrari Aggradi e Fogu, che risulta del seguente tenore:

« La Commissione, a conclusione dell'esame dei programmi pluriennali dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, rilevato come le condizioni socio-economiche del sud continuino a registrare pesanti ritardi rispetto al resto del paese, in assenza di una decisa politica di intervento dello

Stato sia nei settori direttamente produttivi, sia nelle infrastrutture che nei servizi, considerato che il ritardo del Mezzogiorno, in presenza del rapido allargamento del Mercato comune europeo, destinato ad accelerarsi ulteriormente con il progressivo accesso dei paesi dell'est all'area economica comunitaria, rischia di divenire un fattore permanente di svantaggio per l'intera economia italiana, oltre che di discriminazione e di frustrazione per le popolazioni meridionali.

Valutato che l'impegno delle partecipazioni statali deve assumere nell'immediato futuro connotazioni strutturali diverse da quelle che nel passato hanno dato un significativo contributo alla ripresa economica e produttiva del sud ed alla rottura degli storici equilibri di sottosviluppo; impegna il Governo ad emanare agli enti di gestione direttive che portino ad un sollecito riesame dell'intervento al sud dell'IRI e dell'ENI e dell'E-FIM, al fine di identificare, in coerenza con le conclusioni della conferenza sulle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, nuove opportunità di intervento in tutti i settori di competenza dei tre enti e ad esprimere progetti di industrializzazione e sviluppo sistematici, economicamente validi e realizzabili nel breve, medio termine, e comunque non oltre il 1992. Agli stessi fini è di fondamentale importanza l'urgente approvazione del provvedimento relativo ai fondi di dotazione ».

Il deputato CHERCHI osserva che nel documento di considerazioni presentato dal gruppo comunista si evidenzia la progressiva diminuzione percentuale nell'ultimo decennio degli investimenti degli enti a partecipazione statale nel Mezzogiorno, a fronte della necessità che questi ultimi dovrebbero rappresentare un fattore di riequilibrio del divario tra il nord ed il sud del paese.

Invita quindi la Commissione ad accogliere il documento menzionato che impegna il Governo a ritirare i programmi presentati, che non rispettano neppure l'aliquota riservata di investimenti per il

Mezzogiorno prevista dalla legge n. 64 del 1986.

Intervengono quindi i deputati PUMILIA e GUNNELLA ed il senatore FOGU i quali preannunciano il voto contrario della loro parte politica sul documento di considerazioni presentato dal gruppo comunista.

Il Presidente MARZO invita quindi i relatori dei programmi pluriennali degli enti di gestione ad illustrare i relativi schemi di parere.

Il deputato GUNNELLA presenta, a nome dei gruppi della maggioranza, la seguente proposta di parere sui programmi dell'IRI:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha esaminato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi pluriennali dell'IRI riferiti al periodo 1989-1992 e la nota di aggiornamento.

Tenuto conto della relazione e del dibattito successivo si può delineare il parere richiesto così articolato: esigenza imprescindibile di nuovi apporti al fondo di dotazione IRI, anche nella forma e nella misura inadeguate, previste dal disegno di legge all'esame del Parlamento.

Ogni ulteriore ritardo è un costo aggiuntivo mentre un rinvio sancirebbe una compromissione dei programmi basati anche sul previsto afflusso finanziario.

Gli enti di gestione dell'IRI nel caso, devono avere un quadro di riferimento finanziario certo che implica anche una politica tariffaria elastica ma che, dato il regime di concessione e finanche di monopolio in cui operano alcuni settori, non consenta rendite e lievitazioni innaturali di costi, considerando un meccanismo di adeguamento certo che produca ricavi predeterminati. Di conseguenza un regime differente è necessario rispetto all'attuale.

Sul piano finanziario è auspicabile il ricorso al mercato, sia con titoli partico-



lari sia innanzitutto attraverso opportune quotazioni di Borsa, ferma la maggioranza pubblica per le società del gruppo che abbiano le caratteristiche della CONSOB, sia con singole dismissioni per reinvestimenti programmati, sia con la partecipazione ad aziende considerate indispensabili per realizzare livelli di produzione adeguati in rapporto allo sviluppo tecnologico ed alle esigenze del mercato, sia con il processo di internazionalizzazione finanziaria, sia operando con la costituenda SIM per un costante raffronto con il mercato finanziario.

L'internazionalizzazione deve essere finalizzata ad una presenza sui mercati e nei settori più competitivi, tentando non solo di acquisire posizioni di crescente rilievo nel mercato ma di essere *leader* in alcuni settori avanzati; ciò comporta necessariamente un rilevante impegno di ricerca e di innovazione tecnologica anche attraverso accordi ed intese.

Anche a tal fine l'IRI dovrà cercare nuovi *partners* con l'obiettivo di raggiungere un'autonomia tecnologica in alcuni settori nonché nel contesto del mercato.

Il gruppo IRI deve concentrare il proprio sforzo nel campo dell'innovazione dei prodotti e dei processi, ivi compresi i sistemi gestionali e gli strumenti finanziari.

In particolare, considerando che la maggior parte dei settori in cui opera l'IRI è sottoposta a processi, anche profondi, di ristrutturazione e di concentrazione, è essenziale che vengano realizzati i programmi di razionalizzazione e riposizionamento nell'ambito del gruppo e che venga accresciuta la capacità di sviluppare e gestire, sia al proprio interno che attraverso politiche di accordi e di alleanze, il controllo sulle tecnologie — ad esempio microprocessori — e sui mercati.

La domanda pubblica — proveniente cioè dal bilancio pubblico allargato — così come avviene nei grandi paesi industriali, dovrebbe svolgere una funzione di promozione industriale — che interessa anche i privati oltre l'IRI — attraverso programmi non aleatori ma che diano certezze in

termini di investimenti e siano supportati da specifiche iniziative di ricerca, il tutto collocato in contesti territoriali ben definiti.

Il gruppo IRI deve concentrare il proprio impegno sul miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, particolarmente quelli gestiti in regime di concessione.

L'IRI in linea con quanto previsto dallo statuto dell'ente deve operare in modo da consentire un adeguato ritorno economico al fondo di dotazione. Ciò è necessario anche nella prospettiva europea al fine di superare la presunzione che l'apporto al fondo di dotazione costituisca un aiuto di Stato. Relativamente agli aspetti finanziari, cui si è accennato, occorre ribadire l'esigenza che l'IRI prosegua nell'attuazione delle strategie delineate nel programma, che mirano ad assicurare gli afflussi adeguati alla realizzazione del piano di investimenti e di sviluppo, attraverso l'autofinanziamento, il ricorso al mercato azionario ed obbligazionario, il contenimento dell'indebitamento con il sistema creditizio e finanziario con l'ottimizzazione della sua composizione.

L'autonomia della gestione industriale e finanziaria deve essere garantita nella norma e nella prassi, nel massimo della responsabilizzazione della dirigenza ma nella garanzia della sua effettiva autonomia per agire con elasticità e tempestività nei mercati, in senso lato, per evitare che nella concorrenzialità privata, nazionale ed internazionale, ci siano condizioni di inferiorità operativa da parte dell'IRI.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, l'azione dell'IRI deve essere sempre più finalizzata ad assicurare — nel rispetto dell'economicità delle gestioni industriali e dei servizi — le condizioni dello sviluppo autonomo delle aree meridionali mediante il consolidamento dell'apparato produttivo e la sua estensione — in raccordo anche con l'iniziativa privata —, la realizzazione delle infrastrutture essenziali e la presenza sempre più incidente nei settori maggiormente innovativi e nella ricerca scientifica e tecnologica.

Positiva ed essenziale, in questo quadro, l'iniziativa per la costituzione di un istituto di credito a medio termine che abbia anche una funzione propulsiva e partecipativa nel Mezzogiorno al fine di far crescere il mercato finanziario a supporto delle aziende meridionali. Nel campo delle infrastrutture diventa essenziale l'inserimento dell'IRI nel sistema autostradale del Mezzogiorno sia per la ristrutturazione e l'ampliamento della Salerno-Reggio Calabria sia con l'assegnazione in concessione per i completamenti, non procrastinabili, del sistema autostradale siciliano, in particolare della Messina-Palermo e dell'anello autostradale regionale.

Con riferimento ad alcuni specifici settori la Commissione, richiamandosi alla relazione sui programmi, esprime le seguenti considerazioni.

Il settore delle telecomunicazioni è tra quelli di preminente interesse per il paese. L'azione dovrà essere finalizzata all'accelerazione del ritmo di espansione dei servizi, al rinnovamento della rete di base ed al potenziamento delle reti specializzate, con una qualità e sicurezza dei servizi oggi non sempre riscontrabile. Una particolare attenzione va data al Mezzogiorno, considerando il settore, ma anche le strutture produttive, collegate come strumento trainante di sviluppo per iniziative indotte di origine locale.

Si rende necessaria — con l'approvazione della legge sul riassetto ma anche con provvedimenti dell'IRI — la rapida attuazione della nuova struttura istituzionale che preveda una visione unitaria, anche nella gestione strategica, di tutte le competenze per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di rete e la gestione, anche articolata, dei servizi di base.

È necessario il chiarimento definitivo dei rapporti IRI-RAI per evitare di far pesare sull'IRI la negatività gestionale senza le relative responsabilità operative.

Nel settore della siderurgia deve essere assicurata una rigorosa attuazione del programma di ristrutturazione e di

risanamento in atto al fine di poter competere a livello internazionale; deve essere assicurato un adeguato sviluppo che consenta un idoneo posizionamento strategico del settore anche nel quadro delle intese in corso di perfezionamento con i più qualificati *partners* nazionali ed esteri. Ciò comporta di conseguenza un adeguato piano finanziario.

Nel quadro di una razionalizzazione delle attività nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, come indicato nella relazione, il gruppo IRI deve porsi come strumento integrato fra la realizzazione di interventi infrastrutturali nell'ambito dei grandi programmi strategici di assetto del territorio, sistemazioni idrogeologiche e dell'ambiente, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle isole.

Il gruppo deve inoltre orientare le aziende del settore, razionalizzate e riorganizzate, verso un interesse sempre più internazionale, anche in relazione a prossime scadenze comunitarie ed alle nuove prospettive che si delineano nei paesi dell'est europeo.

Nel campo dell'impiantistica va perseguito l'obiettivo di una logica integrazione delle presenze nei settori industriale ed infrastrutturale oltre che nella connessa sistemistica attraverso la valorizzazione delle sinergie esistenti per pervenire ad un'aggregazione coordinata capace di confrontarsi con un mercato esterno sempre più aggressivo, anche in termini di dimensioni tecniche e finanziarie.

La possibilità di creare in questi due ultimi comparti — infrastrutture, costruzione ed impiantistica — una struttura nuova con la confluenza delle due capogruppo oggi operanti, articolata in specializzazioni, potrebbe essere lo sbocco di un processo che tenga conto della necessità dimensionale, come sopra detto, per avere la sufficiente elasticità e concorrenzialità internazionale esaltando le energie esistenti ed inserendo nuove spinte per obiettivi più coordinati. L'ipotesi progettuale in atto fra l'ITALSTAT e l'Italimpianti potrebbe costituire un passo avanti in tal senso.

Per quanto riguarda il settore alimentare, distribuzione e ristorazione, è necessario che venga perseguito il rafforzamento delle attività della SME, anche in collaborazione con privati nazionali ed internazionali ove fosse necessario nella strategia generale del settore, attraverso la salvaguardia dei livelli di redditività che possono essere salvati mediante accordi con altri *partners*. Da perseguirsi anche nell'interesse del settore agricolo e delle realtà meridionali.

Il sistema dei trasporti deve essere gestito in termini di integrazione e competitività al fine di espandere l'attività, di accrescere le aree di mercato e di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, in un quadro di alleanze e di accordi internazionali. L'Alitalia è su questa linea di sviluppo. Sussiste l'imprescindibile esigenza di un adeguamento delle infrastrutture portuali ed aeroportuali.

Si rende necessario operare urgentemente per un riequilibrio gestionale della cantieristica. A tal fine si dovrà tendere all'adeguamento dei livelli di competitività e di produttività, oltre che al contenimento dei costi interni ed esterni.

Per tale processo è indispensabile un intervento del Governo e del Parlamento per idonee misure sociali, anche di prepensionamento.

Per quanto riguarda le attività manifatturiere a tecnologica avanzata gestite dalla Finmeccanica, si condividono le linee strategiche impostate dall'IRI miranti ad accrescerne le dimensioni internazionali anche attraverso accordi tecnologici e di mercato ed acquisizioni di aziende *leader* nei settori di punta.

La Commissione, per quanto riguarda in particolare il settore della microelettronica, ritiene necessario il coinvolgimento del Governo nel quadro di una strategia di lungo respiro attraverso un apposito sostegno che garantisca la presenza nazionale nel settore.

Per consentire la necessaria più efficace azione di promozione industriale, soprattutto nel sud, l'attuale struttura delle partecipazioni statali va rivista e potenziata, anche in relazione al programma di

reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Tenendo presenti le considerazioni sopra dette, nella linea della relazione e dei dibattiti in Commissione, si ritiene di dare parere positivo al programma dell'IRI 1989-1992 come si evince dai documenti e dalle integrazioni. Si riafferma anche la necessità di un ufficio presso la Commissione che possa, sul piano tecnico e finanziario, compiere analisi più dettagliate e fare riscontri tali da permettere una più completa e puntuale conoscenza da parte della Commissione dei problemi delle partecipazioni statali ».

Il deputato Vincenzo RUSSO presenta, a nome dei gruppi della maggioranza, la seguente proposta di parere sui programmi dell'ENI:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha esaminato, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 675 dle 1977, i programmi pluriennali dell'ENI riferiti al periodo 1989-1992. La Commissione ha valutato positivamente i progressi conseguiti e programmati in alcuni settori da tempo oggetto di azione di ristrutturazione come il minero-metallurgico ed il meccano-tessile. Chiede che gli sforzi di razionalizzazione siano intensificati e proseguiti nel senso di una crescente attenzione alle attività innovative, e, in particolare, nel campo metallurgico, considerando strategiche le alleanze europee in programma, soprattutto in vista dell'ormai imminente unificazione dei mercati comunitari.

A tale proposito la Commissione rileva come, di fronte al processo di globalizzazione dei mercati, ai vincoli esterni, all'incalzare dell'innovazione tecnologica, l'ENI debba accentuare la propria caratterizzazione di impresa energetica globale, capace di coniugare con efficienza economica la soluzione dei problemi energetici e dei problemi ambientali.

La Commissione invita, pertanto, l'ENI a consolidare la propria presenza di

operatore energetico nel mercato internazionale, anche attraverso alleanze opportunamente finalizzate, ed a sviluppare con sempre maggior impegno, per l'importanza determinante che hanno i fattori ecologici, le produzioni di qualità ed a minore impatto ambientale. La Commissione constata, in campo energetico, che il rilevante impegno di investimento del gruppo ed il conseguente miglior grado di approvvigionamento energetico del paese non possono essere adeguatamente valutati in assenza di un quadro previsionale completo di fonti e di impieghi. Invita pertanto il Governo a procedere urgentemente all'aggiornamento del piano energetico, e nel frattempo sollecita l'ENI a realizzare un più attento e costante coordinamento con l'ENEL e l'ENEA, per evitare la dispersione e la moltiplicazione di sforzi su temi contigui o sovrapponibili.

Sempre in campo energetico la Commissione — tenuto conto delle storiche novità politiche maturate nell'est europeo — richiede che l'ENI verifichi la capacità di reazione del sistema a fronte di eventuali scenari di squilibrio tra la domanda e l'offerta internazionale di idrocarburi, e ciò in relazione alla forte dipendenza dell'ente da tali fonti, ed in particolare delle forniture provenienti dall'Unione Sovietica.

La Commissione ha rilevato l'inadeguatezza dell'ENI nello sviluppo del Mezzogiorno; ritiene che l'ente debba esplicare un maggiore sforzo in questo campo, anche tenuto conto del continuo aggravarsi del problema socioeconomico meridionale, ideando nuovi strumenti di promozione ed intervento sia al fine di minimizzare gli impatti occupazionali delle ristrutturazioni e delle razionalizzazioni in corso, sia per contribuire all'indispensabile creazione di nuove opportunità di lavoro. Ritiene a questo scopo che una più coraggiosa politica nella ricerca, nella valorizzazione e difesa del territorio e nello sviluppo del turismo al sud possa costituire un possibile terreno di impegno per le partecipazioni statali come sistema.

La Commissione denuncia l'estrema gravità della situazione relativa all'ENI-

MONT, ed i comportamenti della MONTEDISON che violando il patto di sindacato hanno creato condizioni di difficoltà nei rapporti ed hanno vanificato il disegno industriale che accompagnava la creazione della società. La Commissione invita il Governo e l'ENI ad impedire che si realizzino forme surrettizie di privatizzazione attraverso modifiche unilaterali delle intese. Con tutte le premesse e le indicazioni precedentemente espresse, la Commissione approva i programmi dell'ENI, raccomandando al Governo di dotare l'ente di risorse finanziarie adeguate per la realizzazione dei programmi stessi, e nell'intento di consolidare la forza negoziale dell'ente ».

Il senatore FOGU presenta, a nome dei gruppi della maggioranza, la seguente proposta di parere sui programmi dell'EFIM:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha esaminato, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi 1989-1992 dell'EFIM e le prospettive di sviluppo ad essi connesse. La Commissione rileva la permanenza di una condizione complessiva di incertezza che pesa sulla vita dell'ente e si ripercuote sull'attività delle aziende; pertanto auspica che si realizzi al più presto una situazione di certezza e di normalità, presupposto essenziale per rilanciare l'iniziativa di tutti i comparti produttivi per superare i punti di crisi e per consolidare i risultati conseguiti.

Prende atto che l'EFIM prevede, nel periodo del piano, una notevole crescita del valore della produzione con investimenti di oltre 2400 miliardi ed un'occupazione aggiuntiva rilevante e che di tali investimenti circa il 25 per cento sarà destinato a nuove iniziative, quasi completamente localizzate nel Mezzogiorno. Anche per l'EFIM si pone l'esigenza di rafforzare e qualificare il proprio contributo allo sviluppo del sud.

I risultati estremamente negativi del settore impiantistico, mentre confermano l'inopportunità della presenza dell'ente in tale comparto, inopportunità più volte rilevata dalla Commissione, impongono all'EFIM di trovare immediatamente soluzioni diverse, anche mediante accordi con altri gruppi, e di evitare che si ripropongano improbabili processi di razionalizzazione. La Commissione ritiene che una soluzione possa essere cercata anche nel quadro del previsto riassetto del sistema impiantistico dell'IRI secondo una logica di riassetto delle partecipazioni statali.

Per gli altri settori nei quali opera il gruppo si rileva che, nonostante i risultati industriali siano di segno positivo, sussistono non poche zone d'ombra. Le difficoltà del mercato interno ed internazionale nel settore dei mezzi e sistemi di difesa si ripercuote sempre più pesantemente sull'attività delle aziende con conseguenze negative sul conto economico e pongono in modo sempre più pressante l'esigenza che l'ente individui ed attui con maggiore tempestività soluzioni che consentano la graduale utilizzazione della tecnologia dei sistemi di difesa diversificando e riconvertendo nella direzione di settori produttivi.

Nel settore aeronautico, colpito da difficoltà in conseguenza della contrazione di mercato, desta particolare preoccupazione l'Agusta che per il mutato scenario politico mondiale ha perso quote di mercato e deve pertanto potenziare i suoi programmi di produzioni civili e la sua organizzazione interna e di mercato. Pertanto, per entrambi i settori, le connessioni con i segmenti della sicurezza civile, della prevenzione, del soccorso dei servizi in generale, della medicina - prevenzione, diagnostica, terapeutica - si potranno tramutare in opportunità sul piano industriale ed economico.

Le mutate condizioni di mercato internazionale del prezzo dell'alluminio, per effetto della conclusione di un lungo ciclo positivo, potrebbero influenzare negativamente la gestione delle aziende dell'EFIM colte nel corso di una ristrutturazione annunciata ma non perfezionata e resa più

pesante dall'ulteriore aumento fiscale dell'energia elettrica. Per questo motivo la Commissione auspica che il settore imbocchi decisamente la strada della riqualificazione delle sue unità produttive e proceda con convinzione sulla via delle nuove iniziative nelle terze lavorazioni.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, che peraltro vanta una maggiore definizione delle sue strategie con una consolidata presenza sui mercati esteri ed una significativa proiezione verso le tecnologie dell'alta velocità, non bisogna sottovalutare l'effetto che ha creato la stasi della domanda pubblica interna di materiale ferroviario. Occorre, pertanto, che si avvii un tentativo di razionalizzazione produttiva e che si ricerchino accordi con altre aziende nazionali, innanzitutto all'interno del sistema delle partecipazioni statali, ed internazionali per raggiungere le condizioni idonee a stare nel mercato europeo e mondiale anche dopo il 1993.

Per il settore vetro si deve osservare come la crescita della società SIV sia avvenuta quasi esclusivamente nel segmento vetri per auto, con evidente rischio di crisi nel caso di una contrazione del mercato automobilistico. Per questa ragione la Commissione attende indicazioni sulle strategie alternative in particolare verso impieghi a più alto valore aggiunto, come il settore dell'edilizia, utilizzando nuove tecnologie.

La Commissione richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di mettere in atto azioni atte a modificare la situazione finanziaria del gruppo, oggi ulteriormente aggravata. Riconosciuto l'effetto negativo che ha avuto sulla gestione finanziaria del gruppo il mancato apporto dello Stato al fondo di dotazione dell'ente, sicché il livello dei mezzi propri è tra i più bassi oggi esistenti nei gruppi industriali confrontabili con l'EFIM, spetta ad esso il dovere di predisporre uno schema di operazioni finanziarie e strategiche - orientamento che sta già assumendo - proprie di un ente di gestione delle partecipazioni statali che sfrutti le risorse del mercato mobiliare, che realizzi intese con imprenditori privati, che preveda la dismissione di attività o di cespiti non strettamente

funzionali alla propria missione, od infine la cessione di quote di minoranza non strategiche; impegno primario rimarrà però il recupero gestionale.

La Commissione ritiene, comunque, che l'ente operando in settori essenziali abbia in parte le potenzialità per riaffermare in modo autorevole il proprio contributo allo sviluppo del paese, a condizione di uno sforzo severo e coordinato a tutti i livelli ad opera di dirigenti, tecnici e maestranze messi in grado di dispiegare per intero le loro capacità manageriali. Richiamato l'ente a questo impegno e tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole al programma pluriennale 1989-1992 dell'EFIM ».

Il senatore DUJANY presenta, a nome dei gruppi della maggioranza, la seguente proposta di parere sui programmi dell'EAMO:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha esaminato il programma pluriennale 1989-1992 dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, riconoscendo che l'ente, in attuazione degli indirizzi parlamentari e delle direttive ministeriali, ha conseguito in relazione alle difficoltà incontrate taluni risultati per il rilancio e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali. Il recupero graduale del patrimonio immobiliare è infatti in fase avanzata di realizzazione e ad esso si accompagna un incremento delle iniziative fieristico-espositive, turistico-congressuali, di spettacolo e culturali con un incremento di redditività e di economicità della gestione.

La Commissione tuttavia, preso atto che l'attuazione dei programmi sconta le difficoltà generali dell'economia dell'area napoletana nella quale l'ente opera, riconosce l'opportunità di più incisivi sostegni all'azione in atto per il definitivo rilancio dell'ente ed il suo sviluppo nel quadro delle opzioni del Parlamento e del Governo riaffermate anche nella confe-

renza del gennaio 1990 sul ruolo delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno.

A tal fine la Commissione, riaffermata la validità delle scelte adottate nel 1987 e nel 1988 circa il riconoscimento di ente operante nell'ambito delle partecipazioni statali, sottolinea l'esigenza prioritaria di conseguire i necessari adeguamenti normativi e statutari che consentano all'ente di corrispondere agli scopi istituzionali e di operare, in conseguenza della sua riconosciuta natura di ente pubblico economico, con maggiore efficienza e competitività; inoltre invita il Governo ed il Ministero delle partecipazioni statali in particolare, ad adottare tutte le iniziative utili per l'assegnazione dei mezzi finanziari necessari per realizzare gli investimenti programmati.

Si auspica che l'ente, alla luce di quanto innanzi affermato circa la sua natura giuridica di ente pubblico economico operante nell'ambito delle partecipazioni statali, ricerchi e realizzi le collaborazioni utili con gli altri enti di gestione e con gli operatori economici anche privati del settore per conseguire un'autonoma capacità di autofinanziamento e di redditività gestionale a partire dal completamento del recupero e della ristrutturazione del patrimonio immobiliare. Pertanto, dopo aver ascoltato gli interventi del presidente dell'EAMO e del relatore, la Commissione esprime parere favorevole ai programmi pluriennali dell'Ente autonomo mostra d'oltremare per il 1989-1992, richiamando le proprie determinazioni contenute nei pareri del 12 maggio 1988 e del 5 agosto 1989 ».

Il Presidente MARZO, relatore in sostituzione del senatore Covello, presenta, a nome dei gruppi della maggioranza, la seguente proposta di parere sui programmi dell'EAGC:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, nel prendere in esame il programma quadriennale 1989-1992 dell'Ente autonomo di gestione per il ci-

nema, ribadisce l'importanza della presenza della mano pubblica nel settore cinematografico, considerata la rilevanza che ha questo settore nel più ampio sistema audiovisivo, la cui portata strategica è ormai da tutti riconosciuta. È infatti necessario ed urgente che il cinema italiano superi l'attuale fase di crisi e, sulla base di un rapporto sinergico con la televisione italiana, contribuisca alla ripresa dell'intero sistema audiovisivo nazionale.

In questa prospettiva, il cinema pubblico, intervenendo in ogni comparto operativo del settore, può favorire il rilancio e la riqualificazione della cinematografia nazionale e, insieme, contribuire allo sviluppo dell'industria italiana dell'immagine. Gli obiettivi che si pone il programma 1989-1992 dell'ente cinema vanno, appunto, in questa direzione. In particolare, appare opportuno e convincente l'intendimento di ricercare ogni possibile forma di collaborazione tra il cinema pubblico ed il cinema privato e tra il cinema pubblico e la televisione, in primo luogo la televisione pubblica.

Altrettanto condivisibile appare l'intendimento di individuare come punti prioritari e qualificanti del programma l'incremento delle attività produttive e l'ammodernamento tecnologico degli impianti. Con l'incremento delle attività produttive, che dovrà risultare unificato alla caratterizzazione culturale dei prodotti realizzati, il cinema pubblico potrà svolgere anche una funzione di volano a vantaggio dell'intero settore nazionale, oggi minacciato da un processo di colonizzazione che può essere arrestato, appunto, soltanto con un'efficace ripresa produttiva, che gli restituisca competitività e credibilità nei diversi mercati italiani ed esteri.

Mentre l'aggiornamento tecnologico, in linea con le veloci trasformazioni in atto nel sistema audiovisivo, può costituire a sua volta lo strumento indispensabile per conferire alla produzione cine-televisiva italiana la necessaria dimensione industriale e spettacolare, e quindi predisporre

in modo e con mezzi adeguati all'appuntamento del 1993, quando la caduta delle barriere doganali all'interno dei paesi della CEE renderà il processo d'internazionalizzazione dei mercati ancor più intenso e più diffuso.

Nel valutare positivamente l'impostazione programmatica dell'ente cinema, la Commissione esprime anche l'esigenza che all'interno del cinema pubblico siano messe urgentemente in atto tutte quelle iniziative che possono assicurare la piena realizzazione del programma 1989-1992, e quindi recuperare i ritardi operativi che si sono registrati in alcuni comparti d'attività. Un'altra esigenza che la Commissione fa presente riguarda la collaborazione tra il gruppo cinematografico pubblico e la RAI; collaborazione che dovrà risultare sempre più organica ed estesa, così da configurare la presenza propositiva ed attiva di un « polo pubblico » dell'audiovisivo.

Sulla base di quanto premesso, la Commissione, mentre esprime parere favorevole al programma 1989-1992 dell'Ente autonomo di gestione per il Cinema, invita il Governo a predisporre tutte le condizioni per la sua piena attuazione ».

Il Presidente MARZO ringrazia i relatori e dà la parola ai Commissari che intendano intervenire per dichiarazione di voto.

Il deputato POLIDORI intervenendo per dichiarazione di voto sui programmi dell'EFIM, rileva che lo schema di parere proposto dal relatore Fogu ha in qualche modo reso più problematico il giudizio su questo ente. Lo stesso dibattito in corso fra le forze politiche di maggioranza sul vertice di questo ente e sulla sua successione confermano ancora una volta che il ruolo che questo ente dovrebbe svolgere nei settori di sua competenza non è confortato dai risultati conseguiti. Conclude quindi preannunciando il voto negativo della sua parte politica alla proposta di parere presentata dalla maggioranza.

Il senatore MARGHERI dichiara la propria insoddisfazione per lo schema di parere relativo ai programmi dell'IRI, che pur muovendo implicite critiche al merito dei programmi stessi, li approva per poter agevolare l'assegnazione dei fondi di dotazione. Rileva che questa posizione contraddittoria è riscontrabile anche all'interno del Governo, al cui interno esistono addirittura schieramenti contrapposti, e si riflette nella concezione generale della politica delle partecipazioni statali.

Trova ingiustificato poi l'eccessivo ottimismo con cui la relazione prospetta la situazione dello sviluppo tecnologico e dei processi di internazionalizzazione dell'ente: preannuncia quindi il suo voto contrario al relativo parere presentato dalla maggioranza.

Il deputato FARAGUTI dopo aver annunciato il suo voto favorevole alle proposte di parere avanzate dai relatori, chiede al relatore sui programmi dell'E-FIM di aggiungere alla fine del penultimo capoverso del parere le seguenti parole: « impegno primario rimane però il recupero gestionale ».

Il senatore CROCETTA preannuncia il suo voto contrario ai pareri presentati sui programmi dell'ENI, dell'EAGC e dell'EAMO. L'ENI ha incentrato i propri programmi sul settore energetico quasi dando per scontata la fuoriuscita dal comparto chimico, eventualità questa cui si dichiara decisamente contrario.

Denuncia l'attuale contraddittoria situazione dell'ENIMONT che si riflette nell'annunciata ristrutturazione dei settori della raffinazione e dei fertilizzanti: per quest'ultimo comparto rileva che l'annunciata chiusura di alcuni impianti penalizzerà ancora una volta il Mezzogiorno, dove sono ubicati, in nome degli eccessivi costi di trasporto del prodotto, pur trattandosi di stabilimenti produttivi e tecnologicamente avanzati. Conclude rilevando l'estrema difficoltà in cui si dibatte l'ente cinema e l'inutilità dell'esistenza dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.

Il deputato PUMILIA dopo aver preannunciato il voto favorevole della sua parte politica alle proposte di parere presentate dai gruppi della maggioranza, propone alcune modifiche di carattere formale che potranno essere formulate in sede di coordinamento dei testi.

Il senatore FOGU, dopo aver preannunciato il voto favorevole della sua parte politica alle proposte di parere presentate dai gruppi della maggioranza, accoglie la proposta formulata dal collega Faraguti ed auspica che il Governo e le aziende a partecipazione statale si impegnino sempre più per il rilancio e lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Il deputato Antonio BRUNO ricorda che nell'intervento svolto in sede di dibattito aveva espresso alcune perplessità sulla gestione e sui programmi dell'IRI. I rilievi mossi nel settore siderurgico non hanno trovato risposta, specie per quanto riguarda il modo di gestione dell'ILVA, che sta penalizzando ogni giorno di più il centro di Taranto.

Le riserve su questo tipo di gestione, costantemente volte a penalizzare il Mezzogiorno, debbono essere estese anche al settore delle telecomunicazioni. Osserva che i rilievi in sede di dibattito sulla gestione della SIP in particolare e del settore in generale non hanno trovato alcun riscontro in sede di parere.

Di fronte a questo quadro sarebbe tentato ad astenersi sul relativo parere: ma i doveri di lealtà verso la maggioranza e verso il Governo lo portano a dare, sia pure molto criticamente, il suo assenso.

Il programma presentato dall'ENI contiene elementi positivi e negativi; di fronte ad una politica energetica svolta seriamente ed in fase di sviluppo registra un'insufficiente politica dell'ambiente, che invece dovrebbe andare di pari passo con la ricerca e lo sviluppo delle fonti di energia, perché è necessario armonizzare con maggiore organicità il rapporto fra i due settori.

Ma questo aspetto può trovare, in prospettiva, una soluzione favorevole, solo



che l'ente si dedichi ad un maggior coordinamento tra i due comparti. Più preoccupante, invece, è il rapporto fra ente e Mezzogiorno soprattutto in considerazione dello stato di crisi occupazionale che il meridione attraversa, caratterizzata da due costanti negative: la mancanza di posti di lavoro che incide pesantemente sulla disoccupazione giovanile e la crisi di alcuni comparti che provocano una disoccupazione di ritorno.

Altro motivo di preoccupazione è il problema dell'ENIMONT i cui connotati, così vaghi, così confusi e contraddittori, non aiutano a capire come la vicenda si concluderà. Complessivamente, tuttavia, i programmi dell'ENI paiono validi e soprattutto più chiari di quelli degli altri enti a partecipazione statale. Ciò comporta un suo assenso convinto al relativo parere anche se rimane dell'opinione che si può fare di più soprattutto per quanto riguarda le iniziative nel Mezzogiorno.

Osserva che i rilievi mossi all'EFIM in sede di dibattito sono stati scambiati per un attacco diretto al presidente, mentre invece negli organi collegiali la responsabilità è comune. Venendo al merito, condivide in linea di massima il parere elaborato dalla maggioranza che ha accolto alcune sue osservazioni espresse in sede di dibattito. Tuttavia si dice sempre più convinto che l'azione svolta dall'EFIM nel Mezzogiorno può essere più intensa e qualitativamente migliore ove si rispetti il principio di un maggior coordinamento fra le iniziative, al fine di minimizzare gli sprechi e far fruttare al massimo le risorse disponibili in investimenti. L'importante è ora vedere come l'ente si comporterà nei confronti dell'apertura di credito che la maggioranza si accinge a dargli, come rispetterà gli impegni ed interpreterà la richiesta di maggiore incisività nell'azione nel Mezzogiorno. Il suo assenso al parere, benché sofferto, esprime questa speranza.

Osserva che non sono molti gli elementi che convincono nella gestione dell'ente cinema, soprattutto perché non è facile distinguere lo spartiacque fra strategia di sviluppo e politica assistenziale per un settore in crisi.

Il suo assenso, dunque, non è diretto alle persone ma alle necessità obiettive di un comparto in stato di crisi. Spera che il voto favorevole sia un contributo per farlo uscire dal *tunnel*, senza essere scambiato per un'approvazione senza riserve verso chi ha gestito ed in molti casi continuerà a gestire l'ente.

Il Presidente MARZO pone in votazione il documento di considerazioni presentato dal deputato Cherchi ed altri, che viene respinto.

Il ministro FRACANZANI invita i firmatari del secondo documento di considerazioni a ritirarlo. Il deputato Vincenzo RUSSO, anche a nome degli altri presentatori del documento in esame, accoglie la richiesta del ministro.

Il presidente MARZO pone quindi in votazione il terzo documento di considerazioni, presentato dal deputato Vincenzo Russo ed altri, che viene approvato.

Pone infine in votazione le proposte di parere presentate dai deputati Gunnella, Vincenzo Russo e Marzo e dai senatori Fogu e Dujany, che vengono approvate.

#### Sull'ordine dei lavori.

Il senatore CARDINALE chiede che il ministro delle partecipazioni statali riferisca al più presto in Commissione in merito alla situazione dell'ENIMONT e che si apra su tali comunicazioni un ampio dibattito.

*La seduta termina alle 18,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

*Martedì 3 luglio 1990, ore 15,15. —  
Presidenza del Presidente Oscar Luigi  
SCÀLFARO.*

### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO comunica, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che l'ingegner Enrico MACCHIONI, responsabile del consorzio Italtecnica Sud, ha trasmesso una nota contenente alcune rettifiche al resoconto stenografico dell'audizione resa nella seduta pomeridiana di martedì 22 maggio 1990.

Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in un documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e distribuito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Presidente comunica inoltre che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione di mercoledì 20 giugno scorso, ha deliberato all'unanimità di proseguire, per l'intera durata dei lavori della Commissione d'inchiesta, la collaborazione con la dottoressa Magda Michela Zucco; la Commissione si avvale inoltre della collaborazione della signora Iris Angeloni De Santis, dipendente della Camera dei deputati. I predetti si aggiungono pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno, ai nominativi dei collaboratori della Commissione d'inchiesta già comunicati in precedenti sedute.

### **Sull'ordine dei lavori.**

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO dà lettura di una nota inviata dall'avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi,

presidente della commissione di collaudo dei lavori di insediamento della ditta Castelruggiano nell'area industriale di Oliveto Citra (Salerno).

La Commissione delibera quindi, su proposta del Presidente, di convocarsi anche domani mercoledì 4 luglio 1990, alle ore 9, per completare l'assunzione delle testimonianze previste nell'ordine del giorno della seduta odierna e, preso atto della nota testé letta dal Presidente, di convocare nuovamente nella seduta di domani l'avvocato Pierantozzi in qualità di testimone.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO quindi, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, dà notizia delle iniziative adottate e dei colloqui avuti, a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei senatori Achille Cutrera e Maurizio Pagani, in merito al disegno di legge recante l'istituzione del servizio nazionale per la protezione civile, recentemente approvato in sede deliberante dalla Commissione affari costituzionali del Senato e contenente disposizioni che ripropongono interventi privi degli ordinari controlli e poteri di deroga alla legislazione vigente.

I senatori Lucio LIBERTINI, Michele FLORINO e Pietro FABRIS ed il deputato Amedeo D'ADDARIO concordano, anche a nome dei rispettivi gruppi parlamentari.

**Testimonianza del dottor  
Paolo Marzorati.**

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza del dottor Paolo

MARZORATI, già amministratore unico della ditta Castelruggiano, con sede in Oliveto Citra, il quale è accompagnato dal procuratore Vincenzo Bosisio.

Il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO, precisato che il procuratore Bosisio interviene in qualità di consulente del dottor Marzorati, avverte il teste dell'obbligo di dire tutta la verità e gli rammenta le pene stabilite dall'articolo 372 del codice penale.

Dopo una breve relazione del dottor Paolo MARZORATI, intervengono e pongono quesiti i senatori Giovanni CORRENTI e Lucio LIBERTINI, i deputati Francesco SAPIO e Silvia BARBIERI, i senatori Achille CUTRERA e Michele FLORINO, i deputati Giovanni RUSSO SPENA, Settimo GOTTARDO, Amedeo D'ADDARIO, Italice SANTORO e Michele D'AMBROSIO, il senatore Emanuele CARDINALE ed il Presidente Oscar Luigi SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti il dottor Paolo MARZORATI ed il procuratore Vincenzo BOSISIO.

Il Presidente rinvia quindi l'assunzione delle rimanenti testimonianze all'ordine del giorno alla seduta di domani, pregando il dottor Marzorati di rimanere comunque a disposizione.

*La seduta termina alle 18,50.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente COLONI, indi del Vicepresidente LODI FAUSTINI FUSTINI. — Intervengono, per il Banco di Napoli, il presidente Coccioli ed il consulente Virgilio; per il Banco di Sicilia, il direttore generale Salamone ed il vicedirettore generale La Francesca; per il Fondo di assistenza per i finanziari, il vicepresidente Spezia ed il colonnello Cupelli; per il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, il presidente Del Giudice, il segretario Savastano ed il consigliere Ragno.*

### **Audizione dei presidenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Fondo assistenza finanziari e del Fondo personale Ministero finanze.**

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che le audizioni odierne sono state predisposte dall'Ufficio di Presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a norma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88: esse sono iniziate il 27 marzo scorso e termineranno entro il corrente mese di luglio.

Il presidente del Banco di Napoli, COCCIOLI, illustra ampiamente la relazione inviata alla Commissione, predisposta ai sensi del predetto articolo 56. Afferma, in particolare, che le perplessità avanzate nei mesi scorsi alla Commissione si basavano sulla considerazione che la particolare struttura del trattamento pensionistico riservato ai dipendenti del Banco di Napoli non rientrasse nelle previsioni di cui all'articolo 56 della legge n. 88.

Specifica inoltre che le prestazioni pensionistiche assicurate ai dipendenti sono erogate nei limiti di un fondo integrativo — come attualmente può essere definito — che dispone complessivamente di circa 1766 miliardi.

Il Presidente COLONI, premesso che la Commissione ha valutato attentamente le motivazioni del Banco di Napoli circa

l'assoggettabilità al controllo di cui all'articolo 56 della legge n. 88, ricorda che il provvedimento per il passaggio dei Fondi bancari all'INPS sta per concludere il suo iter parlamentare: finché esso non sarà approvato, però, anche l'attività previdenziale dei Fondi bancari rientra nell'ambito del controllo della Commissione.

Il deputato BORRUSO, *Relatore*, riconosce che la relazione presentata è sufficientemente chiara.

Chiede innanzitutto maggiori delucidazioni sul numero effettivo dei dipendenti aventi diritto al trattamento pensionistico. Rivolge poi una serie di domande attinenti alla pensione di vecchiaia, ad esempio a quale età essa maturi, quali siano i minimi e i massimi degli importi complessivi, quali siano le modalità concernenti il prepensionamento.

Pone in seguito una serie di quesiti sulla struttura della retribuzione dei dipendenti del Banco, in particolare quali siano le voci pensionabili e quale sia la percentuale applicata sull'ultimo stipendio percepito.

Chiede ancora quali siano i rapporti fra il Fondo base pensionistico ed il Fondo integrativo, e quale sia il metodo di calcolo per fissare l'aliquota teorica di equilibrio del Fondo nel prossimo quinquennio.

Fra i 7288 beneficiari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità, domanda quali siano — nei casi di prepensionamento — i livelli di età raggiunti per ottenere la prestazione. Quanto al disegno di legge che prevede il trasferimento dei Fondi bancari all'INPS, chiede di conoscere se il trasferimento riguardi anche le contribuzioni già maturate oppure soltanto i soggetti iscritti.

Intervengono brevemente i senatori ANTONIAZZI, il quale pone alcune domande sul rapporto fra pensionati ed iscritti anche sulla base delle previsioni del disegno di legge n. 3124 e chiede quali siano gli importi delle pensioni erogate secondo gli anni di contribuzione, e

VECCHI, il quale chiede se il Banco di Napoli versi il contributo di solidarietà.

Pone alcuni quesiti anche il Presidente COLONI, in particolare quale sia il giudizio complessivo sul provvedimento che prevede il trasferimento dei Fondi bancari all'INPS e quale sia la situazione relativa al Fondo integrativo, se sia opportuno ed in quale misura predisporre accantonamenti per il futuro.

Rispondono assai diffusamente alle domande poste dai commissari il presidente del Banco di Napoli, COCCIOLI, ed il consulente VIRGILIO, il quale si sofferma in particolare su alcuni punti. Afferma che non è previsto il controllo della Corte dei conti e che dal 1983 vi sono stati accantonamenti di bilancio per 1800 miliardi allo scopo di far fronte all'onere del pagamento delle pensioni. Al dipendente iscritto viene trattenuta una somma pari al 6,75 per cento, calcolata soltanto sulle voci pensionabili, esclusi quindi ad esempio gli straordinari; gli operai e gli ausiliari in servizio presso il Banco sono iscritti all'INPS, mentre beneficiano del trattamento pensionistico del Fondo i dipendenti di ruolo, a partire dai commessi.

Ricorda che il limite massimo della pensione è di 65 anni e che l'importo minimo equivale al 44 per cento dell'importo massimo erogato; il calcolo viene fatto sull'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito. Premesso che è previsto il contributo di solidarietà, espone alcuni dati numerici in merito all'aliquota teorica di equilibrio, anche sulla base dei calcoli effettuati secondo studi attuariali.

Conclude rilevando che il passaggio all'INPS avrà come conseguenza la trasformazione del fondo di quiescenza attualmente in vigore in fondo integrativo, utilizzando a tal fine i mezzi finanziari fin qui accantonati e quelli che si riterranno necessari per raggiungere l'equilibrio finanziario.

Il Presidente COLONI ringrazia i rappresentanti del Banco di Napoli e li congeda.

Il direttore generale del Banco di Sicilia, SALAMONE, presenta innanzitutto alla Commissione le scuse del presidente Parravicini, che non è potuto intervenire all'odierna audizione. Illustra ampiamente la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88, specificando che sono 4700 i pensionati, compresi 1480 titolari di pensioni di reversibilità.

Ricorda in particolare che l'ammontare medio annuo del trattamento pensionistico ammonta a poco più di 39 milioni e che la misura degli stanziamenti annuali da parte del Banco per erogare le prestazioni pensionistiche è fissata sulla base di calcoli attuariali relativi all'aliquota teorica di equilibrio.

Il vicedirettore generale, LA FRANCESCA, precisa che il sistema a ripartizione previsto a partire dagli anni settanta è stato negli ultimi dieci anni sostituito da un sistema misto, a capitalizzazione e a ripartizione, con prevalenza di quest'ultima.

Precisa inoltre che l'onere per il pagamento delle pensioni ammonta a circa 231 miliardi e che il contributo a carico del dipendente è del 7,15 per cento.

Il deputato BORRUSO, *Relatore*, ritiene che la situazione complessiva del Banco di Sicilia, riguardo al trattamento pensionistico assicurato ai dipendenti, abbia sostanziali analogie con quella del Banco di Napoli.

Chiede quale sia la normativa relativa all'erogazione della pensione di vecchiaia, se per il prepensionamento oltre quelli reali valgano anche i periodi « figurativi », quando essa maturi e quali siano i minimi e massimi, quale sia il tasso di valorizzazione della prestazione.

Pone ancora alcuni quesiti sui rapporti fra il Fondo base pensionistico ed il Fondo integrativo, come vengano classificati i pensionati a seconda degli anni di servizio, se alla ritenuta del 7,15 per cento si aggiunga ed in che misura un accantonamento annuo del Banco per la prestazione di quiescenza, quale sia la struttura retributiva pensionabile e quale

la copertura assicurata per chi ha raggiunto il livello massimo di contribuzione.

Conclude chiedendo un giudizio sul disegno di legge n. 3124, quali siano le conseguenze sull'organizzazione del Banco di Sicilia e se il trasferimento all'INPS riguardi i soggetti iscritti o anche le contribuzioni già maturate; domanda ancora quali siano le modalità per il calcolo misto, a capitalizzazione e a ripartizione.

Il senatore VECCHI chiede se i calcoli perequativi siano rapportati all'indice del costo della vita, a quello degli stipendi dei dipendenti del Banco o a quello della generalità dei lavoratori. Chiede ancora se venga pagato il contributo di solidarietà ed in quale misura.

Dopo che il senatore ANTONIAZZI ha posto alcuni quesiti sul trattamento riservato ai nuovi assunti sotto il profilo pensionistico, interviene il vicedirettore generale LA FRANCESCA, il quale specifica che il Fondo integrativo copre il 15 per cento del trattamento pensionistico totale. Fornisce dati analitici sulla struttura della retribuzione pensionabile, con l'avvertenza che la percentuale va dal 44 per cento come minimo all'80 per cento per 40 anni di servizio sull'ultimo stipendio percepito. Ricordato che il contributo di solidarietà viene pagato nella misura del 2 per cento, fornisce infine notizie circa le modalità per calcolare il sistema a capitalizzazione e a ripartizione.

Il direttore generale, SALAMONE, precisa che all'INPS saranno trasferiti soltanto i soggetti iscritti e non anche le contribuzioni maturate e che il Banco di Sicilia, una volta definita la ricapitalizzazione, dovrebbe essere in grado di far fronte all'onere connesso al Fondo integrativo: fa presenti, a tale riguardo, le difficoltà derivanti dalla trasformazione del Banco in conseguenza della legislazione che sta per essere varata, sotto il profilo organizzativo e nei rapporti con il personale. Ricorda infine che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti notevoli

sforzi per aggiornare le strutture operative con i processi telematici: è questa la via per far fronte agli accresciuti impegni del Banco, sia dal punto di vista nazionale che internazionale.

Il Presidente COLONI riconosce che le somme accantonate in passato per erogare i trattamenti pensionistici costituiscono un esempio di buona amministrazione, e si chiede quali siano stati i criteri utilizzati ed in base a quali calcoli attuariali siano state definite.

I rappresentanti del Banco di Sicilia integrano le risposte testé fornite.

Il Presidente COLONI li ringrazia e li congeda.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LODI FAUSTINI FUSTINI

Il vicepresidente del Fondo di assistenza per i finanzieri, SPEZIA, fa presente innanzitutto che il presidente Cappello non è potuto intervenire all'odierna seduta a causa di un infortunio.

Illustra successivamente la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88, specificando in particolare che vengono assistiti tutti i militari in servizio della Guardia di finanza e, per alcuni aspetti, anche i militari in congedo ed i rispettivi familiari.

Ricorda che l'indennità di buonuscita viene corrisposta agli iscritti che abbiano prestato almeno nove anni di servizio e che nel 1989 la quota annua, uguale per tutti i gradi, è stata pari a poco più di mezzo milione di lire. Vengono concessi inoltre sussidi, previo accertamento dello stato di disagio economico, borse di studio e frequenze alle colonie estive marine e montane, ed anche contributi finanziari per l'attività sportiva.

Il colonnello CUPELLI integra le notizie fornite dal vicepresidente Spezia.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, riconosce che la relazione, benché concisa, contiene sufficienti notizie sull'attività del Fondo, destinato ad assicurare un incentivo per i finanzieri, che svolgono una delicata attività dal punto di vista sociale.

Chiede di conoscere a quanto ammon- tino le entrate del Fondo e quali siano le percentuali destinate all'erogazione dei diversi trattamenti, come le indennità di buonuscita, le borse di studio ed i sussidi.

Chiede notizie sul numero e sull'ubicazione delle colonie estive marine e montane per i figli e gli orfani dei militari, e domanda se si ritenga opportuna una modifica della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo, e conseguentemente dello statuto approvato nel 1978.

Intervengono poi brevemente i deputati Carlo D'AMATO, il quale chiede notizie sulle percentuali delle sanzioni pecuniarie destinate al Fondo, e BORRUSO, il quale domanda se al finanziere che cessa dal servizio non per sua volontà prima dei nove anni venga erogata l'indennità di buonuscita.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede che siano inviati alla Commissione gli ultimi bilanci consuntivi e quello preventivo per il 1990.

Premesso che le entrate del Fondo sono in qualche modo aleatorie in relazione al loro importo, ritiene però che non vi sia alcun dubbio sull'assoggettabilità al controllo della Commissione ai sensi della legge n. 88, trattandosi di somme derivanti dal bilancio dello Stato.

Chiede infine se i finanzieri, oltre a percepire l'indennità di buonuscita erogata dal Fondo, percepiscano anche l'indennità riservata agli altri dipendenti statali.

Alle domande poste dai commissari risponde assai diffusamente il vicepresidente del Fondo, SPEZIA, il quale assicura la Presidenza che invierà al più presto i bilanci richiesti. Sottolinea che la

gestione del Fondo è attuata con ocularità e che le disposizioni della legge istitutiva sono da considerare adeguate, anche se periodicamente si rende necessario un aggiornamento dello statuto per adeguarlo alle mutate esigenze degli iscritti.

Ricorda che l'indennità di buonuscita erogata è aggiuntiva rispetto a quella degli altri dipendenti statali e che l'importo viene correlato agli anni di effettivo servizio prestato, non computandosi le anzianità convenzionali.

Concludendo, fa presente che il consiglio di amministrazione del Fondo stabilisce ogni anno l'ammontare massimo delle prestazioni da erogare.

Il colonnello CUPELLI integra i dati testé forniti, precisando in particolare che il finanziere cessante dal servizio non per sua volontà, con un periodo effettivo inferiore ai nove anni, viene beneficiato con un'indennità di buonuscita rapportata a dieci anni di servizio.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ringrazia i rappresentanti del Fondo di assistenza per i finanziari e li congeda.

Il presidente del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, DEL GIUDICE, illustra la relazione inviata alla Commissione in osservanza del disposto dell'articolo 56 della legge n. 88. Si limita a precisare che le prestazioni del Fondo consistono nell'erogazione dell'indennità di fine rapporto, nelle anticipazioni su di essa, nelle sovvenzioni per malattia e per decesso, e nelle borse di studio e sovvenzioni scolastiche.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, preme che la relazione presentata è sufficientemente ampia, chiede di sapere a quanto ammontino le entrate complessive del Fondo e se nel 1989 si sia registrato un attivo di bilancio.

Domanda notizie specifiche sui dati numerici forniti ed a quale periodo essi siano riferiti in relazione alle singole prestazioni, quanto tempo sia necessario perché l'iscritto alla scadenza dell'età pensionabile possa ricevere l'indennità, ed infine quali siano le modalità ed i criteri per la concessione delle borse di studio e delle sovvenzioni scolastiche ai figli degli iscritti.

Dopo un breve intervento del deputato Carlo D'AMATO, il quale chiede di conoscere quale sia l'ammontare delle singole prestazioni erogate dal Fondo, risponde diffusamente alle domande poste il presidente DEL GIUDICE, il quale ricorda che soltanto dal 1987 il Fondo può svolgere la sua attività con regolarità: in precedenza erano operanti presso il Ministero delle finanze numerosi fondi, che agivano sulla base di criteri e modalità assai differenziati.

Dopo aver fornito risposte in merito ai dati di bilancio, precisa che per il Fondo non esiste alcun passivo e che entro la fine del 1990 dovrebbe essere smaltito l'arretrato accumulato negli anni passati.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede che siano inviati alla Commissione i bilanci degli ultimi anni e quello preventivo per il 1990. Chiede inoltre maggiori ragguagli sui tempi necessari per l'erogazione dell'indennità di fine rapporto.

Intervengono poi il segretario del Fondo, SAVASTANO, ed il consigliere RAGNO, il quale specifica che l'ammontare dell'indennità si calcola per ogni anno di effettivo servizio, valutato ciascuno 850 mila lire. Quanto alle modalità di erogazione, entro il 1991 nei due mesi seguenti alla scadenza dell'età pensionabile sarà erogato l'80 per cento della somma complessiva, mentre il saldo sarà erogato entro i successivi dieci mesi.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ringrazia i rappresentanti del



Fondo di assistenza per il personale del Ministero delle finanze e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 5 luglio 1990, alle ore 15, per ascoltare i presidenti dell'Istituto di assistenza per i dipendenti

degli enti locali, del Fondo di previdenza del Monte dei paschi di Siena e del Fondo di previdenza dell'Istituto San Paolo di Torino.

*La seduta termina alle 18,20.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sui testi unici  
concernenti la riforma tributaria

---

*Martedì 3 luglio 1990, ore 16,25. —  
Presidenza del Presidente Mario USELLINI.*

### **Esame dello schema di testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di testo unico.

Il senatore GAROFALO, ponendo a disposizione della Commissione una relazione scritta, osserva anzitutto che le osservazioni del relatore all'articolo 1 e all'articolo 3 appaiono accettabili.

All'articolo 5, il principio della temporanea responsabilità per il pagamento sulle successioni da parte di semplici chiamati all'eredità (in sostanza quali amministratori dei beni ereditari) è essenziale al funzionamento del tributo.

All'articolo 9 appare più utile ed efficace ritornare alla formula originaria del

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 637, secondo cui la presunzione del 10 per cento in danaro, gioielli e mobili non ammetteva prova contraria. Mentre appaiono accettabili le osservazioni del relatore all'articolo 10, quelle all'articolo 11 lo sono tranne che per quanto riguarda le cassette di sicurezza.

All'articolo 12, l'esclusione dell'attivo ereditario di B.O.T e C.C.T. appare discutibile, anche se dettata da esigenze della nota e anomala situazione del debito pubblico. Gli eredi ottengono così una riduzione, certamente non equa, dell'imposta successoria per una trasmissione di ricchezza che può anche essere rilevante.

Appare opportuno inoltre integrare l'articolo 16, lettera b) aggiungendo alla parola « avviamento » le seguenti « se non iscritto in bilancio a norma dell'articolo 2427 c.c. o per il valore eventualmente superiore a quello iscritto ».

La notevole valenza antielusione degli articoli 18 e 19, in particolare dell'articolo 19.1, è evidente. Il Fisco con essa può meglio reagire, nei singoli casi con-

creti che la multiforme realtà della vita e l'astuzia dei contribuenti e relativi consulenti possono presentare, a tutela del suo diritto all'imposizione, come anche illustrato nella relazione ufficiale.

Le osservazioni del relatore all'articolo 25 sono in genere accettabili, così come la questione sollevata all'articolo 26 è sicuramente fondata.

All'articolo 27, le osservazioni appaiono invece discutibili.

L'articolo 40 dovrebbe essere così, modificato: « L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'Appello o dell'ultima decisione non impugnata. » Il quarto comma così modificato dovrebbe divenire terzo comma, laddove l'attuale terzo comma, considerato il suo dettato, diventerebbe il quarto comma.

Negli articoli da 33 a 42 vengono fornite per lo più spiegazioni esatte conformi a quelle indicate nella relazione che accompagna il testo unico. Si ritiene invece qui opportuno sostituire alla dizione « provvede con unico atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta contenuta nel 1 comma dell'articolo 34, la dizione « provvede con lo stesso atto... » (« o provvede contestualmente »).

Viene, inoltre, rilevato nella relazione che il termine di decadenza (cinque anni dall'apertura della successione) fissato dal vigente articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 all'efficacia del privilegio del credito erariale d'imposta lo rende in pratica inutilizzabile nella quasi generalità dei casi.

In tal modo resta del tutto frustrata la rilevante funzione del privilegio ai fini del recupero d'imposta. Viene pertanto eliminato il termine di decadenza quinquennale.

Questo è un punto rilevante del testo unico. In estrema ipotesi, ove si volesse insistere per la reintroduzione del termine di decadenza, questo dovrebbe quanto meno decorrere dalla presentazione della denuncia di successione.

Del tutto ovvie appaiono dunque le disposizioni contenute nell'articolo 45 del nuovo testo unico, che operano anche dopo la decadenza della Finanza dall'azione di accertamento, così come appare del tutto ragionevole l'inasprimento delle sanzioni.

Per quanto concerne l'articolo 57, è del tutto ovvio che qualora uno dei donatori sia stato onorato con precedenti donazioni, ne consegua per lui il cumulo con le precedenti donazioni, senza che sia giustificato in quest'ultimo caso uno sconto d'imposta, con un abbassamento dell'aliquota globale che deriva dal cumulo.

Il senatore DE CINQUE, relatore, formula la seguente proposta di parere, osservando comunque che tale proposta rimane aperta a successive correzioni ed integrazioni anche conseguenti all'intervento da ultimo effettuato dal senatore Garofalo.

1) All'articolo 1, secondo comma, occorre anzitutto conciliare la dizione « rinuncia a diritti reali o di credito » con la locuzione « rinuncia pura e semplice agli stessi » contenuta nell'articolo 1 della tariffa allegato A) della legge di registro, al fine di non usare un trattamento discriminatorio a carico della rinuncia non traslativa (cosiddetta pura e semplice) rispetto a quelle traslative (che in verità non sono rinunzie ma trasferimenti di diritti, reali o di credito); tale coordinamento potrebbe farsi o modificando l'articolo 1 del testo in esame o la tariffa della legge di registro in sede di coordinamento.

2) all'articolo 3, occorre precisare che per il legato deve parlarsi di conseguimento o di acquisizione e non di accettazione;

3) all'articolo 8, 4° comma, sostituire il primo periodo con la seguente formulazione « il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte

le donazioni fatte dal defunto agli eredi ed ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 8 comma 3°, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1 comma 4° e quelle registrate gratuitamente o a tassa fissa a norma degli articoli 55 e 59 ». Non può però sottacersi qualche perplessità in ordine all'attualizzazione del valore delle donazioni, soprattutto quando esse siano di molto anteriori all'apertura della successione, ed in particolare non sembra condivisibile l'attualizzazione delle donazioni in denaro; si chiede inoltre di integrare l'ultimo periodo, aggiungendo infine, dopo le parole « di godimento » le parole « se a favore del *de cuius* o equivalenti, al fine di non comprendere nella valutazione in piena proprietà i beni che sino ancora gravati di usufrutto a favore di terzi;

4) all'articolo 10, 1° comma, si consiglia di precisare che sono esclusi i beni ed i diritti alienati, pur nei sei mesi, ma in forza di contratto preliminare avente data certa anteriore a tale termine; si invita altresì a modificare nel modo seguente il comma 2°: « la disposizione del comma 1° non si applica ai beni ed ai diritti alienati con atti di donazione presunta di cui all'articolo 1 comma 3°, a quelli espropriati per pubblica utilità, o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento, ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto »;

5) all'articolo 11, comma 2°, si avanzano perplessità in ordine alla disposizione che prevede la presunzione (semplice) di appartenenza esclusiva al defunto del contenuto di cassette di sicurezza, od altri contenitori, cointestati ad eredi o legatari (salva la comunione legale del coniuge) in quanto la difficoltà di offrire prova contraria da parte degli interessati porterebbe ad un ingiusto aggravio a loro carico, con possibili profili di incostituzionalità;

6) All'articolo 12, è opportuno prevedere in sede di coordinamento una modifica dell'articolo 34 del testo unico sull'imposta di registro per quanto riguarda la massa divisionale, da cui non possono

essere esclusi i beni (come titoli di debito pubblico, beni culturali, ecc.) che sono esclusi dall'attivo ereditario, per evitare fittizi ed ingiusti conguagli tassabili ai fini del registro;

7) All'articolo 15, 2° comma, appare opportuno non discostare la normativa in materia di valutazione delle navi, imbarcazioni ed aeromobili, da quella vigente in materia di imposta di registro (decreto Prandini) al fine di evitare disomogeneità;

8) all'articolo 16, 1° comma, lettera B), si suggerisce di sopprimere l'inciso finale « e aggiungendo l'avviamento », perché inutile per le società di capitali ed iniquo negli altri casi;

9) si suggerisce di sopprimere la norma di chiusura di cui all'articolo 19, perché pleonastica ed equivoca (potrebbe recar confusione con la presunzione di cui all'articolo 9 comma 2° e 3°);

10) si suggerisce di modificare l'articolo 25, ultimo comma, aggiungendo la previsione degli affini entro il secondo grado, nonché precisando che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti nei modi previsti dall'articolo 5, 4° comma, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86;

10-bis) all'articolo 26, si potrebbe riformulare la lettera b) nel modo seguente: b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali »;

11) All'articolo 27 si sottolinea che appare inopportuno fissare il *dies a quo* per la decadenza dell'azione della finanza dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia anziché dalla data di apertura della successione (che offre maggiore certezza nei riguardi dei terzi);

12) all'articolo 29, si propone la soppressione della lettera o) del primo comma, perché lascia eccessiva discrezionalità all'amministrazione in violazione della riserva di legge in materia tributaria;

13) si propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 31 in quanto la rettifica (essendo la dichiarazione, secondo il prevalente orientamento dottrinale, manifestazione di scienza) dovrebbe essere ammessa senza limite di tempo, salvo che il rapporto tributario sia stato già definito;

14) al quinto comma dell'articolo 34, ultimo periodo, si propone di aggiungere dopo le parole « gli strumenti urbanistici » le parole « regolarmente approvati », e di chiarire altresì i criteri di valutazione delle aree a destinazione non agricola né edificatoria (verde pubblico, aree attrezzate, ecc.);

15) All'articolo 36 si propone di fissare un termine di estinzione del privilegio sugli immobili, in analogia a quanto previsto nel testo unico del registro ed in quello ipotecario, per evitare faticose ricerche da parte degli interessati per accertare se siano state pagate le imposte di successione; si ritiene opportuno stabilire termini anche lunghi, ma certi, sia nella data iniziale che finale, piuttosto che lasciare i terzi nell'incertezza;

16) all'articolo 36, commi 4 e 5, appare opportuno stabilire che il contribuente ha sempre diritto alla rateazione quando il valore dei beni e diritti offerti in ipoteca, anche se non sono tutti quelli compresi nell'asse, sia comunque superiore di almeno un terzo all'importo da rateizzare;

17) all'articolo 47, lettera d), appare troppo ampia e generica la possibilità per la finanza di dimostrare la simulazione di atti di disposizione sulla base di presunzioni pur gravi, precise e concordanti; occorre in via cautelare stabilire la necessità che l'accertamento debba essere operato tramite autorità giudiziaria, senza procedere a riscossione dell'imposta se non dopo una pronuncia definitiva della stessa, in modo da evitare al contribuente defaticanti azioni giudiziarie;

18) all'articolo 48, secondo comma, ci si chiede anzitutto cosa significhi la locuzione « atti relativi a trasferimenti a

causa di morte » cioè se essi comprendano tutti gli atti nei quali sia comunque richiamata come premessa necessaria una successione; vi è poi da osservare che la prescrizione dell'obbligo di presentazione della denuncia anche fuori termine crea grave difficoltà nel commercio giuridico dei beni (si pensi a successioni apertasi a grande distanza di tempo), per cui sembra opportuno contenere tale obbligo nei limiti della decadenza della Finanza, in modo da non protrarre all'infinito tali obblighi; al terzo comma, appare eccessivo prevedere anche a carico di debitori privati l'obbligo di non eseguire pagamenti di crediti del defunto ai suoi eredi se non dietro dimostrazione della presentazione della dichiarazione di successione; è facile pensare a quale difficoltà ciò verrebbe a creare nei quotidiani rapti tra privati. Più in generale, tutto l'articolo 48 appare costruito in modo pesante e limitativo di snelli rapporti giuridici ed economici, soprattutto tra privati;

19) all'articolo 53, secondo comma, in relazione all'articolo 48, appare eccessiva la sanzione prevista a carico dei pubblici ufficiali in caso di violazione a quanto disposto dal secondo comma del citato articolo 46, soprattutto in relazione alla difficoltà che incontra il P.U. nel verificare l'esattezza della dichiarazione, positiva o negativa, resa dall'erede; appare quindi necessario, se si vuol mantenere tale obbligo, trovare una formula esonerativa del P.U. in caso di sua incolpevole inesattezza;

20) all'articolo 59, è necessario aggiornare l'importo della imposta fissa;

21) l'articolo 61 è da sopprimere perché il S.C.R.T. è già in funzione;

22) all'articolo 64, occorre spostare la data di entrare in vigore al 1° gennaio 1991.

In conclusione, con le osservazioni che precedono, e dopo una attenta valutazione delle conseguenze che potrebbero derivare da una troppo larga applicazione di alcune disposizioni notevolmente incisive, come quella dell'articolo 22, secondo comma, soprattutto in materia di saldi di

conti correnti bancari, la Commissione ritiene di poter confermare il proprio parere favorevole sul provvedimento.

Il presidente USELLINI propone quindi di proseguire l'esame dello schema di testo unico in una prossima seduta da tenersi martedì 10 luglio alle ore 15,30,

seduta nella quale sarà presumibilmente possibile procedere all'espressione del parere.

La Commissione consente con la proposta del presidente.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA



## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 10**

Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

—\*—

*Giovedì 5 luglio*

---

(Aula delle Giunte presso Servizio prerogative e immunità)

**ORE 15,30**

Elezione contestata del deputato Salvatore Meleleo (Collegio XXV - Lecce - Brindisi - Taranto).

\* \* \*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

(Aula delle Giunte presso Servizio prerogative e immunità)

### **ORE 9**

*Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato De Carolis (doc. IV, n. 105).

Relatore: Mastrantuono.

Contro il deputato D'Alema (doc. IV, n. 112).

Relatore: Gorgoni.

*Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Milani (doc. IV, n. 92).

Relatore: Nicotra.

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 16**

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, « ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI »

Audizione del professor Feliciano Benvenuti, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Venezia, del professor Sabino Cassese, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università « La Sapienza » di Roma, del professor Giuseppe Morbidelli, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze, e del professor Fabio Merusi, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Pisa.

---

**ORE 19**

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MINACCIA DELLA GRANDE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Audizione del Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO), dottor Francesco Colucci.

---

**In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.**

*Disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (4925).  
Relatore: Gei.

---

**In sede consultiva.**

*Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:*

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni (883).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).  
(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Labriola.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

BIONDI ed altri: Modificazioni dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardante lo status dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti (3752).

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: Riconoscimento ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dello status giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato (3906).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

LA MORTE ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Binetti.

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

LOBIANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (92).

(*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 9**

**SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MINACCIA  
DELLA GRANDE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Audizione del Presidente della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), dottor Rodolfo Anghileri.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).  
(Parere della II, della V e della XI Commissione) — Relatore: Labriola.

*Esame del disegno di legge:*

Nuove norme sull'ordinamento regionale (3933).  
(Parere della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione)  
— Relatore: Ciaffi.

*Esame della proposta di legge costituzionale:*

FERRARA ed altri: Modifica dell'articolo 77 della Costituzione, concernente l'adozione dei decreti-legge (4116).  
Relatore: Labriola.

*Esame delle proposte di legge:*

CICCARDINI ed altri: Elezione popolare diretta del sindaco, a due turni con ballottaggio, norme sulla composizione e nomina della giunta, approvazione del bilancio e scioglimento del Consiglio comunale (2188).  
(Parere della II Commissione).

CAMBER: Elezione diretta del sindaco (2740).

BASSANINI ed altri: Norme sulla elezione dei sindaci, delle giunte e dei consigli comunali. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3331).

NOVELLI ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3479).

FRACCHIA ed altri: Modifica dell'articolo 76 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente le surrogazioni nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (4015).

TEODORI ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (4067).

(Parere della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci (4594).

ZANONE ed altri: Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (4688).

OCCHETTO ed altri: Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (4747).

FRANCHI ed altri: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, riguardanti l'elezione popolare diretta del sindaco e del presidente della provincia, la nomina della giunta comunale e provinciale e l'integrazione del consiglio comunale e provinciale con la rappresentanza delle categorie morali, economiche e sociali (608) (\*).

(Parere della II Commissione).

PIRO ed altri: Norme per regolamentare la pubblicità elettorale (4053) (\*).

Relatore: Cardetti.

(\*) Per ogni decisione relativa all'eventuale abbinamento.

*Esame della proposta di legge:*

GREGORELLI ed altri: Norme per promuovere le condizioni di vita e di lavoro dei girovaghi italiani (4283).

(Parere della II, della V, della VII, della X, della XI e della XII Commissione) —

Relatore: Mazzuconi.

*Esame del disegno di legge:*

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia-Romagna (Approvato dal Senato) (4886).

(Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Ciaffi.

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

*(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

*(Parere della V e della XI Commissione).*

TASSONE: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317).

*(Parere della V e della XI Commissione).*

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

*(Parere della V Commissione).*

Relatore: Soddu.

*Discussione del disegno di legge:*

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4901).

*(Parere della V Commissione)* — Relatore: Ciaffi.

---

**ORE 13**

**Comitato pareri.**

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (4558).

BARZANTI ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool etilico di origine agricola (1173).

PIRO ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (4462).

*(Parere alla X Commissione)* — Relatore: Gei.

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2588).

*(Parere alla XI Commissione)* — Relatore: Bertoli.



*Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:*

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (3374).

NARDONE ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (3036).

*(Parere alla XIII Commissione)* — Relatore: Zampieri.

\* \* \*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

**ORE 16**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

**ORE 16,30**

**In sede legislativa.**

*Discussione delle proposte di legge:*

Senatori MACIS e PINNA: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4571).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

SEGNI ed altri: Istituzione in Sassari, di una corte d'appello del tribunale per i minorenni (1921).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Bargone.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FILETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3641).

(*Parere della I, della VI e della IX Commissione*) — Relatore: Fracchia.

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 4638, 69, 142, 845, 872, 981, 1331, 1418, 1746, 3303, 3576 e 4542 (Provvedimenti urgenti per il processo civile).

\* \* \*

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 15**

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30 (costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

---

**In sede referente.**

*Esame delle proposte di legge:*

**RUSSO RAFFAELE** ed altri: Istituzione del tribunale di Nola (2140).  
(*Parere della V Commissione*).

**MENSORIO**: Istituzione del tribunale civile e penale di Nola (4517).  
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

**PICCIRILLO**: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (4669).  
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Relatore: Vairo.

*Esame della proposta di legge:*

**MASTRANTUONO** ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (3618).  
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

---

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 4736, 4812, 1512, 1518 e 1570 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria).

---

**ORE 17,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 4638, 69, 142, 845, 872, 981, 1331, 1418, 1746, 3303, 3576 e 4542 (Provvedimenti urgenti per il processo civile).

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 16**

Seguito delle comunicazioni del Governo sulla situazione nel Corno d'Africa.

---

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4689).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Piccoli.

---

**Comitato permanente per l'emigrazione.**

---

**Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.**

\* \* \*

***Giovedì 5 luglio***

---

**ORE 17,30**

Comunicazioni del Presidente sulla missione in Germania di una delegazione della Commissione e sul processo di unificazione tedesca.

\* \* \*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 15,45**

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E SULLA RIDEFINIZIONE DEL MODELLO NAZIONALE DI DIFESA

Seguito dell'audizione del Capo di stato maggiore della difesa, generale Domenico Corcione, del Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Goffredo Canino, del Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio Filippo Ruggiero, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale Stelio Nardini, e del Segretario generale della Difesa, generale Luigi Stefani.

---

**ORE 16**

*Svolgimento di interrogazioni:*

STRUMENDO ed altri: n. 5-01226 (Provvedimenti a beneficio del signor Livio Pesce, padre del soldato Giuliano deceduto il 5 gennaio 1983) (8 febbraio 1989).

MANNINO ed altri: n. 5-01286 (Denuncia da parte del colonnello Aldo Anzà) (1° marzo 1989).

SANNELLA ed altri: n. 5-01409 (Base navale di Taranto) (13 aprile 1989).

GASPAROTTO ed altri: n. 5-01509 (Incidenti a militari di leva durante esercitazioni a fuoco) (31 maggio 1989).

FORLEO ed altri: n.5-01604 (Miglioramenti condizione del personale Arma Carabinieri) (13 luglio 1989).

GALANTE ed altri: n. 5-01904 (Ristrutturazione uffici di zona territoriali) (20 dicembre 1989).

---

## ORE 17

Comunicazioni del Presidente sulla missione di una delegazione della Commissione in Ungheria dal 27 al 31 maggio 1990.

---

Parere *ex* articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (pluriennale) n. SMA 16 relativo allo sviluppo ed acquisizione di n. 16 velivoli Tornado versione ECR (Electronic Combat Reconnaissance).

Relatore: Pisanu.

Parere *ex* articolo 143, comma 4, del regolamento sul programma di ammodernamento pluriennale n. SME/01A2 101/L relativo all'acquisizione di armi individuali Calibro 5,56.

Relatore: Savio.

---

## In sede referente.

*Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:*

CACCIA e MELELEO: Riforma della sanità militare (437).  
(Parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX, della XI, nonché della XII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MOMBELLI ed altri: Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario militare (1857).  
(Parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX, della XI, nonché della XII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Meleleo.

*Esame della proposta d'inchiesta parlamentare:*

ANIASI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative agli internati italiani e sugli eccidi di internati avvenuti nella zona di Leopoli nel 1943-1944 (Doc. XXII, n. 47).  
(Parere della I, della II, della III e della V Commissione) — Relatore: Alberini.

---

**In sede consultiva.**

*Parere sulle proposte di legge:*

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

MELLINI ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).  
(*Parere ex articolo 173, comma 1-bis del regolamento, alla II Commissione*).

Relatore: Meleleo.

---

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 306, 331, 4066 e 4552, concernenti le infrastrutture militari.

\* \* \*

***Giovedì 5 luglio***

---

**ORE 15,30**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E SULLA RIDEFINIZIONE DEL MODELLO NAZIONALE DI DIFESA.**

Audizione del Presidente dell'Associazione industrie aeronautiche (AIA), generale Fulvio Ristori, e del generale Luigi Calligaris.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione delle proposte di legge:*

PATRIA ed altri: Norme per il conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale (574).

(*Parere della V e della XI Commissione*).



ROSSI di MONTELERA: Norme per la promozione « a titolo onorifico » al grado superiore per gli ex combattenti della seconda guerra mondiale (1030).  
(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Estensione al personale militare internato in campi di concentramento tedeschi del beneficio dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, e della promozione onorifica di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434 (1523).  
(Parere della V e della XI Commissione).

ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (1538).  
(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI e TEALDI: Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-1943 (1607).  
(Parere della V e della XI Commissione).

PELLEGATTA ed altri: Attribuzione di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale (1978).  
(Parere della V e della XI Commissione).

BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (2278).  
(Parere della I Commissione).

S. 28. — Senatori VETTORI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani e combattenti e degli internati militari in Germania (Approvato dal Senato) (2743).  
(Parere della V Commissione).

S. 1297. — Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (4834).  
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Zanone.

*Discussione delle proposte di legge:*

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Adeguamento dell'assegno straordinario per le ricompense al valor militare (597).  
(Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione).

ORCIARI ed altri: Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare (1584).  
(Parere della V Commissione).

BRUZZANI ed altri: Adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare (3069).  
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

FIORI: Adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare (3670).  
(Parere della I e della V Commissione).

S. 73-320. — Senatori BOZZELLO VEROLE ed altri e SAPORITO ed altri: Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (4819).  
(*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

Relatore: Zanone.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:*

AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).  
(*Parere della I e della V Commissione*).

AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).  
(*Parere della V e della XI Commissione*).

CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).  
(*Parere della I e della V Commissione*).

Relatore: Lusetti.

---

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 1248, 1754, 2337 e 2794, concernenti l'avanzamento sottufficiali.

\* \* \*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 8,45**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, concernente corrispondenza ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4854).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Carrus.

---

**ORE 15**

*Svolgimento di interrogazioni:*

COLONI: n. 5-02262 (Attuazione della legge n. 26 del 1986 relativa a incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e di Gorizia).

BORDON: n. 5-02272 (Attuazione della legge n. 26 del 1986 relativa a incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e di Gorizia).

---

**ORE 15,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno di enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (36-A).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Carrus.

*Riesame del parere sul nuovo testo e parere sugli articoli aggiuntivi al nuovo testo del disegno di legge e delle proposte di legge:*

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

*(Parere alla I Commissione) — Relatore: Carrus.*

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

CACCIA e MELELEO: Riforma della sanità militare (437).

MOMBELLI ed altri: Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario militare (1857).

*(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.*

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Infortunati militari (148-157-435).

*(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.*

*Parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi della proposta di legge:*

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850-B).

*(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Carrus.*

*Parere sul nuovo testo del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

*(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Noci.*

*Parere sul disegno di legge:*

Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (4595).

*(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Battaglia Pietro.*

*Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:*

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (3435-3534-B).

*(Parere alla X Commissione) — Relatore: Noci.*

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna (4384).

*(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Aiardi.*

*Parere sul disegno di legge:*

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (4796).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Russo Franco.

*Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:*

Norme a favore delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1355-A).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Noci.

*Parere sul nuovo testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Riordino del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

ZANGHERI: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: D'Aimmo.

*Parere sul disegno di legge:*

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 (4901).

(*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

---

**Comitato permanente per il controllo sulla politica di bilancio e la politica monetaria.**

Esame delle conclusioni della conferenza delle Commissioni bilancio delle Camere dei deputati dei Paesi appartenenti alla Comunità europea e del Parlamento europeo svoltasi a Roma il 25 e il 26 maggio 1990, per la definizione delle ulteriori connesse iniziative.

---

**ORE 17****INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SPESA SANITARIA**

Audizione del Ministro della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sull'aggiornamento delle previsioni relative alla spesa sanitaria.

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 15**

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (*Approvato dal Senato*) (4730).  
(*Parere della I e della VI Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento*) — Relatore: Sinesio.

---

**ORE 16,30**

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze (2802).  
(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Noci.

*Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

VISCARDI ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti alle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (4591).  
(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Orsini Gianfranco.

*Parere sul disegno di legge:*

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (EN-PAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (4713 e abb.).  
(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

---

**ORE 17**

**Comitato permanente per il controllo sulla politica di sviluppo delle aree depresse e per il Mezzogiorno.**

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, dei rappresentanti dell'EFIM e dell'Ente ferrovie dello Stato sui rispettivi programmi di investimento in alcune aree del Mezzogiorno che presentano particolari problemi occupazionali anche con riferimento alla crisi di alcune zone della Calabria.

Comunicazioni del Presidente in ordine allo sviluppo del programma di attività del Comitato.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame dei progetti di legge nn. 467-520-627-698-2798 in materia di trasparenza bancaria.

---

**ORE 15,30**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 16**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) — Relatore: Piro.

---

**ORE 17**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3822).

(*Parere della I, della II, della III, della V e della X Commissione*) — Relatore: Piro.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatore ALIVERTI: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2789).

FARACE: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè (1362).

(*Parere della I, della II e della X Commissione*) — Relatore: Maccheroni.

---

**ORE 18**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*Approvato dal Senato*) (3755).  
(*Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento*).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Usellini.

\* \* \*

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame dei progetti di legge nn. 4181-572-724-865-881-1037-1038-2280-3074-3427-3770 in materia di sostituti d'imposta.

---



**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame dei progetti di legge nn. 4058 e 4139 concernenti i depositi bancari inattivi.

---

**ORE 16**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Interventi a favore delle partecipazioni statali (*Approvato dal Senato*) (4730).  
(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Usellini.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trasporti (4229).  
(*Parere alla IX Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento*) —  
Relatore: Ferrari Wilmo.

---

**ORE 17**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato (4833).  
(*Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*) — Relatore: D'Amato Carlo.

\* \* \*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

**ORE 15,30**

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

AMATO ed altri: Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (4492).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Buonocore.

*Esame delle proposte di legge:*

CRISTOFORI: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'università degli studi di Ferrara (322).

(Parere della V e della VI Commissione).

BARBIERI ed altri: Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università di Ferrara (3821).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

Relatore: Portatadino.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Approvato dal Senato) (4710).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (1059).

(Parere della X Commissione).

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo (1157).

(Parere della I Commissione).

SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo (2181).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore (2365).  
(Parere della II, della V e della XII Commissione).

SANGIORGIO ed altri: Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi (2516).  
(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).  
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni (2754).  
(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).  
(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335).  
(Parere della II Commissione).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).  
(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

PARLATO e MANNA: Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 (4145).  
(Parere della I e della II Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).  
(Parere della I, della II e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4729).  
(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4741).  
(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

Relatore: Aniasi.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

Senatore BOMPIANI: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (*Approvata dal Senato*) (4757).  
(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Cafarelli.

\* \* \*

### **Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 16**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (*Approvato dal Senato*) (4710).  
(*Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (1059).  
(*Parere della X Commissione*).

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo (1157).  
(*Parere della I Commissione*).

SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo (2181).  
(*Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione*).

PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore (2365).  
(*Parere della II, della V e della XII Commissione*).

SANGIORGIO ed altri: Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi (2516).  
(*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).  
(*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione*).

VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni (2754).  
(*Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione*).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318). (Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335). (Parere della II Commissione).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445). (Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710). (Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

PARLATO e MANNA: Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 (4145). (Parere della I e della II Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152). (Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377). (Parere della I, della II e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4729). (Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4741). (Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

Relatore: Aniasi.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

Senatore BOMPIANI: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Approvata dal Senato) (4757). (Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Cafarelli.

\* \* \*

**Venerdì 6 luglio**

**ORE 8,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'arti-

colo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. *(Approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato)* (3850-B).  
*(Parere della I e della V Commissione)* — Relatore: Portatadino.

*Discussione della proposta di legge:*

BIONDI ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (4759).  
*(Parere della V Commissione)* — Relatore: Portatadino.

---

### In sede referente.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato *(Approvato dal Senato)* (4710).  
*(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (1059).  
*(Parere della X Commissione).*

SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo (1157).  
*(Parere della I Commissione).*

SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo (2181).  
*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).*

PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore (2365).  
*(Parere della II, della V e della XII Commissione).*

SANGIORGIO ed altri: Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi (2516).  
*(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).*

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).  
*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).*

VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni (2754).  
*(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).*

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).  
(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film (3335).  
(Parere della II Commissione).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).  
(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

PARLATO e MANNA: Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14 (4145).  
(Parere della I e della II Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).  
(Parere della I, della II e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4729).  
(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4741).  
(Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione).

Relatore: Aniasi.

\* \* \*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

**ORE 16**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore Galli.

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).



FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).  
(Parere della I, della II e della V Commissione).

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).  
(Parere della V e della VI Commissione).

Relatore: Ferrarini.

\* \* \*

### *Giovedì 5 luglio*

---

**ORE 15**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BOTTA ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266).

PETROCELLI ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).  
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione).

Relatore: Lusetti.

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 2467, concernente alloggi per i carabinieri.

\* \* \*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 15,20**

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (4908).

*(Parere alla XI Commissione)* — Relatore: La Penna.

---

**ORE 15,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:*

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).

*(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).*

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).

*(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).*

Relatore: Cerofolini.

*Esame della proposta di legge:*

TESTA ANTONIO ed altri: Disposizioni per potenziare la sicurezza dei voli (4728).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione)* — Relatore: Testa Antonio.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

*(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione)*

— Relatori: D'Amato Carlo e Matulli.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione del disegno di legge:*

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica (4569).

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione)* — Relatore: Savio.

*Discussione della proposta di legge:*

DUTTO ed altri: Modifica delle disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni e delle norme connesse (2981).

*(Parere della II e della X Commissione)* — Relatore: Biafora.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RIDI ed altri: Finanziamento di opere di navigazione del sistema idroviario padano-veneto (2885).

*(Parere della V e della VIII Commissione).*

TORCHIO ed altri: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2906).

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione).*

PIRO ed altri: Realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2940).

*(Parere della V e della VIII Commissione).*

GOTTARDO ed altri: Finanziamento per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (3020).

*(Parere della V e della VIII Commissione).*

FERRARINI ed altri: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (3152).

*(Parere della V e della VIII Commissione).*

TESTA ANTONIO ed altri: Provvedimenti per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (3231).

*(Parere della V e della VIII Commissione).*

ZANIBONI ed altri: Norme per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (3633).

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione).*

Relatore: Mensurati.

*Discussione del disegno di legge:*

Titoli professionali marittimi del personale imbarcato su navi da pesca (3951).  
(Parere della II Commissione) — Relatore: Faraguti.

*Discussione del disegno di legge e delle proposte di legge:*

Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (4756).  
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

TASSI ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695).  
(Parere della II, della V e della VI Commissione).

TASSI ed altri: Norme sulla obbligatorietà *erga omnes* delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700).  
(Parere della I e della II Commissione).

RONZANI ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718).  
(Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Barbalace.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori BERNARDI ed altri e SENESI ed altri: Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi (Approvata in un testo unificato dalla VIII Commissione del Senato) (4509).  
(Parere della II Commissione) — Relatore: Castrucci.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione.

\* \* \*

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 3313-ter e delle abbinate proposte di legge nn. 438, 503, 950, 1814, 2453, 2561, 2842, 3024, 3294, 3646, concernenti sistemi portuali, classificazione dei porti e lavoro portuale.

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 2766-2928, concernenti il cabotaggio.

\* \* \*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 14,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4809, concernente norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale.

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 4768 e 1370, concernenti norme per il riordino dell'ENIT.

---

**ORE 16**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (*Approvato dal Senato*) (4558).

*(Parere della I, della II, della III, della VI, della VIII e della IX Commissione).*

BARZANTI ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (1173).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione).*

PIRO ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool di origine agricola (4462).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione).*

MARTINAT ed altri: Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di carburanti di sostituzione (4765).

*(Parere della I, della II, della III, della IV, della VIII e della IX Commissione).*

Relatore: Fiandrotti.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).  
*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Viscardi.

*Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).*

Relatore: Orsini Bruno.

*Subordinatamente all'effettivo trasferimento in sede legislativa del provvedimento.*

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

CHERCHI ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria *(già approvati in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e modificati dalla X Commissione del Senato)* (3435 - 3534-B).

*(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).*

Relatore: Corsi.

\* \* \*

**Giovedì 5 luglio**

---

**ORE 15**

*Svolgimento di interrogazioni:*

CICERONE ed altri: n. 5-01619 (sul ventilato accordo tra Selenia-Spazio e ALCATEL per la costituzione di una nuova azienda per impianti di telecomunicazione via satellite 20 luglio 1989).

RAVAGLIA: n. 5-01983 (sul comportamento dell'Agip raffinazione nell'ambito del polo ravennate 13 febbraio 1990).

CHERCHI ed altri: n. 5-02151 (sulle iniziative assunte o da assumere per promuovere un progetto interstatale tra Francia e Italia per la metanizzazione della Sardegna e della Corsica 19 aprile 1990).

PASCOLAT: n. 5-02180 (sul decreto ministeriale 24 marzo 1988, n. 191 14 maggio 1990).

CASTAGNOLA ed altri: n. 5-02195 (sulla situazione dello stabilimento Tubighisa di Cogelato in provincia di Genova 17 maggio 1990).

## ORE 16

### In sede referente.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).*

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

*(Parere della I e della V Commissione).*

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

*(Parere della V Commissione).*

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

*(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).*

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

*(Parere della III, della V e della VI Commissione).*

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

*(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).*

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

*(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).*



PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

*(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).*

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziaria per l'innovazione (1694).

*(Parere della III, della V e della VI Commissione).*

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

*(Parere della V e della VI Commissione).*

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

*(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

*(Parere della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

*(Parere della V e della VI Commissione).*

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

*(Parere della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

*(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

*(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).*

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).*

Relatore: Righi.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439).

*(Parere della III, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione) — Relatore: Ravaglia.*

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

SANESE ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (4555).

*(Parere della V, della VI, della VIII, della IX e della XI Commissione) — Relatore: Sanese.*

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).

*(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).*

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).*

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).

*(Parere della V e della VI Commissione).*

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Corsi.

\* \* \*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

**ORE 14**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge n. 3351 e abbinate (Scuole italiane all'estero).

**ORE 15**

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva (4902).  
(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione) — Relatore: Sapienza.

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (4908).  
(Parere della I, della V e della IX Commissione) — Relatore: Nucci.

*Esame delle proposte di legge:*

ZANGHERI ed altri: Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (3932).  
(Parere della I e della V Commissione).

BORRUSO ed altri: Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori ai massimali in vigore dal 1970 al 1987 e la perequazione delle « pensioni d'annata » dei settori pubblico e privato. Nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni al costo della vita (4380).  
(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Borruso.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SANTORO ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3431).  
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

ZANGHERI ed altri: Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione (3666).  
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Norme per lo sviluppo della cooperazione (4050).  
(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Nuove norme in materia di cooperative (4115).  
(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

Relatore: Lombardo.

---

**ORE 16,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (4713).

SAVIO: Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (868).

POLI BORTONE ed altri: Proroga dei termini per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (870).

FERRARI MARTE ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (938).

PELLEGATTI ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e modalità del trattamento previdenziale delle ostetriche (3910).

(Parere della I, della V e della XII Commissione) — Relatore: Cavigliasso.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna (4384).  
(Parere della I, della V, della VII, della VIII e della XII Commissione).

CORSI ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892).

(Parere della I, della V e della XII Commissione).

Relatore: Pisicchio.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818).  
*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

POLI BORTONE ed altri: Istituzione del difensore civico per la donna (1192).  
*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

MIGLIASSO ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa (1316).  
*(Parere della I Commissione).*

TURCO ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378).  
*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

FRANCESE ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379).  
*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

BIONDI: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828).  
*(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione).*

FILIPPINI GIOVANNA ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930).  
*(Parere della I, della II, della V, della X e della XIII Commissione).*

CAVIGLIASSO ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376).  
*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XIII Commissione).*

Relatore: Anselmi.

---

**ORE 17,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4464 (Pubblico impiego).

---

**ORE 18,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4253 e proposte abbinate (CPDEL).

***Giovedì 5 luglio***

---

**ORE 14**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 463 (Cassa previdenza consulenti del lavoro).

---

**ORE 16**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 3120 e proposte di legge abbinate (Contratti di formazione lavoro).

---

**ORE 17**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge n. 393 e abbinata (Fondo previdenza istituti religiosi).

\* \* \*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 15,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-962-1204-1684-1811-3645).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Volponi.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione delle proposte di legge:*

PIRO ed altri: Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni (3557).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

(Parere della I e della V Commissione).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Armellin.

*Discussione della proposta di legge:*

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

*(Parere della I, della VII e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).*

Relatore: Poggiolini.

\* \* \*

### ***Giovedì 5 luglio***

---

**ORE 15,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (327-839-962-1204-1684-1811-3645).

*(Parere alla XI Commissione)* — Relatore: Volponi.

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

PIRO ed altri: Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni (3557).

*(Parere della I, della V e della VII Commissione).*

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

*(Parere della I e della V Commissione).*

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

*(Parere della I e della V Commissione).*

Relatore: Armellin.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

*(Parere della I, della VII e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).*

Relatore: Poggiolini.

\* \* \*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

**ORE 15**

*Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:*

A.S. n. 1011 recante: « Nome per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti ».

A.S. n. 1315 recante: « Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti ».

A.S. n. 1628 recante: « Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti ».

A.S. n. 2131 recante: « Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti ».

Relatore: deputato Gianni Lanzinger.

A.S. n. 2087 recante: « Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico ».

A.S. n. 2115 recante: « Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa ».

Relatore: senatore Concetto Scivoletto.

A.S. n. 1852 recante: « Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica ».

Relatore: senatore Lionello Bertoldi.

A.S. n. 2226 recante: « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ».

Relatore: deputato Augusto Barbera.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 15**

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.

*Seguito dell'esame del seguente atto:*

Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (Atto Senato n. 2291).

*(Parere — ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno — in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali) — Relatore: senatore Tagliamonte.*

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle partecipazioni statali

—\*—

*Giovedì 5 luglio*

---

(Via del Seminario, 76 - Aula IV piano)

**ORE 15**

Parere sulla proposta di nomina del vicepresidente dell'ENI, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del Regolamento della Camera dei deputati.

\* \* \*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

**ORE 16**

Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate  
relative al nuovo codice di procedura penale

—\*—

*Giovedì 5 luglio*

---

(Aula II Piano - Palazzo San Macuto - Via del Seminario, 76)

### **ORE 12**

Seguito esame emissione del parere ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 sulla proposta del Governo di introduzione di un articolo 240-*bis* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali similari**

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

(Via del Seminario 76 - Aula V Piano)

**ORE 15,30**

- I. Discussione della bozza di relazione sull'esito del sopralluogo a Milano di un gruppo di lavoro della Commissione.
- II. Comunicazioni del Presidente sugli appalti dell'Enel a Gioia Tauro.
- III. Discussione sulle risultanze delle indagini svolte da una delegazione della Commissione a Palermo nei giorni 21, 22 e 23 giugno scorsi.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

—\*—

*Mercoledì 4 luglio*

---

(Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

**ORE 9**

Testimonianza dell'architetto Luigi Pirovano, direttore dei lavori di insediamento della predetta Castelruggiano SpA nell'area industriale di Oliveto Citra.

Testimonianza del ragioniere Italo Piscitiello, consulente contabile della predetta Castelruggiano SpA.

Testimonianza dell'avvocato Gaudenzio Pierantozzi, presidente della Commissione di collaudo dei predetti lavori di insediamento della società Castelruggiano SpA.

Eventuale seguito della testimonianza del dottor Paolo Marzorati già amministratore unico della Castelruggiano SpA con sede in Oliveto Citra (Salerno).

\* \* \*

*Giovedì 5 luglio*

---

(Presso l'Ufficio del Presidente – Palazzo Montecitorio)

**ORE 8,30**

**Ufficio di Presidenza.**

---

(Palazzo Montecitorio – Aula XIII Commissione Agricoltura – IV piano)

**ORE 11,30**

Audizione del senatore Maurizio Valenzi dal 19 maggio 1981 al 26 agosto 1982 sindaco di Napoli - Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

\* \* \*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

—\*—

*Giovedì 5 luglio*

---

(Aula V Piano – Via del Seminario, 76)

**ORE 15**

Audizione dei presidenti:

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL.

Relatore: D'Amato.

Fondo di previdenza del Monte dei paschi di Siena.

Relatore: Borruso.

Fondo di previdenza Istituto San Paolo di Torino.

Relatore: Borruso.

(Articolo 56, terzo comma, legge 9 marzo 1989, n. 88).

\* \* \*

## RELAZIONI PRESENTATE

—\*—

*XII Commissione (Affari sociali):*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227, 1058, 1107, 3593-A).

Relatore: Volponi, *per la maggioranza.*

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Mercoledì 4 luglio**

	<i>Pag.</i>
<b>GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . .</b>	<b>III</b>
ORE 10 - Comunicazioni del Presidente.	
<b>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .</b>	<b>V</b>
ORE 9 - Plenaria.	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI . . . . .</b>	<b>VI</b>
ORE 16 - Indagine conoscitiva.	
ORE 19 - Indagine conoscitiva - Parere art. 96-bis del Regolamento - Consultiva.	
<b>II GIUSTIZIA . . . . .</b>	<b>XII</b>
ORE 16 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 16,30 - Legislativa - Comitato ristretto.	
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI . . . . .</b>	<b>XIV</b>
ORE 16 - Comunicazioni del Governo - Legislativa - Comitato permanente emigrazione - Comitato permanente esame trattati.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>IV DIFESA</b> . . . . .	<b>XVI</b>
ORE 15,45 - Indagine conoscitiva.	
ORE 16 - Interrogazioni.	
ORE 17 - Comunicazioni del Presidente - Parere al Governo - Referente - Consultiva - Comitato ristretto.	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .	<b>XXI</b>
ORE 8,45 - Consultiva.	
ORE 15 - Interrogazioni.	
ORE 15,30 - Consultiva - Comitato controllo politica di bilancio.	
ORE 17 - Indagine conoscitiva.	
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	<b>XXV</b>
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Ufficio di presidenza.	
ORE 16 - Referente.	
ORE 17 - Legislativa.	
ORE 18 - Consultiva.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE</b> . . . . .	<b>XXVIII</b>
ORE 15,30 - Referente.	
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b> . . . . .	<b>XXXIV</b>
ORE 16 - Referente - Legislativa.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . . .	<b>XXXVI</b>
ORE 15,20 - Comitato permanente pareri.	
ORE 15,30 - Referente - Legislativa - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente.	
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b> . . . . .	<b>XL</b>
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Legislativa.	

	<i>Pag.</i>
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . .</b>	<b>XLV</b>
ORE 14 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Referente.	
ORE 16,30 - Legislativa.	
ORE 17,30 - Comitato ristretto.	
ORE 18,30 - Comitato ristretto.	
<b>XII AFFARI SOCIALI . . . . .</b>	<b>XLIX</b>
ORE 15,30 - Consultiva - Legislativa.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .</b>	<b>LI</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTER- VENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . .</b>	<b>LII</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO . . . . .</b>	<b>LIV</b>
ORE 16 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI</b>	<b>LVI</b>
ORE 15,30 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . . .</b>	<b>LVII</b>
ORE 9 - Plenaria.	

Giovedì 5 luglio

	<i>Pag.</i>
	—
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI</b> . . . . .	IV
ORE 15,30 - Plenaria.	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI</b> . . . . .	VIII
ORE 9 - Indagine conoscitiva - Referente - Legislativa.	
ORE 13 - Comitato permanente pareri.	
<b>II GIUSTIZIA</b> . . . . .	XIII
ORE 15 - Comunicazioni Ministro grazia e giustizia - Referente - Comitato ristretto.	
ORE 17,30 - Comitato ristretto.	
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI</b> . . . . .	XV
ORE 17,30 - Comunicazioni del Presidente.	
<b>IV DIFESA</b> . . . . .	XVIII
ORE 15,30 - Indagine conoscitiva - Legislativa - Referente - Comitato ristretto.	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .	XXIV
ORE 15 - Referente.	
ORE 16,30 - Comitato permanente pareri.	
ORE 17 - Audizione rappresentante EFIM.	
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	XXVI
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Consultiva.	
ORE 17 - Referente.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE</b> . . . . .	XXX
ORE 16 - Referente.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b> . . . . .	<b>XXXV</b>
ORE 15 - Legislativa.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . . .	<b>XXXVIII</b>
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b> . . . . .	<b>XLI</b>
ORE 15 - Interrogazioni.	
ORE 16 - Referente.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO</b> . . . . .	<b>XLVIII</b>
ORE 14 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
<b>XII AFFARI SOCIALI</b> . . . . .	<b>L</b>
ORE 15,30 - Consultiva - Legislativa.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE- CIPAZIONI STATALI</b> . . . . .	<b>LIII</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE AL NUOVO CODICE DI PROCE- DURA PENALE</b> . . . . .	<b>LV</b>
ORE 12 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . . .</b>	<b>LVII</b>
ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza (Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio).	
ORE 11,30 - (Aula XIII Commissione).	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .</b>	<b>LIX</b>
ORE 15 - Plenaria.	

---

**Venerdì 6 luglio**

<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE . . . . .</b>	<b>XXXI</b>
ORE 8,30 - Legislativa - Referente.	